

Codice A1616A

D.D. 27 ottobre 2025, n. 791

Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità II "Transizione ecologica e resilienza". Obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra". Approvazione del bando relativo all'Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente" per una dotazione finanziaria pari a € 12.750.000. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione ...



ATTO DD 791/A1616A/2025

DEL 27/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità II “Transizione ecologica e resilienza”. Obiettivo specifico 2.1 “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra”. Approvazione del bando relativo all’Azione II.2i.4 “Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente” per una dotazione finanziaria pari a € 12.750.000. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione dello strumento finanziario, approvazione dello Schema di Accordo di finanziamento e conseguenti registrazioni contabili su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (CUP J61C24000160009 - CIG B788724955).

il Regolamento UE 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 definisce gli obiettivi specifici e l’ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;

il Reg. UE 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento disciplina, tra l’altro:

- le modalità di sostegno ai destinatari attraverso strumenti finanziari e le modalità di attuazione di questi ultimi agli articoli 58 e 59;
- le modalità di definizione dei costi di gestione dello strumento finanziario in tema di congruità all’art. 68 comma 4.

L’Accordo di partenariato con Italia per il periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE del 15/07/2022;

la D.G.R. n. 3-4853 del 08/04/2022 ha approvato la proposta di PR FESR Piemonte 2021/2027;

il Reg. (UE) 2014/651 della Commissione del 17/06/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in virtù del quale l'agevolazione in oggetto sarà esentata dall'obbligo di notifica, ma sarà comunque soggetta alla Comunicazione alla Commissione Europea;

la D.G.R. n. 41-5898 del 28/10/2022 ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il PR FESR 2021/2027;

la D.G.R. n. 42-5899 del 28/10/2022 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR Piemonte 2021/2027, ai sensi dell'art. 38 del sopra richiamato Reg. UE 2021/1060; con D.G.R. n. 7 - 4281 del 10/12/2021 è stata approvata la riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, prevedendo, tra l'altro, la revisione delle declaratorie della Direzione e dei Settori della Direzione "Competitività del Sistema Regionale" presso cui è incardinata l'Autorità di Gestione del FESR, al fine di meglio esplicitare le funzioni svolte nell'ambito della Direzione, alla luce delle nuove strategie programmatiche in materia di competitività del sistema regionale, nonché del nuovo PR FESR Piemonte 2021/2027.

Il PR FESR Piemonte 2021/2027 è articolato su cinque priorità: Priorità I. RSI, competitività e transizione digitale, Priorità II. Transizione ecologica e resilienza, Priorità III. Mobilità urbana sostenibile, Priorità IV. Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze, Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale;

nell'ambito della Priorità II - Transizione ecologica e resilienza, è stato previsto, tra l'altro, l'Obiettivo specifico 2.1, "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra", che sostiene la diffusione di sistemi di teleriscaldamento efficienti, di cui alla Direttiva 2012/27/UE, attraverso la costruzione o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento con inserimento di sezioni a fonti rinnovabili e/o con utilizzo del calore di scarto rientranti nell'Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente";

il Reg. UE 2023/1315 della Commissione del 23/06/2023 modifica ed integra il Reg. UE n. 651/2014 relativamente all'ammissibilità degli interventi, all'intensità dell'aiuto previste per le diverse tipologie di investimento e alla tipologia degli interventi realizzabili;

la D.D. n. 1019/A1600 del 18/12/2023 ha provveduto alla ridefinizione dei cronoprogrammi finanziari dal 2023 al 2027 delle Azioni della Priorità II del PR FESR 2021-27, in attuazione del calendario degli inviti per l'anno 2024 – I semestre, al fine dare avvio ai relativi bandi tra i quali è prevista l'apertura dello sportello del Bando relativo alla Misura "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente";

con determinazione dirigenziale n. 157/A19000 del 17/04/2024 è stata apportata modifica, non sostanziale ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2021/1060 al PR FESR 2021/2027, definendo in maniera più esplicita la possibilità di utilizzare anche il calore di scarto non derivante da produzione termoelettrica, citato nella definizione di teleriscaldamento efficiente di cui alla Direttiva 2012/27/UE e alla Direttiva 2023/1791/UE;

per l'Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente" è prevista l'attivazione di uno strumento finanziario il cui beneficiario come organismo che attua il fondo è identificato sulla base delle previsioni di cui all'art. 2.9 lettera e) del Reg. UE 2021/1060.

Preso atto che:

alla copertura finanziaria delle iniziative pianificate dal 2024 al 2027 è garantita dalla suddetta D.D. 1019/A1600A del 18/12/2023 che ha rideterminato le prenotazioni contabili assunte con D.D. 828/A1600 del 22/12/2022 sui capitoli 267032-267034-267036-267040 - Missione 17 Programma 02 e dei relativi accertamenti;

con D.D. n. 1097/A1616A del 29/12/2023 viene dato atto che tra i bandi attuativi delle Azioni dell'Obiettivo strategico 2 del PR FESR 2021/2027 è ricompreso anche il bando relativo alla Misura "Investimenti per la diffusione del teleriscaldamento efficiente", provvedendo, di conseguenza, all'assunzione delle necessarie prenotazioni e annotazioni contabili, al fine dell'avvio

del bando stesso;

con successiva D.D. n. 414/A1616A del 28/05/2024 sono state ridotte le prenotazioni tecniche assunte con D.D. n. 1097/A1616A del 29/12/2023 necessarie all'avvio delle iniziative del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile previste entro il primo quadrimestre 2024 tra cui l'approvazione del Bando "Promozione del teleriscaldamento efficiente";

la D.G.R. n. 61-8677 del 27/05/2024 approva la scheda tecnica di misura che fornisce i requisiti fondamentali per la redazione del bando in relazione all'Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente" per una dotazione finanziaria pari a € 12.750.000,00;

la suddetta D.G.R. stabilisce inoltre che:

- il sostegno alle imprese sarà fornito sotto forma di strumento finanziario combinato, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 5, del Reg. UE 2021/1060 e le agevolazioni saranno concesse sotto forma di prestito e di sovvenzione secondo le percentuali indicate nella medesima scheda di dettaglio della Misura;

- il Settore "Sviluppo Energetico Sostenibile" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, viene individuato quale soggetto deputato alla predisposizione degli atti e provvedimenti necessari all'attuazione della Misura, nonché alla definizione delle modalità procedurali per la presentazione delle domande da candidare all'agevolazione, tramite apposito bando;

- per la selezione degli interventi da finanziare si adotteranno i criteri di valutazione delle istanze in coerenza con i contenuti del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 05/10/2023.

Dato atto che:

è opportuno individuare l'organismo attuatore dello strumento finanziario cui affidare l'attuazione dello strumento finanziario, ai sensi dell'art. 58 paragrafo 5 e art. 59 paragrafo 3 lett. d) del Reg. UE 1060/2021 che stabilisce che l'Autorità di gestione può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno Strumento finanziario ad organismi, anche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della Dir. 2014/24/UE. Nello specifico, trattasi di appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- b. oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

ai sensi dell'art. 58 paragrafo 3 del Reg. UE 2021/1060, nell'ambito della Misura e del bando in oggetto il sostegno dei fondi erogati mediante strumenti finanziari è definito in base ai dati contenuti nel rapporto di valutazione ex-ante, curato da IRES Piemonte e trasmesso all'Autorità di gestione del PR FESR 2021/2027 con nota prot. n. 935 del 27/01/23 e aggiornato con nota prot. n. 4023 del 10/04/2025;

con L.R. 26/07/2007 n. 17 la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;

l'art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione, anche mediante appositi Strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed altri benefici comunque denominati;

l'art. 2, comma 4, della predetta legge dispone che: "I rapporti tra la Finpiemonte S.p.A. e i soci, per

lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo”;

ai sensi delle disposizioni sopra richiamate ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022, è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta in data 14/07/2022, che individua gli elementi essenziali che devono avere i contratti di affidamento, la natura giuridica delle attività delegabili e i controlli della Regione sugli affidamenti; nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., l'art. 22 della Convenzione Quadro riconosce inoltre la specificità di gestione dei Fondi europei, nel caso di benefici co-finanziati dai Fondi comunitari o nazionali.

Considerato altresì che Finpiemonte S.p.A.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di “in house providing”, e con Delibera n. 143 del 27/02/2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la Regione Piemonte è stata inserita nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Dir. 2014/24/UE;
- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l’applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013, nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di Fondi europei maturata nel corso delle precedenti programmazione e dell’attuale programmazione 2021/2027.

Considerato che la scelta di avvalersi di Finpiemonte S.p.A., in base a quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, richiede:

- a. la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. di dare conto del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

con riferimento al punto a), la congruità viene valutata rispetto ai massimali di cui all’art. 68 par. 4 del Reg. (UE) 2021/1060 e alla vigente normativa regionale (d.d. n. 43/A10000 del 27/02/2018 “Adozione del Documento recante “Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16/02/2018);

con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi “in house” di Finpiemonte S.p.A. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute da Finpiemonte S.p.A.. Inoltre, relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:

- alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;
- al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle

funzioni della Regione;

- alla disponibilità di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013, nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;
- all'esperienza pluriennale nella gestione di Fondi europei maturata nel corso delle precedenti programmazioni e nell'attuale programmazione PR FESR 2021/2027.

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra esposte, e sulla base della "Convenzione Quadro", che Finpiemonte S.p.A. possa essere considerato soggetto idoneo a svolgere la funzione di organismo attuatore dello strumento finanziario, anche in analogia con la precedente fase di programmazione, dove l'Autorità di gestione ne aveva accertata la capacità a svolgere le funzioni di Organismo attuatore di strumenti finanziari applicando i criteri contenuti in d.d. 25/01/2016 n. 36/A1901A; con d.d. 41 del 7/02/2023 la Direzione Competitività del Sistema Regionale ha approvato uno schema tipo di Accordo di finanziamento con Finpiemonte S.p.A., nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, entro i limiti previsti dall'art. 22 della medesima Convenzione ed in coerenza con le prescrizioni dei Regolamenti unionali; detto schema di Accordo di Finanziamento costituisce il riferimento per la disciplina dei rapporti tra la società e le strutture regionali affidanti qualora queste ultime, sulla base di autonome e motivate valutazioni e nel rispetto delle disposizioni previste per l'affidamento a soggetti in house, ricorrano all'aggiudicazione diretta, ai sensi del succitato art. 59, par. 3, lett. d), di un contratto a Finpiemonte S.p.A., per l'attuazione di uno Strumento finanziario, anche combinato ai sensi dell'art. 58.

In base alle premesse di cui sopra:

il competente Settore Sviluppo Energetico sostenibile con nota prot. 00211037 del 12/12/2024 ha richiesto a Finpiemonte S.p.A. di presentare una propria candidatura per lo svolgimento della funzione di "*Organismo di attuazione dello strumento finanziario*" in relazione alla gestione del fondo in attuazione della Misura in oggetto, tenendo conto specificatamente di quanto previsto dal Reg. UE 2021/1060 art. 58 par. 5 e della D.G.R. n. 61-8677 del 05/05/2024;

è stata dunque intrapresa la procedura di aggiudicazione n. 204250386 del 30/06/2025 tramite il portale SINTEL; Finpiemonte S.p.a ha partecipato a detta procedura e ha candidato la propria offerta in data 02/07/2025.

Verificate la completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Rilevato che, nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte a mezzo della piattaforma di e-procurement SINTEL (identificativo n. 1751470786155) per la gestione dello Strumento finanziario combinato relativo all'attuazione dell'Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente.

Facendo riferimento all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica entro i massimali indicati dalla vigente normativa regionale, si ritiene di approvare l'offerta tecnico-economica presentata da Finpiemonte S.p.a.(identificativo n. 1751470786155) relativamente all'intera durata del servizio di cui all'offerta, ovvero dal 02/07/2025 al 31/12/2033.

La commissione per il fondo "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente" è pari a € 255.000,00 (IVA esente) pari al 2% del valore stimato dei finanziamenti e dei contributi erogati; le Commissioni di gestione sono ritenute congrue e coerenti con i massimali di cui all'art. 68 par. 4 del Reg. (UE) 2021/1060 e con la vigente normativa regionale (d.d. 43/A10000 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16/02/2018);

il pagamento delle Commissioni di gestione, in relazione alla misura in oggetto, è assicurato dalla dotazione dello strumento finanziario, nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generate dal sostegno del PR FESR allo strumento finanziario stesso, in conformità all'art. 60, p. 2, del Reg. UE 2021/1060;

alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle commissioni di gestione da riconoscersi al gestore dello strumento finanziario si procederà tramite apposite autorizzazioni al prelievo delle stesse dalle disponibilità dello strumento finanziario ai sensi ed in applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. d), del Reg. UE n. 2021/1060, a fronte di relativa rappresentazione nel bilancio regionale di tali operazioni tramite apposite regolazioni contabili che verranno disposte con successive determinazioni;

il cronoprogramma indicativo per la corresponsione dei costi di gestione è indicato nell'offerta;

le fatture saranno emesse in regime d'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 633/1972;

tutta la documentazione sarà conservata agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene opportuno:

- affidare a Finpiemonte S.p.A., in qualità di organismo attuatore, la gestione dello strumento finanziario "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente";
- disporre la costituzione del fondo "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente", per un importo pari a € 12.750.000,00 presso Finpiemonte S.p.A.;
- all'intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP J61C24000160009 – CIG B788724955;
- incrementare gli accertamenti in entrata assunti sui capitoli 28881-21676-23934 relativi alle annualità 2025-2026, 2027 e 2028 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 e 2028, Titolo 4, Tipologia 300, P.d.C. finanziario E.4.03.14.01.001, debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE – codice fiscale 80415740580 (cod. versante 84657) per l'importo complessivo pari a € 11.373.000,00 così come specificato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I movimenti contabili in Entrata sono vincolati ai movimenti contabili in Spesa.

- assumere gli impegni di spesa e le annotazioni contabili a favore di Finpiemonte S.p.A. - P. I.V.A. 01947660013 - (codice creditore 12613), quale organismo attuatore la somma complessiva pari a € 12.750.000,00 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 annualità 2025-2027 e annotazioni sul 2028, nell'ambito della Missione 17, Programma 02, Titolo 2, P.d.C. finanziario U.2.04.23.01.001 così come dettagliato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la spesa relativa al Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice beneficiario 297876), art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 per un importo pari a Euro 250,00 è garantita dall'impegno 2025/8567, assunto sul capitolo 144926 (Missione 01, Programma 01 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2025) P.d.C: U.1.04.01.01.010 dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, che ha autorizzato la spesa via mail in data 07/10/2025.

Dato, infine, atto che:

- le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei

competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;

- la spesa assunta con il presente provvedimento ha natura non ricorrente;
- la spesa è finanziata da risorse fresche;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- l'entrata che si accerta con il presente atto è di natura non ricorrente;
- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in quanto trattasi di affidamento in house;
- la prestazione delle commissioni di gestione dello Strumenti Finanziario di cui all'Allegato 3 del presente provvedimento è esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972, come da parere dell'Agenzia delle Entrate all'Interpello n. 901-448/2018;
- al servizio in oggetto è assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP) in riferimento alla specifica misura;
- la registrazione dell'impegno non determina il superamento dello stanziamento di cassa, tenuto conto della gestione dei residui ed il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 56, c. 6, e art. 57 del D.Lgs. 118/2011;
- al servizio di cui trattasi è associato il C.I.G. B788724955;
- il servizio in oggetto non è soggetto, ai sensi dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, all'obbligo di inserimento nel "Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026";
- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa GUIOT, dirigente responsabile del Settore A1616A - "Sviluppo energetico sostenibile" della Direzione regionale "Ambiente, Energia e territorio" e che la stessa non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dall'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e si obbliga a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo.

Ritenuto quindi opportuno:

1. approvare l'offerta di servizio per la gestione del fondo di cui sopra, trasmessa da Finpiemonte S.p.A. a mezzo della procedura di aggiudicazione su piattaforma SINTEL con identificativo n. 1751470786155, comprensive delle relative relazioni di dettaglio e del relativo Piano aziendale, redatto ai sensi dell'allegato X del Reg. 2021/160 nonché del documento esplicativo di calcolo delle commissioni di gestione dovute a fronte delle attività da svolgere in qualità di organismo attuatore, ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 art. 68 par. 4, agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile;
2. prendere atto che le commissioni di gestione sono ritenute congrue, non superano i massimali previsti dal succitato Regolamento e sono pari a € 255.000,00 (I.V.A. esente) per il fondo "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente"; il cronoprogramma indicativo per la corresponsione dei costi di gestione è indicato in offerta; le fatture saranno emesse in regime d'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 c.1 del D.P.R. 633/1972; tutta la documentazione è conservata agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile, Direzione Ambiente, Energia Territorio;
3. approvare, in allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, lo Schema di Accordo di finanziamento per la gestione della Misura "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente", comprensivo del relativo piano aziendale (Allegato A);
4. approvare, in allegato (Allegato B) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, il bando "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente" nell'ambito del PR FESR 21-27 comprensivo dei relativi allegati;
5. consentire l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a partire dalle ore 10 del

giorno 24/11/2025 e fino alle ore 12 del giorno 30/04/2026, come specificato dal bando.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, e art. 53 del D.Lgs. 118/2011;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- la L.R. n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21/06/2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art.192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16/02/2018;
- il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 ed in particolare l'Allegato X al medesimo Regolamento;
- la L. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";
- la L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D. Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/05/2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- la D.G.R n. 8-8111 del 25/01/2024. "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17/10/2016 n. 1-4046 e 14/06/2021 n. 1- 3361";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5/12/2001 n. 18";
- la D.G.R n. 83-7989 del 18/12/2023 "Regolamento regionale 21/12/2023, n. 11 "Modifiche al regolamento regionale 16/07/2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- il D.P.G.R. 21/12/2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16/07/2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31/01/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la L. R. 27/02/2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la L. R. 27/02/2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852/2025/XII del 03/03/2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2/12/2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della Delibera della Giunta Regionale n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 6-131/2024/XII del 30/08/2024, "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Iscrizione di risorse statali, a valere sui Fondi FSC, utilizzabili a riduzione della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei, ai sensi della Deliberazione CIPESS n.27/2024";
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2025-2027 della Regione Piemonte approvato con DGR n. 11-739 del 31/01/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la L.R. 27/02/2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la L.R. 27/02/2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. 44-1007/2025/XII del 14/04/2025 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni";
- la L.R. n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 5-1482/2025/XII del 08/08/2025 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Attuazione della L.R. del 6/08/2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della D.G.R. n. 61-8677 del 27/05/2024,

- di affidare a Finpiemonte S.p.A., in qualità di organismo attuatore, la gestione dello strumento finanziario "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente";

- di disporre la costituzione del fondo "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente" per un importo pari a € 12.750.000,00;

- di incrementare gli accertamenti in entrata assunti sui capitoli 28881-21676-23934 relativi alle annualità 2025, 2026, 2027 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027, e annualità 2028 Titolo 4, Tipologia 300, P.d.C. finanziario E.4.03.14.01.001, debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE – codice fiscale 80415740580 (cod. versante 84657) per l'importo complessivo pari a € 11.373.000,00 così come specificato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

i movimenti contabili in Entrata sono vincolati ai movimenti contabili in Spesa;

- di assumere gli impegni di spesa e le annotazioni contabili a favore di Finpiemonte S.p.A. - P. I.V.A. 01947660013 - (codice creditore 12613), quale organismo attuatore la somma complessiva pari a € 12.750.000,00 del bilancio di finanziario gestionale 2025/2027 annualità 2025-2027 e annualità 2028 nell'ambito della Missione 17, Programma 02, Titolo 2, P.d.C. finanziario U.2.04.23.01.001 così come dettagliato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che agli interventi in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP J61C24000160009 e tramite procedura SINTEL è stato assegnato il CIG B788724955;

- di dare atto che la spesa relativa al Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice beneficiario 297876) ,art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, per un importo pari a Euro 250,00 è garantita dall'impegno 2025/8567, assunto sul capitolo 144926 (Missione 01, Programma 01 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2025) P.d.C:U.1.04.01.01.010 dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, che ha autorizzato la spesa via mail in data 07/10/2025;

- di prendere atto che le commissioni di gestione per il fondo sono ritenute congrue, non superano i massimali previsti dal succitato Regolamento e sono pari a € 255.000,00 (I.V.A. esente) per il fondo "Promozione del teleriscaldamento efficiente"; il cronoprogramma indicativo per la corresponsione dei costi di gestione è indicato nell'offerta; le fatture saranno emesse in regime d'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 c.1 del D.P.R. 633/1972; tutta la documentazione è conservata agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile;

- di dare atto che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle commissioni di gestione si procederà tramite apposite autorizzazioni al prelievo delle stesse dalle disponibilità dello strumento finanziario, ai sensi ed in applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. d), del Reg. (UE) n. 2021/1060, a fronte di relativa rappresentazione nel bilancio regionale di tali operazioni tramite apposite regolazioni contabili che verranno disposte con successive determinazioni;

- di approvare, in allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, il seguente schema di accordo di finanziamento: Schema di Accordo di finanziamento per la gestione della Misura "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente", comprensivo del relativo piano aziendale (Allegato A);

- di disporre che il suddetto accordo sarà stipulato con Finpiemonte S.p.A. in qualità di organismo attuatore dello strumento finanziario ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060;
 - di approvare, in allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, il bando "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente" (Allegato B) comprensivo dei relativi allegati;
 - di dare atto che il bando attua la Misura di cui alla D.G.R. n. 61-8677 del 27/05/2024, con una dotazione finanziaria pari a € 12.750.000,00 sull'Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente", come segue:
 - a) le agevolazioni saranno concesse ai sensi del Reg. (UE) 2014/651 della Commissione del 17/06/2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 - b) il sostegno sarà fornito sotto forma di strumento finanziario combinato ai sensi dell'art. 58, p. 5, Reg. (UE) 2021/1060; le agevolazioni saranno concesse sotto forma di prestito e di sovvenzione secondo le percentuali indicate nel bando;
 - di disporre l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a partire **dalle ore 10 del giorno 24/11/2025 e fino alle ore 12 del giorno 30/04/2026**, come specificato dal bando;
 - di prendere atto della regolarità contributiva di Finpiemonte S.p.A. nei confronti di INPS- INAIL, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INPS con prot n. INPS_46575003 in data 02/07/2025 con validità fino al 30/10/2025;
 - di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza.
- Ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma b) "Scelta del contraente", dell'art. 26 comma 1 "Modalità" e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente":

Contraente: Finpiemonte S.p.A. - C.F. 01947660013 Importo: € 12.750.000,00

Resp. Procedimento: Dott.ssa Elisa GUIOT

Modalità ind.ne contraente: Reg. (UE) 2021/1060, Convenzione Quadro Rep. n. 274/2022 del 15/7/2022 sottoscritta il 14/07/2022

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. n. 104 del 2/07/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Elisa Guiot

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_A_Accordo_finanziamento_SF_Tl.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. Bando_TLRe+Allegati.pdf
3. ALLEGATO_1_TLR_DEF.pdf



Allegato



ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO adottato in applicazione dell'allegato X del Regolamento (UE) N. 2021/1060 e s.m.i. per la gestione della Misura "Investimenti per la diffusione del teleriscaldamento efficiente" presentato ai sensi dell'Allegato X del Regolamento (UE) N. 2021/1060 e s.m.i.

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale A1600A, Settore A1616A - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in persona del Dirigente pro tempore, Dott.ssa Elisa GUIOT , domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, Piazza Piemonte,1 - Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINNPIEMONTE S.p.A. - con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro Boero di Torino in data 19/05/2023, rep. n. 174010, registrata a Torino I in data 19/05/2023 al n. 23063/1T, nel seguito "Finpiemonte" ove congiuntamente anche "Parti";

Premesse

- Il presente "Accordo di Finanziamento" (di seguito Accordo) è adottato in applicazione dell'Allegato X del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la

Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27.05.2022, la Regione e Finpiemonte, in data 14 luglio 2022, hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato.

Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- con D.G.R. n. 61-8677 del 27 maggio 2024 è stata approvata la Misura "Investimenti per la diffusione del teleriscaldamento efficiente" inerente l'Obiettivo Specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra" del Programma Regionale 2021/2027, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (nel seguito Misura), di importo pari a euro 12.750.000,00 relativa alla Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente", da attuarsi mediante l'istituzione di uno strumento finanziario;
- con D.D. n..... è stata affidata la gestione della suddetta Misura a Finpiemonte;
- Finpiemonte assume il ruolo di soggetto attuatore dello strumento finanziario ai sensi dell'art. 59, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle

attività connesse alla gestione della Misura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro tra Regione e Finpiemonte approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 (entro i limiti previsti dall'art. 22) e dei Regolamenti unionali di riferimento.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Strategia di investimento e attività affidate

1. Il presente Accordo ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti, relative alla gestione della Misura, istituita secondo quanto indicato nelle premesse.

2. La Misura è attuata da Finpiemonte per perseguire le finalità dell'intervento in materia di teleriscaldamento efficiente del PR FESR 2021/2027 della Regione Piemonte.

3. Finpiemonte si impegna a seguire la seguente strategia di investimento anche ai sensi dei

criteri previsti dalla D.G.R. n. 61-8677 del 27 maggio 2024 per la Misura "Investimenti per la diffusione del teleriscaldamento efficiente" e dalla Determina Dirigenziale n. con la quale si approva il presente Accordo.

4. La Misura persegue l'obiettivo di promuovere la diffusione del teleriscaldamento efficiente, utilizzando quale forma di sostegno sovvenzioni combinate a strumento finanziario.

5. I destinatari finali sono le imprese.

6. La Misura supporta gli investimenti finalizzati alla realizzazione di:

- a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- b) ampliamento di sistemi di teleriscaldamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- c) ammodernamento di centrali di generazione a servizio del teleriscaldamento al fine di rendere efficiente il relativo sistema di teleriscaldamento esistente.

7. A tal fine, la Misura prevede di concedere l'agevolazione con diverse intensità e massimali come previsto dal bando approvato con d.d..... n. del...;

8. Finpiemonte svolge le attività di gestione e di controllo. In particolare, sono affidate a Finpiemonte le seguenti attività:

a. il supporto alla definizione dello strumento finanziario e alla predisposizione delle procedure di presentazione e gestione delle istanze;

b. i convenzionamenti con il sistema bancario;

c. la ricezione delle istanze e la verifica dei criteri di ricevibilità, ammissibilità, tecnico-finanziaria e del merito delle istanze;

d. l'adozione del provvedimento di concessione o diniego del beneficio e relativa notifica ai destinatari finali. Il provvedimento di concessione deve richiamare la responsabilità dei destinatari finali in materia di comunicazione e visibilità, in conformità all'allegato IX e all'art.50, par.1, lett. c del Reg. (UE) 2021/1060;

e. l'erogazione delle agevolazioni, anche per il tramite del sistema bancario, e gestione contabile connessa;

- f. la ricezione e la verifica della documentazione prodotta dai destinatari finali, inerente le spese effettivamente sostenute;
- g. la gestione di varianti e proroghe;
- h. l'adozione degli atti di revoca e l'attivazione per i recuperi degli indebiti, anche attraverso il sistema bancario;
- i. l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera m bis) della l.r. n. 17/2007. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni di cui alla l. 689/1981;
- j. la gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
- k. l'assistenza e informazione all'utenza;
- l. l'eventuale consultazione e implementazione dei registri e banche dati per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dalla Misura;
- m. le analisi e verifiche, tecniche e finanziarie, sull'avanzamento della Misura;
- n. la realizzazione dei controlli - documentali e in loco - inerenti le operazioni finanziate e realizzate in conformità alle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma;

o. la sorveglianza e il monitoraggio dei flussi di spesa;

p. una relazione finale della gestione che evidenzi i risultati e le eventuali ricadute dello strumento finanziario;

q. ogni eventuale adempimento relativo alla gestione dello strumento finanziario (SF) e all'inquadramento della misura nel PR FESR 2021-2027.

Art. 2 - Piano aziendale

1. Ai fini dell'attuazione dello strumento è stato redatto il relativo Piano aziendale che fa parte integrante del presente Accordo (Allegato 1).

Art. 3 - Risultati prefissati

1. L'applicazione dello strumento finanziario, così come strutturato, permetterà di cooperare al perseguimento di target energetico-ambientali in linea con quelli UE e nazionali offrendo alle imprese, la possibilità di costruzione o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento alimentati o integrati da fonti rinnovabili e/o da calore di scarto, volta all'efficientamento dei sistemi impiantistici per la climatizzazione in un

contesto di riduzione dell'inquinamento atmosferico e climalterante.

La Misura interessa anche le Grandi Imprese su progetti di rilevanza strategica per rendere più impattanti i risultati rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale in applicazione del principio DNSH di cui all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e del principio di immunizzazione degli effetti del clima di cui all'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060.

2. La Misura si prefigge, inoltre, di concorrere direttamente, non solo a raggiungere l'obiettivo specifico di promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, ma anche i target degli indicatori di output e finanziari previsti dal PR FESR. In particolare la Misura intende contribuire in maniera diretta a conseguire i valori target indicati nel bando approvato con d.d. n..... del....

**Art. 4 - Disposizioni per il controllo
dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di
opportunità d'investimento**

1. Ai fini del controllo dell'attuazione dello

strumento finanziario e della rendicontazione da parte dello strumento finanziario all'Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto all'art. 42 del Regolamento (UE) N. 2021/1060, Finpiemonte si impegna a comunicare in una relazione annuale, che verrà consegnata alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello considerato:

- a) le spese ammissibili allo strumento finanziario;
- b) l'importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
- c) l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
- d) l'importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
- e) i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per la Misura;
- f) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento;
- g) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del PR FESR allo strumento finanziario e delle risorse rimborsate;
- h) i controlli effettuati ed i relativi esiti;
- i) la situazione di revoche e recuperi.

Le informazioni del presente articolo devono essere altresì riscontrabili all'interno del sistema informativo.

2. Permangono, invece, in capo al Settore regionale competente, le attività relative all'adozione degli atti su cui si basa la Misura oggetto del presente Accordo, la definizione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla commissione UE, fermo restando l'obbligo, per Finpiemonte, di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti, nonché le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 7 della Convenzione Quadro.

Art. 5 - Requisiti in materia di audit

1. Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento n. 2021/1060, Finpiemonte si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a favore del destinatario finale.

I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie conformi all'originale o su

supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

2. Finpiemonte, inoltre, si impegna a gestire i fondi con una propria contabilità separata conformemente, ove applicabile, all'art. 58, paragrafo 6, del Regolamento n. 2021/1060 e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale dello strumento, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile in caso di audit da parte dell'Autorità di Audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione sono definiti nella pista di controllo

posta in essere dall'Autorità di gestione del PR, secondo l'art. 69, paragrafo 6, del Regolamento n. 2021/1060 e relativo Allegato XIII. In particolare essi sono:

- i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
- i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62;
- i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
- i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;
- i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
- i moduli di domanda e relativa documentazione correlata;

- le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
- gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale Aiuti ivi incluse le eventuali dichiarazioni in materia di aiuti "de minimis";
- gli atti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali;
- la relazione tecnica contenente le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;
- le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali;
- le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

**Art. 6 - Prescrizioni e procedure per la gestione
del contributo**

1. La Regione trasferirà a Finpiemonte su apposito conto corrente bancario la dotazione finanziaria

dello Strumento finanziario pari a euro 12.750.000,00, di cui euro 5.100.000,00 relativi a quota FESR e euro 7.650.000,00 di quota nazionale secondo le modalità di seguito definite, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 92 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

L'importo della dotazione finanziaria dello SF destinata al sostegno dei prestiti è pari a euro 9.562.500,00,11 mentre l'importo della dotazione finanziaria dello SF destinata al sostegno delle sovvenzioni è pari a euro 3.187.500,00.

Anticipazione: trasferimento a Finpiemonte del 30% della dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al paragrafo precedente.

Erogazioni intermedie: trasferimento a Finpiemonte di ulteriori quote del 20% della dotazione finanziaria complessiva del fondo a seguito di ogni incremento dell'importo delle erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di Finpiemonte pari al 20% della dotazione finanziaria medesima. Quanto previsto dal presente paragrafo si applica sino al raggiungimento di un ammontare di erogazioni in favore dei destinatari finali pari al 60% della dotazione finanziaria del fondo.

Erogazione finale: trasferimento a Finpiemonte

della quota residua del 10% della dotazione finanziaria complessiva del fondo a fronte del raggiungimento di un importo di erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di Finpiemonte pari ad almeno l'80% della dotazione finanziaria medesima.

Finpiemonte si impegna ad utilizzare le risorse ricevute tenendo conto dell'andamento delle concessioni, nel rispetto della dotazione complessiva stabilita per le due forme di sostegno e del principio della contabilità separata.

2. In caso di mancato raggiungimento entro il termine indicato all'art. 13 di un ammontare complessivo di erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di Finpiemonte pari al 100% della dotazione finanziaria complessiva del fondo, Finpiemonte procederà alla restituzione a Regione Piemonte della differenza tra quanto ricevuto da Regione Piemonte e il suddetto ammontare complessivo di erogazioni effettuate.

3. Finpiemonte si impegna a trasmettere periodicamente all'Autorità di Gestione e alla struttura affidante del PR FESR, con l'ausilio del sistema informatico del PR FESR, le dichiarazioni di spesa e le richieste di trasferimento di risorse

corredate dai dati relativi ai destinatari finali, agli importi concessi, agli importi erogati e alle spese di gestione sostenute.

4. Inoltre, allo scopo di monitorare le necessità di liquidità dello strumento verranno comunicati i dati relativi alle domande ancora in istruttoria e alle domande già valutate ma non ancora concesse, con le relative previsioni di concessione ed erogazione.

5. Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, la responsabilità finanziaria dell'Autorità di Gestione e della struttura affidante non supera l'importo impegnato a favore dello strumento finanziario nell'ambito del presente Accordo di finanziamento".

Art. 7 - Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate

1. Conformemente a quanto definito all'Art. 60 del Regolamento (UE) N. 2021/1060, la dotazione della Misura è investita secondo le regole della

gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria, nonché secondo modalità che consentano una mobilitazione immediata.

A tal fine, Finpiemonte opera nel rispetto della Convenzione Quadro, in particolare attenendosi alle disposizioni previste al Capo II.

2. Gli eventuali interessi maturati e le altre plusvalenze, al netto della ritenuta d'acconto, vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza della Misura e reimpiegati per lo stesso obiettivo o per la copertura dei costi o delle commissioni di gestione.

3. Finpiemonte garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.

Art. 8 - Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario

1. La Regione riconosce a Finpiemonte le commissioni di gestione dello strumento finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, basato sulla performance e nel rispetto dei vigenti parametri di

congruità adottati dalla Regione Piemonte.

2. Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 art. 68, par. 4.

3. L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti in € 255.000,00, pari al 2,00% dell'importo complessivo atteso delle erogazioni dei finanziamenti e dei contributi erogati ai destinatari finali.

4. Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione dello strumento finanziario nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generate dal sostegno del PR FESR allo strumento finanziario, in conformità di quanto disposto dall'art. 60, p. 2, del Regolamento UE 2021/1060.

5. Il pagamento verrà effettuato mediante autorizzazione della Regione al prelievo dal fondo a seguito della validazione della relativa dichiarazione di spesa che Finpiemonte deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno e, trattandosi di commissioni di gestione, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'importo del documento di spesa trasmesso all'AdG e alla struttura affidante da Finpiemonte per il

pagamento deve essere commisurato alla performance dello strumento finanziario. La dichiarazione deve contenere il documento analitico di performance del fondo, che dia evidenza delle erogazioni fatte (beneficiari e dettaglio delle erogazioni) e del rispetto della commissione di gestione, nella percentuale stabilita al comma 3 del presente articolo, nonché del rispetto dei massimali definiti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 art. 68, par. 4.

La determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo sarà adottata entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento fiscale giustificativo.

6. Ad integrazione della documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, alla scadenza del contratto di affidamento, Finpiemonte trasmette il documento analitico che dia evidenza degli elementi necessari per verificare il rispetto, in misura complessiva e considerando il totale degli importi erogati e dei corrispettivi liquidati, dei vigenti parametri di congruità adottati dalla Regione Piemonte.

Art. 9 - Disposizione di liquidazione dello

strumento finanziario compreso il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi durante e dopo il periodo di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1, lettere i) e l), dell'Allegato X

Regolamento (UE) 2021/1060

1. Il Fondo costituito da Finpiemonte per la gestione dello Strumento finanziario potrà subire incrementi o decrementi secondo quanto previsto dal Bando e dall'art. 17, comma 5, della Convenzione Quadro.

2. Considerata la natura rotativa della parte dello strumento finanziario destinata al sostegno dei prestiti, per effetto della quale il Fondo verrà rialimentato dal rimborso dei prestiti erogati, non è identificabile un termine di liquidazione dello Strumento finanziario.

3. Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

- le risorse restituite agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi

di gestione sostenuti, per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario e per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo Strumento finanziario risultante da interessi negativi, ove tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria ovvero da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria;

- le risorse restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità sono reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma per il quale erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione.

4. Finpiemonte è autorizzata alla gestione delle somme introitate di cui al comma 3 del presente articolo, utilizzando le medesime forme di sostegno previste all'articolo 4, comma 1, del presente

Accordo, avendo cura di procedere alle apposite registrazioni contabili.

5. La Regione riconosce a Finpiemonte una remunerazione sulla gestione degli impieghi di cui al comma 4 del presente articolo, tramite commissioni di gestione determinate nella medesima misura percentuale indicata all'articolo 8, comma 3, applicata alle erogazioni effettuate ai sensi del presente articolo. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

**Art. 10 - Condizioni di un eventuale ritiro totale
o parziale dei contributi dei programmi erogati**

1. In base all'andamento mensile ed all'analisi della Misura effettuata almeno una volta all'anno, valutato l'andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si potrà procedere alla variazione della dotazione in base ai dati effettivamente riscontrati.

2. Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso alla Misura, si potrà rimodulare la dotazione complessiva destinando la parte sottratta ad altre

iniziative su indicazione dell'Autorità di Gestione.

Art. 11 - Disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario

1. Finpiemonte svolgerà le attività elencate all'art. 1 in autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa e in osservanza delle vigenti Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati della Regione operanti in regime di "in house providing" strumentale. Finpiemonte assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Struttura affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le

interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

3. Finpiemonte dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

4. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.

5. Finpiemonte assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, e nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

6. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, Finpiemonte dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili

alle attività svolte da Finpiemonte in ragione del presente Accordo.

7. Finpiemonte assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi, di Finpiemonte, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 12 - Modalità di revisione dell'Accordo

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento o della Convenzione Quadro, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 13 - Durata dell'Accordo

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al 31/12/2033.

Art. 14 - Revoca dell'Accordo

1. Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 15 - Risoluzione dell'Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che

verrà concordato tra le Parti.

A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente Accordo è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi

degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente Accordo Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

**Art. 17 - Codice di comportamento e Piano
Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e

sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 18 - Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro, ove compatibile con la

normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

**Art. 19 - Repertorizzazione e registrazione in caso
d'uso**

1. Il presente Accordo è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente Accordo avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2023.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 20 - Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Settore Sviluppo energetico sostenibile

Il Dirigente

Elisa GUIOT

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

FINPIEMONTE S.P.A

Il Direttore Generale

Mario Nicola Francesco Alparone

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Allegato 1 – PIANO AZIENDALE

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

L'elevata inflazione, influenzata dai prezzi delle materie prime energetiche, e l'orientamento restrittivo della politica monetaria nei principali paesi hanno caratterizzato lo scenario internazionale nel 2024, insieme all'incertezza sull'evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Questi elementi hanno rallentato l'economia mondiale, con una crescita del PIL globale stimata al 3,4% nel 2024 e al 3,5% nel 2025.

Figura 1.

Crescita del PIL e scenari macroeconomici (variazioni percentuali, se non diversamente specificato)							
VOCI	Crescita			Previsioni OCSE		Revisioni (2)	
	2023	2024 2° trim. (1)	2024 3° trim. (1)	2024	2025	2024	2025
Mondo	3,2	–	–	3,2	3,3	0,1	0,1
Giappone	1,7	2,2	0,9	0,3	1,5	-0,2	0,1
Regno Unito	0,3	1,8	0,6	0,9	1,7	-0,2	0,5
Stati Uniti	2,9	3,0	2,8	2,8	2,4	0,2	0,8
Brasile	3,2	3,3	4,0	3,2	2,3	0,3	-0,3
Cina	5,2	4,7	4,6	4,9	4,7	0,0	0,2
India (3)	7,8	6,7	5,4	6,8	6,9	0,1	0,1
Russia	3,7	4,1	3,1	3,9	1,1	0,2	0,0
Area dell'euro	0,5	0,2	0,4	0,8	1,3	0,1	0,0

Fonte: per i dati sulla crescita, statistiche nazionali; per il PIL mondiale e le previsioni, OCSE, *OECD Economic Outlook*, dicembre 2024.

(1) Dati trimestrali. Per Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, variazioni percentuali sul periodo precedente, in ragione d'anno e al netto dei fattori stagionali; per gli altri paesi, variazioni sul periodo corrispondente. – (2) Punti percentuali; revisioni rispetto a OCSE, *OECD Economic Outlook, Interim Report*, settembre 2024. – (3) I dati effettivi e le previsioni si riferiscono all'anno fiscale con inizio ad aprile.

Il commercio internazionale di beni e servizi in volume, dopo l'incremento del 10,4% nel 2021, ha continuato a crescere nel 2024, sebbene a un ritmo più moderato, con un aumento previsto del 3,1%, seguito da un ulteriore incremento del 3,5% nel 2025.

In Cina, il PIL ha registrato una crescita del 4,5% nel 2024, sostenuta da misure di stimolo fiscale volte ad allentare i vincoli finanziari delle amministrazioni locali. Tuttavia, le prospettive rimangono incerte a causa delle persistenti sfide nel settore immobiliare e delle tensioni geopolitiche.

Negli Stati Uniti, l'economia ha mostrato una crescita del 2,8% nel 2024, trainata dalle esportazioni nette, mentre la domanda interna ha evidenziato segnali di debolezza. L'inflazione, sebbene in calo, è rimasta su livelli elevati, portando la Federal Reserve a mantenere una politica monetaria restrittiva.

Nell'area dell'euro, il PIL è cresciuto dello 0,8% nel 2024, con variazioni tra i principali paesi: Germania (+0,4%), Francia (+1,0%), Italia (+0,5%) e Spagna (+1,3%). L'inflazione ha mostrato un rallentamento, attestandosi al 2,5% nel 2024, grazie alla diminuzione dei prezzi energetici e alle misure di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea.

Il tasso di cambio euro/dollaro si è attestato a 1,06 nel 2024, con una previsione di lieve apprezzamento dell'euro nel 2025, raggiungendo 1,08, in linea con le aspettative di mercato e le condizioni economiche globali.

L'ECONOMIA ITALIANA

Panoramica

Nel terzo trimestre l'attività economica è rimasta invariata rispetto ai tre mesi precedenti. La domanda interna ha sostenuto l'andamento del PIL grazie alla crescita dei consumi delle famiglie e al contributo della variazione delle scorte, che hanno più che compensato la flessione degli investimenti. Il calo dell'accumulazione di capitale ha riguardato quasi tutte le principali componenti; in particolare, quella dei beni strumentali si è ridotta su base tendenziale per il quarto trimestre consecutivo.

Crescono gli investimenti in fabbricati non residenziali, che beneficiano della realizzazione delle opere connesse con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'interscambio con l'estero ha invece sottratto 0,7 punti percentuali alla crescita del PIL, a causa della netta contrazione delle esportazioni di beni e servizi e del forte aumento delle importazioni. Dal lato dell'offerta, il valore aggiunto ha continuato a scendere nell'industria in senso stretto (-1,0 per cento), mentre è lievemente salito nelle costruzioni e nei servizi (0,3 e 0,2 per cento, rispettivamente). Nel terziario sono proseguite in maniera più accentuata sia l'espansione nei servizi di commercio, trasporto e alloggio, sia la contrazione in quelli professionali; l'attività di mercato nel comparto immobiliare segna un calo per la prima volta dall'inizio del 2021.

Si è protratta, pur attenuandosi, la fiacchezza nella manifattura, mentre il valore aggiunto risulterebbe di nuovo in lieve aumento nelle costruzioni e nei servizi. Dal lato della domanda, il recupero delle esportazioni nette, dovuto a una diminuzione delle importazioni, si sarebbe accompagnato a una dinamica ancora tenue degli investimenti e a un'attenuazione del contributo dei consumi dopo il balzo del trimestre precedente.

L'indicatore Ita-coin, che misura la dinamica del prodotto depurata dalla volatilità congiunturale, si è mantenuto su valori prossimi allo zero nei mesi autunnali, confermando il proseguimento della debolezza dell'attività economica. In base alle proiezioni macroeconomiche più recenti, il PIL, cresciuto dello 0,5 per cento nel 2024 (dello 0,7, escludendo la correzione per le giornate lavorative), si espanderebbe in media all'1,0 per cento nel triennio 2025-27.

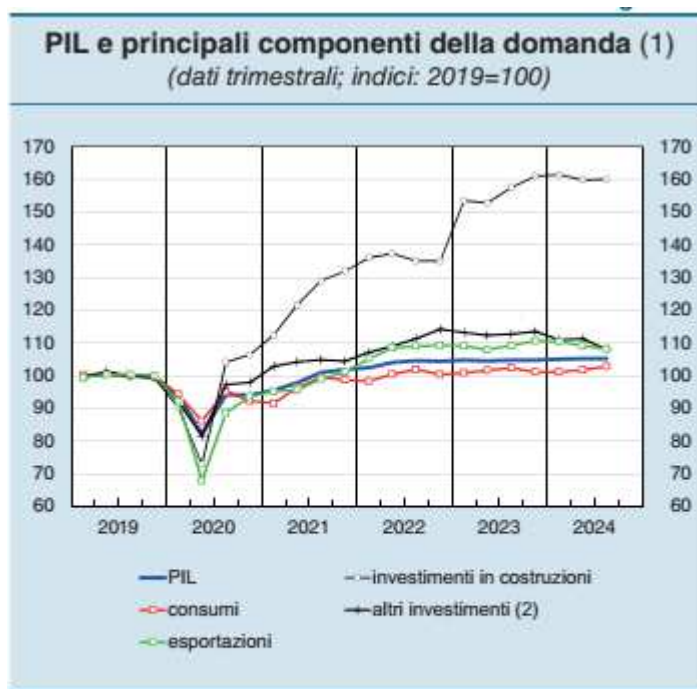


Figura 3.

PIL e principali componenti (1) (variazioni percentuali sul periodo precedente e punti percentuali)					
VOCI	2023	2024			
		4° trim.	1° trim.	2° trim.	3° trim.
PIL	0,7	0,0	0,3	0,2	0,0
Importazione di beni e servizi	-0,4	-1,1	-1,0	0,3	1,2
Domanda nazionale (2)	0,3	-0,9	0,1	0,7	0,7
Consumi nazionali	1,2	-1,2	0,0	0,6	1,0
spesa delle famiglie (3)	1,0	-1,7	0,2	0,6	1,4
spesa delle Amministrazioni pubbliche	1,9	0,3	-0,6	0,9	-0,2
Investimenti fissi lordi	8,5	1,5	-0,9	-0,4	-1,2
costruzioni	14,5	2,3	0,3	-1,0	0,2
beni strumentali (4)	2,3	0,7	-2,2	0,2	-2,9
Variazioni delle scorte (5)	-2,5	-0,3	0,3	0,3	0,2
Esportazioni di beni e servizi	0,8	1,3	-0,2	-1,2	-0,9
Esportazioni nette (6)	0,4	0,8	0,3	-0,5	-0,7

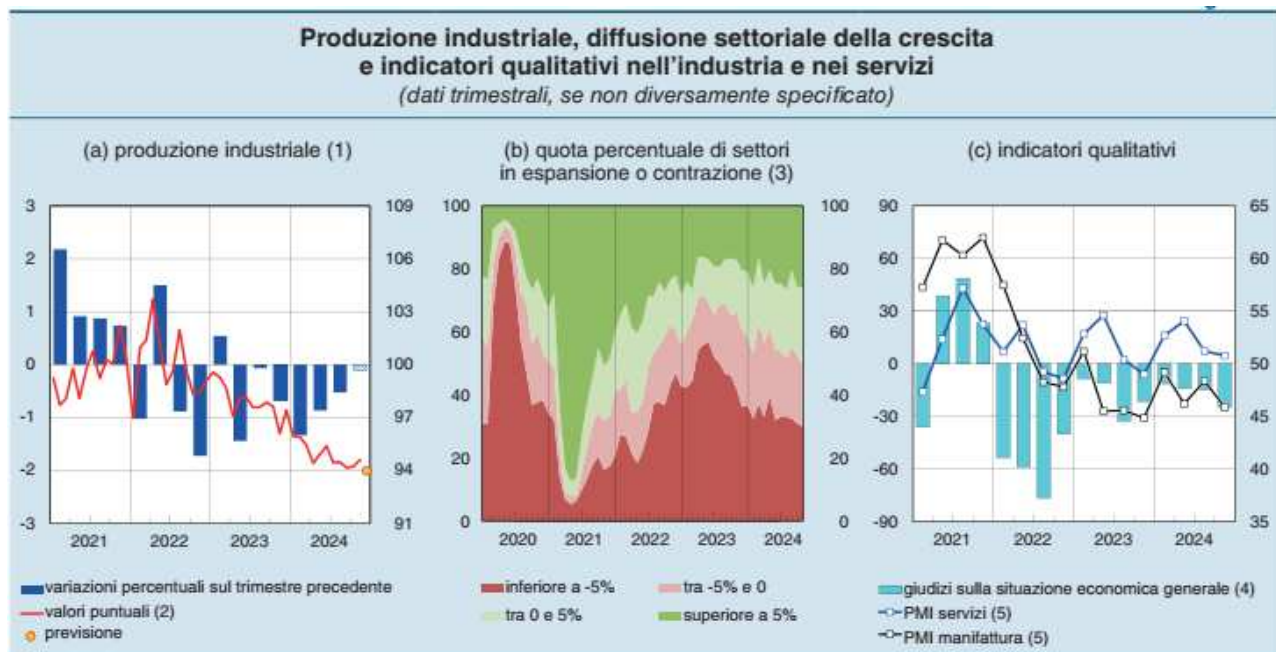
Fonte: Istat.

(1) Valori concatenati; i dati trimestrali sono destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi. – (2) Include la voce “variazione delle scorte e oggetti di valore”. –

(3) Include le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. – (4) Includono gli investimenti in impianti, macchinari e armamenti (di cui fanno parte anche i mezzi di trasporto), le risorse biologiche coltivate e i prodotti di proprietà intellettuale. – (5) Include gli oggetti di valore; contributi alla crescita del PIL sul periodo precedente; punti percentuali. – (6) Differenza tra esportazioni e importazioni; contributi alla crescita del PIL sul periodo precedente; punti percentuali.

Il mondo delle imprese

Nella media del bimestre ottobre-novembre la produzione industriale è aumentata dello 0,1 per cento rispetto all'estate. Per le componenti dei beni di consumo (soprattutto non durevoli), dei prodotti energetici e, in misura minore, di quelli strumentali si è registrata un'espansione, mentre la componente relativa ai beni intermedi è scesa. Riduzioni marcate hanno tuttavia riguardato nuovamente la fabbricazione dei mezzi di trasporto, che riflette la crisi del comparto nell'area dell'euro. Circa la metà dei settori è risultata in crescita a novembre nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente



(1) Dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi. Il cerchio giallo rappresenta la previsione per novembre 2024, l'ultima barra indica quella per il 3° trimestre. – (2) Dati mensili. Indice: 2021=100. Scala di destra. – (3) Dati mensili. La quota di settori in espansione o contrazione (a livello di classe Ateco) è calcolata sulla base dei tassi di crescita tendenziali delle medie mobili su 3 mesi degli indici settoriali di produzione industriale corretti per gli effetti di calendario. – (4) Saldo in punti percentuali tra le risposte "migliori" e "peggiori" al quesito sulle condizioni economiche generali (cfr. *Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita*, Banca d'Italia, Statistiche, 14 gennaio 2025). – (5) Dati trimestrali medi. Indici di diffusione relativi all'attività economica nel settore. Scala di destra.

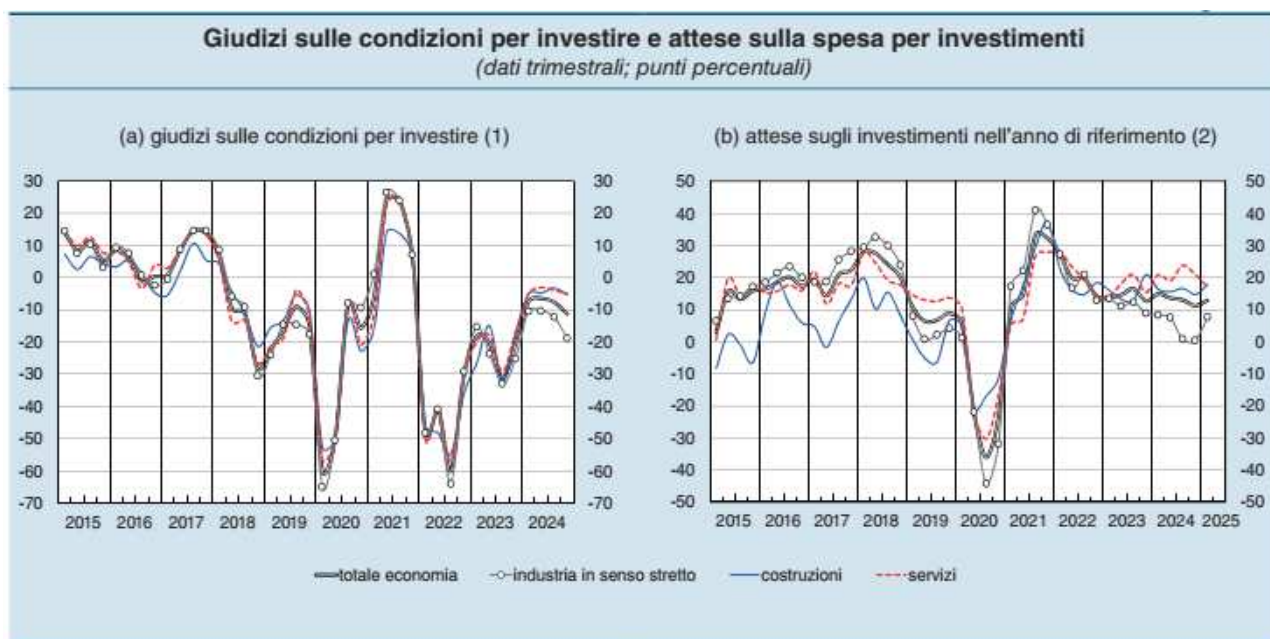
Nei mesi autunnali l'indice PMI per la manifattura è peggiorato, rimanendo al di sotto della soglia di espansione per il settimo trimestre consecutivo. Analoghi segnali di debolezza emergono dalle inchieste qualitative. Le imprese italiane riportano un progressivo deterioramento dei livelli di produzione e degli ordini, sia nei giudizi correnti sia nelle attese; il pessimismo è più marcato tra le aziende che producono beni intermedi e strumentali. La carenza della domanda, tanto domestica quanto estera, continua a essere indicata come il principale fattore che frena la produzione.

Complessivamente, le stime per dicembre – basate su un ampio insieme di indicatori quantitativi e qualitativi – suggeriscono una prosecuzione della fiacchezza dell'attività industriale in autunno: vi contribuisce la fiacchezza del ciclo manifatturiero nell'area dell'euro, in particolare in Germania.

Nei mesi autunnali gli indici PMI per il settore terziario prefigurano una crescita modesta dell'attività. Anche gli indicatori di fiducia relativi alle imprese che offrono servizi di mercato forniscono segnali di rallentamento, sia negli affari correnti sia negli ordini; sono invece positivi e in miglioramento i giudizi delle aziende del commercio al dettaglio. Le inchieste della Banca d'Italia condotte tra novembre e

dicembre dello scorso anno confermano l'indebolimento della domanda nel comparto.

Nel terzo trimestre gli investimenti sono diminuiti (-1,2 per cento), proseguendo la tendenza in atto dall'inizio dell'anno. Il calo ha riguardato tutte le principali componenti, ad eccezione delle costruzioni. In questo settore la marcata riduzione nel comparto abitativo è stata più che compensata dalla crescita in quello non residenziale, favorita dalla realizzazione dei progetti del PNRR. Gli investimenti in macchinari e attrezzature, in forte contrazione, hanno risentito della persistente fiacchezza del ciclo manifatturiero, nonché delle incertezze relative all'attuazione del piano Transizione 5.0. È tuttavia positivo, ma più contenuto nell'industria in senso stretto, il saldo tra la quota di aziende che si attendono per il 2025 un'espansione della spesa nominale per investimenti e quella delle imprese che ne indicano una riduzione. I giudizi sono più favorevoli nelle costruzioni, dove oltre la metà delle aziende prevede di beneficiare dei provvedimenti connessi con il PNRR.

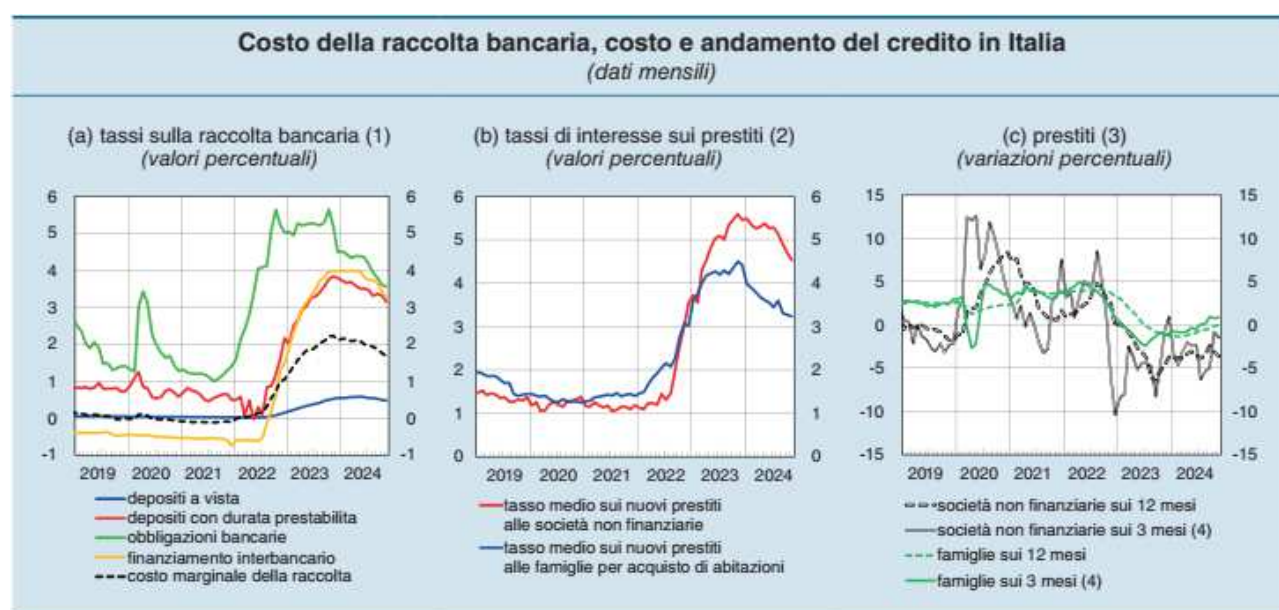


Fonte: *Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita*, Banca d'Italia, Statistiche, 14 gennaio 2025.

(1) Saldi tra giudizi di miglioramento e di peggioramento rispetto al trimestre precedente. – (2) Saldi tra attese di aumento e di diminuzione rispetto all'anno precedente. La prima indicazione delle attese sull'anno di riferimento viene rilevata nel 4° trimestre dell'anno precedente.

Mercato del credito

Tra agosto e novembre il costo marginale della raccolta bancaria è sceso di 26 punti base (all'1,7 per cento). Vi hanno contribuito il calo dei tassi sul mercato interbancario, il minore costo della raccolta obbligazionaria e la flessione del rendimento dei nuovi depositi con durata prestabilita; il tasso sui depositi in conto corrente, su cui la restrizione monetaria del periodo 2022-23 si era riflessa in misura contenuta, è rimasto invariato (0,5 per cento). La raccolta bancaria ha continuato a contrarsi (-2,2 per cento sui dodici mesi): il rimborso dei fondi TLTRO3 e il calo delle passività detenute da non residenti è stato solo in parte compensato dalla crescita delle altre fonti di finanziamento.



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bloomberg e ICE Bank of America Merrill Lynch.

(1) Il costo marginale della raccolta è calcolato come media ponderata del costo delle varie fonti di provvista delle banche, utilizzando come pesi le rispettive consistenze. Si tratta del costo che la banca sosterrrebbe per incrementare di un'unità il proprio bilancio, ricorrendo alle fonti di finanziamento in misura proporzionale alla composizione del passivo in quel momento. – (2) Valori medi. I tassi sui prestiti si riferiscono a operazioni in euro e sono raccolti ed elaborati secondo la metodologia armonizzata dell'Eurosistema. – (3) I prestiti includono le sofferenze e i pronti contro termine, nonché la componente di quelli non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati. Le variazioni percentuali sono calcolate al netto di riclassificazioni, variazioni del cambio, aggiustamenti di valore e altre variazioni non derivanti da transazioni. Le variazioni percentuali sui 3 mesi sono in ragione d'anno. – (4) I dati sono depurati dalla componente stagionale secondo una metodologia conforme alle linee guida del sistema statistico europeo.

La trasmissione del calo dei tassi ufficiali al costo del credito alle società non finanziarie è in linea con le regolarità storiche: tra agosto e novembre si sono ridotti i tassi di interesse sia sui nuovi prestiti bancari (4,5 per cento, da 5,1), rispecchiando il calo del tasso di riferimento privo di rischio, sia su quelli già in essere, per via dell'ampia quota di operazioni a tasso variabile.

Anche il costo medio dei nuovi mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è sceso (3,2 per cento, da 3,6), come quello del credito al consumo (8,5 per cento, da 8,8).

In novembre i prestiti alle imprese hanno continuato a ridursi, seppure in misura minore rispetto ad agosto (-1,5 per cento, da -5,3 sui tre mesi). La flessione – riconducibile principalmente alla quota dei rimborsi, elevata nel confronto storico – risulta più accentuata per le imprese con meno di 20 addetti e per il comparto della manifattura. Le banche italiane intervistate in settembre nell'indagine sul credito bancario nell'area dell'euro (Bank Lending Survey) hanno segnalato nel terzo trimestre un ulteriore lieve calo della domanda di prestiti da parte delle aziende, dovuto principalmente a un maggiore ricorso all'autofinanziamento; allo stesso tempo hanno riportato criteri di offerta invariati su livelli restrittivi.

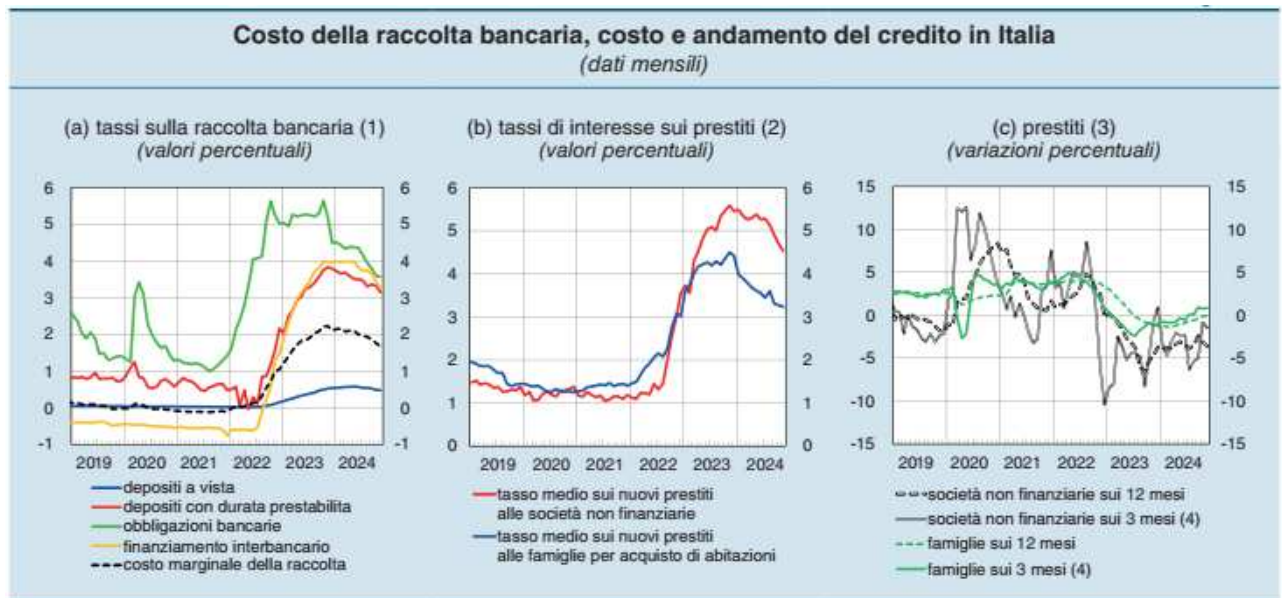
Per il quarto trimestre del 2024 gli intermediari si attendevano criteri stabili e una crescita della domanda di finanziamenti.

Le condizioni di accesso al credito rimarrebbero restrittive anche secondo l'Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita condotta dalla Banca d'Italia presso le imprese tra la fine di novembre e la metà di dicembre, in particolare per le aziende medio-piccole, e – secondo i dati dell'Istat – per quelle della manifattura e delle costruzioni.

In novembre i finanziamenti alle famiglie sono rimasti deboli, nonostante la leggera ripresa dei mutui e la crescita significativa del credito al consumo. Secondo quanto segnalato dagli intermediari italiani nella Bank Lending Survey, nel terzo trimestre l'aumento della richiesta di finanziamenti per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie avrebbe riflesso soprattutto la riduzione del livello generale dei tassi di interesse; i criteri di offerta per questi prestiti sono rimasti sostanzialmente immutati. Sulla base delle previsioni delle banche, nello scorcio del 2024 i criteri per la concessione di mutui si sarebbero lievemente allentati e la domanda di finanziamenti per l'acquisto di abitazioni sarebbe cresciuta.

Nel terzo trimestre del 2024 la persistente debolezza della domanda di credito delle aziende si è associata, per la prima volta negli ultimi dodici mesi, a rimborsi netti di titoli obbligazionari (per 1,8 miliardi di euro): il calo delle emissioni lorde è stato compensato solo in parte dalla riduzione dei rimborsi. Secondo dati preliminari di fonte Bloomberg, alla fine del 2024 le emissioni nette delle società non finanziarie sarebbero ulteriormente diminuite rispetto all'autunno. Il finanziamento netto mediante capitale di rischio è rimasto contenuto. Dall'inizio di

ottobre i rendimenti delle obbligazioni delle società non finanziarie italiane sono saliti di circa 6 punti base (al 3,7 per cento), in linea con l'aumento del tasso di riferimento privo di rischio.



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bloomberg e ICE Bank of America Merrill Lynch.

(1) Il costo marginale della raccolta è calcolato come media ponderata del costo delle varie fonti di provvista delle banche, utilizzando come pesi le rispettive consistenze. Si tratta del costo che la banca sosterrrebbe per incrementare di un'unità il proprio bilancio, ricorrendo alle fonti di finanziamento in misura proporzionale alla composizione del passivo in quel momento. – (2) Valori medi. I tassi sui prestiti si riferiscono a operazioni in euro e sono raccolti ed elaborati secondo la metodologia armonizzata dell'Eurosistema. – (3) I prestiti includono le sofferenze e i pronti contro termine, nonché la componente di quelli non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati. Le variazioni percentuali sono calcolate al netto di riclassificazioni, variazioni del cambio, aggiustamenti di valore e altre variazioni non derivanti da transazioni. Le variazioni percentuali sui 3 mesi sono in ragione d'anno. – (4) I dati sono depurati dalla componente stagionale secondo una metodologia conforme alle linee guida del sistema statistico europeo.

AGEVOLAZIONE PER L'ACCESSO AL FONDO PER IL TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE SOTTO IL PROFILO ENERGETICO

Nell'ambito del PR FESR 2021-2027, con riferimento alla Priorità II (Transizione ecologica e resilienza), obiettivo specifico RSO2.1 (Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e JTF), Azione II.2i.4 (Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente), è stata istituita la misura "Investimenti per il Teleriscaldamento Efficiente sotto il Profilo Energetico" (da ora TLRee).

Coerentemente con l'OS.RSO2.1, la finalità è l'efficientamento dei sistemi impiantistici per la climatizzazione in un contesto di riduzione dell'inquinamento atmosferico e climalterante, attraverso la costruzione, ampliamento o l'ammodernamento di impianti di teleriscaldamento alimentati o integrati da fonti rinnovabili e/o da calore di scarto (Direttiva UE 21012/2726). Gli interventi di nuova costruzione dovranno rispettare i requisiti della Direttiva UE 2023/179127 al 2050, mentre quelli di ampliamento ed ammodernamento dovranno soddisfare i medesimi requisiti al 2035.

La misura si rivolge alle Piccole, Medie e Grandi imprese, queste ultime inserite ai sensi dell'articolo 5, par.2, lett.b del Regolamento UE 2021/105828. La Misura interessa le Grandi Imprese su progetti di rilevanza strategica per rendere più impattanti i risultati rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale in applicazione del principio DNSH29 di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/85230 e del principio di immunizzazione degli effetti del clima di cui all'art. 73 lettera j) del Regolamento UE 2021/106031.

Nella fattispecie, la misura TLRee ha una dotazione di 12.750.000€ da destinarsi, ai sensi dell'art.58 par 5 del Regolamento UE 2021/1060, all'erogazione mediante uno strumento finanziario combinato, in parte secondo un fondo rotativo di finanza agevolata (da ora FRFA) finanziato con risorse pubbliche lasciando una quota parte all'intervento bancario, ed in parte mediante una sovvenzione a fondo perduto (da ora SFP).

L'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili. Dal punto di vista tecnico lo strumento finanziario è simile a quello introdotto con le misure per le azioni II.2i.2 (Efficientamento energetico nelle imprese) e II.2ii.2 (Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese).

Analisi del contesto

Anche in Piemonte si è confermato un ulteriore peggioramento del clima di fiducia e delle aspettative degli operatori economici nel corso del 2024, influenzando le decisioni di consumo e investimento dei residenti e delle imprese. Lo scenario economico internazionale e nazionale ha registrato un prolungato rallentamento della crescita, con effetti significativi anche sul contesto piemontese. La crescita complessiva dell'economia regionale nel 2024 è stata inferiore alle attese, confermando la tendenza già osservata nel 2023. Il prodotto regionale per il 2024 è stimato in crescita dello 0,3%, come previsto a inizio anno, ma con un ulteriore indebolimento della domanda interna.

Le altre componenti della domanda hanno mostrato un andamento simile: i consumi delle famiglie sono aumentati dello 0,75%, leggermente inferiore rispetto alla previsione di ottobre 2023 (0,80%), mentre la crescita dei consumi pubblici è rimasta molto bassa, attorno allo 0,15%. Gli investimenti fissi lordi, dopo una sostanziale stagnazione nel 2023 (+0,5%), hanno registrato una contrazione dello 0,9% nel 2024, in linea con le precedenti previsioni. Le esportazioni hanno continuato a rappresentare un elemento di resilienza, con una crescita del 2,1% nel 2024, superiore alla media nazionale dell'1,9%.

A conferma del rallentamento della crescita regionale, il mercato del lavoro ha registrato un incremento delle unità di lavoro totali pari allo 0,32% nel 2024, leggermente inferiore rispetto alle previsioni di ottobre (0,34%) e ancora inferiore al dato nazionale (0,42%). Il settore agricolo e quello delle costruzioni hanno continuato a mostrare un trend negativo, mentre il settore dei servizi ha registrato una crescita dello 0,70% e il manifatturiero dello 0,10%. Il 2024 ha quindi confermato un rallentamento dell'occupazione, con un impatto più marcato nel comparto delle costruzioni, che negli anni precedenti aveva sostenuto l'occupazione regionale.

Le prospettive per il triennio 2025-2027 continuano a delineare un quadro di crescita contenuta rispetto agli anni precedenti. La crescita del prodotto regionale è stimata in media allo 0,6% nel triennio, con una ripresa moderata della domanda interna (+0,55%). Gli investimenti fissi lordi, dopo la contrazione del 2024, mostrerebbero un recupero graduale con una crescita media dello 0,70% nel triennio, mentre le esportazioni dovrebbero aumentare a un tasso medio annuo del 3,1%.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro piemontese, le unità di lavoro totali

crescerebbero in media dello 0,55% nel periodo 2025-2027. Le unità di lavoro nell'industria in senso stretto crescerebbero dello 0,12%, mentre le costruzioni continuerebbero a registrare una dinamica negativa (-0,90% in media). Nei servizi, invece, si prevede una crescita delle unità di lavoro dello 0,88% in media.

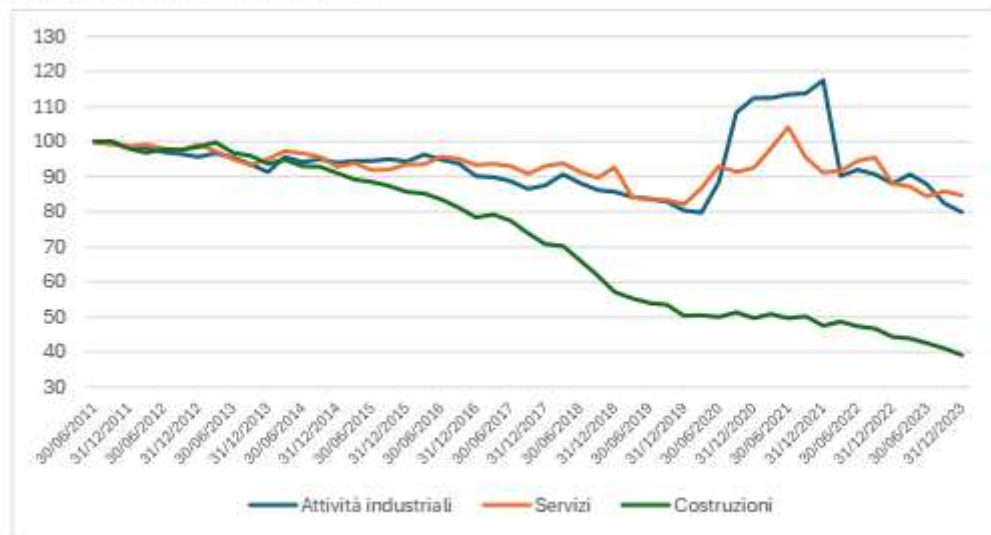
Il deflatore dei consumi, dopo l'incremento significativo del 6,3% nel 2022, si attesta a una crescita media del 2,4% nel triennio 2023-2025, confermando un rallentamento delle pressioni inflattive, seppur con un ritmo più graduale rispetto alle stime iniziali. L'incremento dei prezzi ha influenzato la dinamica del reddito disponibile delle famiglie, che ha mostrato solo un lieve recupero in termini reali. L'incertezza continua a caratterizzare le previsioni per il periodo post-2024, con il rischio di tensioni geopolitiche persistenti e di volatilità nei prezzi delle materie prime, in particolare quelle energetiche.

Il calo degli investimenti nel 2024 è stato coerente con la riduzione della domanda interna e con un contesto internazionale più sfavorevole per le imprese. Le condizioni di finanziamento si sono ulteriormente irrigidite a causa della crescita dei tassi di interesse e della maggiore avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari. In questo contesto, le politiche di incentivazione potrebbero contribuire a sostenere la ripresa degli investimenti, soprattutto per le imprese che si trovano ad affrontare difficoltà di liquidità legate alla crisi energetica. Risulta pertanto fondamentale sfruttare al meglio le opportunità di accesso al credito per evitare che la riduzione degli investimenti penalizzi ulteriormente la crescita economica regionale nel medio termine.

il settore finanziario e del credito

In Piemonte si segnalava, in particolare a partire dalla seconda crisi recessiva innescata dalla crisi finanziaria del biennio 2011-12, un rallentamento degli investimenti determinato dalle condizioni del ciclo economico oltre che dal clima di sfiducia degli operatori. Questo rallentamento, al netto della buona performance a partire dal 2015, non si è interrotto almeno fino al 2019, anno precedente allo scoppio della pandemia. Le condizioni del credito prima della pandemia segnavano un ulteriore momento di distensione, ma l'erogazione di prestiti, che ha avuto dal 2011 un andamento calante, non aveva ripreso tassi di crescita sostenuti. Poco prima dello scoppio della pandemia, il livello dei prestiti nel manifatturiero in Piemonte era inferiore del 19% circa rispetto al livello della

fine del 2011, per i servizi il 17% e per le costruzioni 48%.



Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati Banca d'Italia.

Dati Base dati statistica Banca d'Italia aggiornati al 31/12/2023; consultato il 14 giugno 2024.

Nello specifico, anche se tra il 2011 e il 2016 il calo degli impieghi ha coinvolto tutti i settori, il credit crunch si è manifestato con particolare riguardo nei settori più esposti alle due crisi recessive e in quei settori che già in partenza presentavano una maggiore percezione di rischio: il comparto industriale sia nella componente manifatturiera, che, soprattutto, nell'edilizia (rispettivamente -8,4% e -20,0%), oltre che il comparto delle micro e piccole imprese familiari (le famiglie produttrici -13,2%).

Il segnale di ripresa degli investimenti si indica a partire dalla seconda metà del 2020, nell'anno dell'esplosione pandemica, come indicato dalla ripresa del credito. Questa si è verificata essenzialmente per la necessità di ottenere risorse per il capitale circolante e la ristrutturazione del debito, ma con una significativa ripresa degli investimenti fissi lordi. A fine 2021, il livello degli impieghi nelle attività industriali superava del 45% il livello della fine del 2019. La dinamica evidenziata a partire dalla metà del 2020 e mantenutasi costante per tutto il 2021, sembra essersi attenuata nel 2022 con un rallentamento più intenso a partire dall'inizio del 2023, come confermato dal venir meno delle esigenze di capitale circolante e ristrutturazione del debito che hanno caratterizzato il periodo immediatamente successivo alla crisi pandemica.

Figura 14. La domanda di credito delle imprese - determinanti della domanda (negativa contrazione-positiva espansione) Nord Ovest



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia.

Nota: IFL: Investimenti Fissi Lordi, FCC: Finanziamento Capitale Circolante, Debt: Ristrutturazione Debito.

Dati "Risultati dell'indagine RBLIS" nell'ambito della pubblicazione Banca d'Italia N. 43 - La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale, Data pubblicazione: 28 dicembre 2023 (pubblicazione semestrale); consultato 14 giugno 2024.

Come si indica in Tabella, le variazioni cumulate delle consistenze degli impieghi nelle attività industriali sono rilevanti dopo il 2019. Anche nei servizi si indica una decisa ripresa degli impieghi tra il 2019 e il 2023, che in parte compensa il calo cumulato verificatosi tra il 2016 e il 2018. Il calo degli impieghi nel settore delle costruzioni, che non ha mai interrotto la caduta dal 2011, ha visto un calo meno intenso rispetto ai periodi precedenti a partire dal 2019. Al credit crunch seguito alla seconda recessione del 2011-12 quindi, che aveva ridotto considerevolmente le richieste di prestiti per investimenti fissi, è seguita una ripresa con la pandemia, dove gli impieghi, di considerevole entità, hanno coinvolto sia i settori della manifattura che dei servizi robusta almeno fino al 2022, attenuatasi lievemente nel 2023

	Famiglie consumatrici	Società non finanziarie	Attività industriali	Servizi	Costruzioni	Società finanziarie diverse da istituzioni finanziarie monetarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie produttrici (fino a 5 addetti)
2011-2016	4,2	-8,3	-8,4	-5,4	-20,0	1,7	-23,3	-13,3
2016-2019	4,7	-14,8	-10,8	-12,0	-35,7	6,2	-10,4	-8,4
2019-2023	6,9	-0,8	-0,7	3,1	-22,3	18,1	-23,1	-8,4

Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati Banca d'Italia (BDS).

Dati Base dati statistica Banca d'Italia aggiornati al 31/12/2023; consultato 14 giugno 2024.

La contrazione degli impieghi è risultata marcata per le piccole imprese tra il 2011 e il 2016 e, anche se con minore intensità, tra il 2016 e il 2019. Sono tra quelle che hanno visto una ripresa meno intensa tra il 2019 e il 2021 (+0,6 cumulato), significativamente inferiore alle imprese di maggiori dimensioni nel medesimo periodo. Similarmente, le imprese di piccole dimensioni sembrano aver risentito maggiormente del rallentamento della dinamica degli impieghi, che ha caratterizzato per questa tipologia di imprese tutto il 2022 e il 2023.



Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati Banca d'Italia (BDS).

Dati Base dati statistica Banca d'Italia aggiornati al 30/03/2024; consultato 14 giugno 2024.

La dinamica dei prestiti alle imprese, come indicato dai dati Banca d'Italia, in rallentamento già del secondo semestre del 2021 è stata quindi caratterizzata da un diminuito dei finanziamenti principalmente alle aziende di minori dimensioni e quelli alle costruzioni. Il calo per l'industria è determinato essenzialmente del rimborso da parte delle società italiane del gruppo Stellantis della linea garantita da SACE. Senza tenere conto di questo fenomeno, di pertinenza del settore dei mezzi di trasporto, il credito alla manifattura sarebbe ancora aumentato, di circa il 12 per cento, in misura superiore a quella della fine del 2021.

Struttura dello Strumento Finanziario e modalità di attuazione

Nell'ambito del PR FESR 2021-2027, con riferimento alla Priorità II (Transizione ecologica e resilienza), obiettivo specifico RSO2.1 (Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e JTF), Azione II.2i.4 (Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente), è stata istituita la misura "Investimenti per il Teleriscaldamento Efficiente sotto il Profilo Energetico" (TLRee).

I destinatari finali sono le micro, piccole e grandi imprese. La dotazione finanziaria è di 12.750.000€.

Queste le caratteristiche principali dello strumento:

FONDO	Fondo Europeo di Sviluppo regionale 2021-2027
PRIORITÀ	<i>II. Transizione ecologica e resilienza</i>
OBIETTIVO SPECIFICO	<i>RSO2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e JTF</i>
AZIONE	<i>II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente</i>
TITOLO MISURA	Investimenti per teleriscaldamento efficiente sotto il profilo energetico
OBIETTIVI DELLA MISURA	Il Teleriscaldamento efficiente rappresenta per il territorio regionale una priorità strategica volta all'efficientamento dei sistemi impiantistici per la climatizzazione in un contesto di riduzione dell'inquinamento atmosferico e climalterante. L'azione sostiene la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento efficienti, di cui alla Direttiva 2012/27/UE e alla Direttiva 2023/1791/UE, attraverso la costruzione o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento alimentati o integrati da fonti rinnovabili e/o da calore di scarto. La Misura interessa anche le Grandi Imprese su progetti di rilevanza strategica per rendere più impattanti i risultati rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale in applicazione del principio DNSH di cui all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e del principio di immunizzazione degli effetti del clima di cui all'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060.
INTERVENTI AMMISSIBILI	La Misura prevede le seguenti tipologie di interventi ammissibili: .nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento

I	efficienti; .ampliamento di sistemi di teleriscaldamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti; .ammodernamento di centrali di generazione a servizio del teleriscaldamento al fine di rendere efficiente il relativo sistema di teleriscaldamento esistente. Se l'alimentazione dei sistemi di generazione di energia termica è prevista a biomassa, gli interventi non potranno essere situati in zone del territorio regionale critiche per la qualità dell'aria. Nel caso in cui si utilizzi del calore di scarto quest'ultimo non potrà derivare da produzione termoelettrica. Gli interventi di cui alla lettera a) dovranno rispettare i requisiti al 2050 di cui Direttiva UE 2023/1791. Gli interventi di cui alla lettera b) e c) dovranno rispettare i requisiti al 2035 di cui Direttiva UE 2023/1791. Sarà data priorità agli interventi che comportano elevati risparmi di energia primaria fossile. A condizione che l'intervento non comporti un aumento del consumo di energia da fonti fossili, saranno sostenuti interventi di estensione della rete e di potenziamento/ammodernamento di impianti di teleriscaldamento esistenti, compresi quelli cogenerativi alimentati da fonti fossili, con l'inserimento di sezioni a fonti rinnovabili (ad es. energia solare, dell'ambiente, geotermica e biomasse), di sezioni di recupero del calore di scarto e/o di sistemi di accumulo. Sono esclusi gli investimenti su nuovi sistemi di generazione/cogenerazione del calore alimentati a fonti fossili. Per quanto riguarda l'utilizzo delle biomasse, sarà data priorità a sistemi alimentati da filiere corte forestali e/o agricole locali. Ai fini del rispetto del principio del DNSH, saranno ammissibili soltanto gli interventi che garantiscono l'applicazione di protocolli di progettazione che contemplano le best practice citate a livello comunitario o l'applicazione delle tecnologie BAT disponibili per impianti di piccola/media taglia sulla base di documenti di riferimento comunitari disponibili. Il sostegno agli interventi è assicurato esclusivamente alle iniziative individuate attraverso un piano di esercizio con
---	--

	previsione venticinquennale, che dimostri la fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento alla riduzione dei consumi di energia fossile e delle emissioni inquinanti e climalteranti globali del sistema.
BENEFICIARI	Il beneficiario è l'organismo di attuazione dello strumento finanziario, ai sensi dell'art. 2 par.22 del Reg. 2021/1060
DESTINATARI	Piccole, Medie e Grandi Imprese ai sensi dell'art. 5, par.2, lett. b del Reg. 2021/1058, in forma singola o associata, in qualità di proprietari, realizzatori o gestori della rete di teleriscaldamento o della centrale di produzione di energia termica. In relazione alla dimensione dell'impresa il bando stabilirà differenti requisiti minimi di ammissibilità e/o target energetico-ambientali da conseguire. Possono richiedere l'agevolazione le imprese identificabili "non in difficoltà" che possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal bando.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 12.750.000. I prodotti finanziari previsti sono prestiti e sovvenzioni.
PROCEDURE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE	La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello nel rispetto di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027", approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR del 5/10/2023.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ' AGEVOLAZIONE	L'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento, mediante sovvenzione e strumento finanziario. Nel caso delle Piccole imprese il finanziamento sarà pari almeno al 65% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 35% del valore del progetto in termini di costi ammissibili. Nel caso delle Medie imprese il finanziamento sarà pari almeno al 75% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 25% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

	Nel caso delle Grandi imprese il finanziamento sarà pari almeno al 85% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 15% del valore del progetto in termini di costi ammissibili. Per tutte le tipologie di impresa, l'importo minimo di spesa ammissibile ad agevolazione è pari a 100.000,00 € mentre l'importo massimo ammissibile è pari a 5.000.000,00 €.
SETTORI DI INTERVENTO	055 Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita

Risultati Attesi e Indicatori di Performance

Tenuto conto del contesto economico, come descritto sopra, con particolare attenzione al contesto finanziario e del credito, della incertezza ancora presente e della politica monetaria restrittiva, si forniscono di seguito alcune considerazioni in merito all'importo destinato alla misura.

Considerando che la misura in esame è la prima che si rivolge al teleriscaldamento efficiente in Piemonte, e che non si trovano esperienze simili, la valutazione si basa esclusivamente sulle ipotesi valutative giustificate nelle diverse sezioni.

In ottemperanza al requisito dell'Art. 58 del Regolamento UE 2021/106032, sulla base dei risultati ottenuti nelle simulazioni di seguito descritte e motivate, sia in termini di effetto leva sia in termini di valore aggiunto ed intensità di aiuto ai destinatari finali, si ritiene che la costruzione di uno strumento finanziario di finanza agevolata che vede la compartecipazione di risorse private e di un prestito finanziato con risorse pubbliche, affiancato da una sovvenzione, il tutto mediante un fondo rotativo, *possa essere sufficientemente attrattiva* e che la dotazione proposta sia adeguata agli scopi della misura, come viene spiegato dettagliatamente nelle sezioni successive, nell'orizzonte temporale di questa programmazione, sia in termini di benefici diretti sia indiretti. Per tale misura, rivolta alle micro-piccole-medie imprese, che si indirizza a sostenere operazioni di investimento per nuova costruzione, ampliamento o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficienti, ci si attende che possa attrarre un livello adeguato di domanda e fornire un adeguato impulso agli investimenti.

La prima ipotesi che si introduce riguarda possibili di configurazioni di ripartizione della dotazione per le tre tipologie d'impresa.

Ipotesi di ripartizione della dotazione finanziaria rispetto alle tipologie d'impresa.

Identificativo	PI	MI	GI	Denominazione
A	33,3%	33,3%	33,3%	Equipartizione
B	50%	30%	20%	Concentrazione PI
C	50%	20%	30%	
D	30%	50%	20%	Concentrazione MI
E	20%	50%	30%	
F	30%	20%	50%	Concentrazione GI
G	20%	30%	50%	

Sono state specificate quattro famiglie di ripartizione.

La prima, denominata "Equipartizione", assume che la dotazione venga ripartita in quote identiche per le tre tipologie d'impresa.

La seconda famiglia, denominata "Concentrazione PI", prevede che metà delle risorse venga destinata alle PI mentre la restante parte si assume ripartita tra MI e GI: nel caso B la ripartizione è più rivolta alle MI (30%) con un residuo sulle GI (20%), nel caso C la ripartizione è più rivolta alle GI (30%) con un residuo alle MI (20%).

La terza famiglia, denominata "Concentrazione MI", prevede che metà delle risorse venga destinata alle MI mentre la restante parte si assume ripartita tra PI e GI: nel caso D la ripartizione è più rivolta alle PI (30%) con un residuo sulle GI (20%), nel caso E la ripartizione è più rivolta alle GI (30%) con un residuo alle PI (20%).

Infine, la quarta famiglia, denominata "Concentrazione GI", prevede che metà delle risorse venga destinata alle GI mentre la restante parte si assume ripartita tra PI e MI: nel caso F la ripartizione è più rivolta alle PI (30%) con un residuo sulle MI

(20%), nel caso G la ripartizione è più rivolta alle MI (30%) con un residuo alle PI (20%). Nel complesso si terrà conto di sette ipotesi di ripartizione della dotazione finanziaria.

In base a quanto riportato nella Scheda di Misura, sono note le quote massime di destinazione al FRFA per tipologia d'impresa e minime alla SFP. Nella valutazione che segue sono stati assunti i livelli proposti per valutare la massima capacità della misura.

Tabella 11. Quote del contributo al FRFA ed alla SFP per tipologia di impresa.

Tipologia d'impresa	Contributo FRFA alle Spese Ammissibili	Contributo SFP
PI	65%	35%
MI	75%	25%
GI	85%	15%

La misura prevede che il FRFA sia affiancato da un intervento bancario (da ora BNK) ma non si esplicitano le proporzioni tra le due fonti di finanziamento. Ai fini di simulazione si è assunto che il valore del finanziamento sia sostenuto al 70% mediante FRFA ed al 30% mediante BNK. Questa ipotesi è piuttosto comune e più volte impiegata anche per la valutazione di altre misura della precedente e corrente programmazione. In seguito, per maggior completezza, nella stima degli indicatori e degli effetti si riportano anche i risultati aggregati di due diverse soluzioni di intervento: "FRFA:60/BNK:40" e "FRFA:80/BNK:20".

Combinando questi parametri si procede alla simulazione di un gruppo di configurazioni rappresentati nella seguente tabella:

	HP Simulazione	HP Riparto Dotazione (1) Ripartizione Linee	(2) Contributo Fondo Rotativo di Finanza Agevolata alle Spese Ammissibili	(3) Contributo Sovvenzione a Fondo Perduto	(2.1) Partecipazione Risorse Pubbliche FESR	(2.2) Partecipazione Risorse Private Bancarie
Conf. 1	PI.A	A 33,3%	65%	35%	70%	30%
	MI.A	A 33,3%	75%	25%	70%	30%
	GI.A	A 33,3%	85%	15%	70%	30%
Conf. 2	PI.B	B 50%	65%	35%	70%	30%
	MI.B	B 30%	75%	25%	70%	30%
	GI.B	B 20%	85%	15%	70%	30%
Conf. 3	PI.C	C 50%	65%	35%	70%	30%
	MI.C	C 20%	75%	25%	70%	30%
	GI.C	C 30%	85%	15%	70%	30%
Conf. 4	PI.D	D 30%	65%	35%	70%	30%
	MI.D	D 50%	75%	25%	70%	30%
	GI.D	D 20%	85%	15%	70%	30%
Conf. 5	PI.E	E 20%	65%	35%	70%	30%
	MI.E	E 50%	75%	25%	70%	30%
	GI.E	E 30%	85%	15%	70%	30%
Conf. 6	PI.F	F 30%	65%	35%	70%	30%
	MI.F	F 20%	75%	25%	70%	30%
	GI.F	F 50%	85%	15%	70%	30%
Conf. 7	PI.G	G 20%	65%	35%	70%	30%
	MI.G	G 30%	75%	25%	70%	30%
	GI.G	G 50%	85%	15%	70%	30%

Si riportano di seguito le simulazioni di impatto dello strumento finanziario. Per poter analizzare i risultati in modo agevole sono state derivate quattro tavole contabili. La prima è riferita all'ipotesi "Equidistribuzione" prima descritta, la seconda all'ipotesi "Concentrazione PI", la terza all'ipotesi "Concentrazione MI" e la quarta all'ipotesi "Concentrazione GI".

Nel dettaglio le tavole si compongono di alcune sezioni. La prima sezione riporta i Parametri di Simulazione delle configurazioni in esame. A questa segue la sezione della Composizione delle Risorse. Le ultime due sezioni riguardano i Benefici Diretti ed Indiretti in termini di imprese e crescita occupazionale. Ciascuna configurazione di ipotesi valutative viene anche confrontata con uno strumento di pura sovvenzione a fondo perduto.

	HP Simulazione	(1) Ripartizione Linee	(2) Contributo Fondo Rotativo di Finanza Agevolata alle Spese Ammissibili	(3) Contributo Sovvenzione a Fondo Perduto	- (2.1) Partecipazione Risorse Pubbliche FESR	- (2.2) Partecipazione Risorse Private Bancarie	(f) Investimenti (a)*(1)/(2*2.1+3)	- (c.2) Risorse Private (2)*(2.2)*(f)	(g.2) Attivazione (a)/(f)	(o) Equivalente Sovvenzione Lordo Medio (ESL % = n/m)	(p) Leverage (h)/(i.1)	(r) Valore Aggiunto (+q)/i.1	(s) Numero di imprese che ricevono sostegno (m/5 mln)	Numero imprese in caso di sovvenzione
Conf. 1	PI.A	33%	65%	35%	70%	30%	5.279.503	1.029.503	77%	6,49	3,57	4,64	1	1
	MI.A	33%	75%	25%	70%	30%	5.483.871	1.233.871	77%	7,48	3,57	4,64	1	1
	GI.A	33%	85%	15%	70%	30%	5.704.698	1.454.698	77%	8,48	3,57	4,64	1	1
Conf. 2	PI.B	50%	65%	35%	70%	30%	7.919.255	1.544.255	78%	6,49	3,57	4,64	2	1
	MI.B	30%	75%	25%	70%	30%	4.935.484	1.110.484	78%	7,48	3,57	4,64	1	1
	GI.B	20%	85%	15%	70%	30%	3.422.819	872.819	78%	8,48	3,57	4,64	1	1
Conf. 3	PI.C	50%	65%	35%	70%	30%	7.919.255	1.544.255	78%	6,49	3,57	4,64	2	1
	MI.C	20%	75%	25%	70%	30%	3.290.323	740.323	78%	7,48	3,57	4,64	1	1
	GI.C	30%	85%	15%	70%	30%	5.134.228	1.309.228	78%	8,48	3,57	4,64	1	1
Conf. 4	PI.D	30%	65%	35%	70%	30%	4.751.553	926.553	78%	6,49	3,57	4,64	1	1
	MI.D	50%	75%	25%	70%	30%	8.225.806	1.850.806	78%	7,48	3,57	4,64	2	1
	GI.D	20%	85%	15%	70%	30%	3.422.819	872.819	78%	8,48	3,57	4,64	1	1
Conf. 5	PI.E	20%	65%	35%	70%	30%	3.167.702	617.702	77%	6,49	3,57	4,64	1	1
	MI.E	50%	75%	25%	70%	30%	8.225.806	1.850.806	77%	7,48	3,57	4,64	2	1
	GI.E	30%	85%	15%	70%	30%	5.134.228	1.309.228	77%	8,48	3,57	4,64	1	1
Conf. 6	PI.F	30%	65%	35%	70%	30%	4.751.553	926.553	77%	6,49	3,57	4,64	1	1
	MI.F	20%	75%	25%	70%	30%	3.290.323	740.323	77%	7,48	3,57	4,64	1	1
	GI.F	50%	85%	15%	70%	30%	8.557.047	2.182.047	77%	8,48	3,57	4,64	2	1
Conf. 7	PI.G	20%	65%	35%	70%	30%	3.167.702	617.702	77%	6,49	3,57	4,64	1	1
	MI.G	30%	75%	25%	70%	30%	4.935.484	1.110.484	77%	7,48	3,57	4,64	1	1
	GI.G	50%	85%	15%	70%	30%	8.557.047	2.182.047	77%	8,48	3,57	4,64	2	1

Come si può osservare, le sette configurazioni generano un volume di investimenti simile.

Sommando gli investimenti per tipologia d'impresa in ciascuna configurazione, il loro ammontare va da un minimo di 16.277.557€ della Conf. 2 generato da un contributo BNK di 3.527.557€ e di 8.230.967€ a carico FRFA-FESR a cui si aggiungono 4.519.033€ di SFP, ad un massimo di 16.660.233€ della Conf. 7 generato da un contributo BNK di 3.910.233€ e di 9.123.876€ a carico FRFA-FESR a cui si aggiungono 3.626.124€ di SFP. In particolare, come verificabile nelle tavole contabili seguenti, questi investimenti si generano a partire dalla dotazione iniziale di 12.750.000€ ripartiti fra le tipologie d'impresa a seconda dell'ipotesi considerata, sia tenendo conto dell'agevolazione sia includendo il contributo in sovvenzione. Inoltre, a seconda dell'intensità d'intervento del FRFA si può valutare il contributo

privato BNK che, mediamente, ammonta a circa 3,7mln€. Questi valori saranno tanto minori quanto maggiore sarà il contributo del FRFA, che riduce quello dell'intervento privato BNK.

In ogni caso, le differenze non variano sensibilmente: nel caso "FRFA:80/BNK:20" gli investimenti vanno dal minimo di 14.899.875€ generato da un contributo BNK di 2.149.845€ e di 8.599.501€ a carico FRFA-FESR a cui si aggiungono 4.150.499€ di SFP, al massimo di 15.111.757€ generato da un contributo BNK di 2.361.757€ e di 9.447.029€ a carico FRFA-FESR a cui si aggiungono 3.302.971€ di SFP; nel caso "FRFA:60/BNK:40" gli investimenti vanno dal minimo di 17.942.787€ generato da un contributo BNK di 5.192.787€ e di 7.789.180€ a carico FRFA-FESR cui si aggiungono 4.960.820€ di SFP, ai 18.569.323€ con contributo BNK di 5.819.323€ e di 8.728.984 a carico FRFA-FESR cui si aggiungono 4.021.016€ di SFP. Chiaramente, i valori maggiori entro ogni configurazione si hanno laddove c'è maggior concentrazione di imprese. Ad esempio, nella Conf.7 la maggior concentrazione si ha sulle GI, quindi questa linea sviluppa il maggior volume di investimenti (8.557.047€) rispetto alle MI (4.935.484€) e PI (3.167.702€). Non deve poi sorprendere che nella Conf. 1, di "Equidistribuzione", vi siano delle minime differenze fra le tre tipologie d'impresa: ciò è dovuto al contributo specifico del FRFA, che si differenzia tra PI, MI e GI, infatti la Scheda di Misura attribuisce il finanziamento con FRFA alle PI al più al 65%, alle MI al 75% ed alle GI all'85%. Medesime valutazioni si possono esprimere per il contributo BNK e, di conseguenza, alla SFP.

Rapportando ora il volume di risorse FESR appostate al volume degli investimenti generati si calcola l'attivazione. Mediamente l'attivazione è pari al 77%, il cui valore reciproco (i.e. dotazione su investimenti) vale circa 129% ad indicare che 100€ di dotazione pubblica si generano 129€ di investimenti. Nel caso "FRFA:80/BNK:20" ogni 100€ di dotazione si generano tra i 117€ ed i 119€ di investimenti, mentre nel caso nel caso "FRFA:60/BNK:40" ogni 100€ di dotazione si generano tra i 141€ ed i 146€ di investimenti.

Livello di leva finanziaria e cofinanziamento.

Il leverage valuta il rapporto delle risorse FRFA, che comprende sia risorse PR FESR sia risorse BNK, sulla quota UE di medesima fonte e risulta pari a 3,57 per tutte le simulazioni: nel caso "FRFA:80/BNK:20" si ha un valore pari a 3,13, mentre nel caso nel caso "FRFA:60/BNK:40" si ha un valore pari a 4,17.

Il valore aggiunto si comporta allo stesso modo dell'ESL e risulta pari a 4,64 per tutte le simulazioni essendo definito come la somma del valore attuale netto del rimborso del prestito e delle risorse PR FESR sulla quota relativa quota di cofinanziamento UE: nel caso "FRFA:80/BNK:20" e nel caso nel caso "FRFA:60/BNK:40" si ottengono i medesimi valori.

La Scheda di Misura propone che, indipendentemente dalla tipologia di impresa, l'importo massimo ammissibile di spesa agevolabile sia pari a 5 mln€. Sommando il valore delle risorse PR FESR destinate al FRFA, il valore del contributo privato BNK e l'importo della sovvenzione SFP si calcola il totale delle risorse impiegabili. Dividendo questo valore per il massimo della spesa ammissibile si possono calcolare i benefici diretti, cioè il numero di imprese che ricevono un sostegno, che può essere anche inteso come il numero di progetti. Si stima così che la misura possa sostenere al più 4 progetti di massima portata (5 mln€). Infatti, ad eccezione della Conf. 1 di "Equidistribuzione", che stima un progetto per ogni tipologia di impresa e quindi esprimendo una capacità di 3 progetti, tutte le altre configurazioni stimano 4 progetti. Entro ogni configurazione il numero massimo di progetti è stimato in 2 unità, a seconda di dove si suppone avvenga la maggior concentrazione nella ripartizione delle risorse. Risultati simili si ottengono nel caso "FRFA:80/BNK:20" e nel caso nel caso "FRFA:60/BNK:40". Chiaramente, minore è il valore dei progetti maggiore sarà il beneficio diretto inteso come numero di imprese che possono essere sostenute. Ad esempio, ipotizzando un valore medio di spese ammissibili pari ad 1 mln€, si stima la possibilità di sostenere 16 progetti, che diventano 32 se si ipotizza un importo medio ammissibile di 500.000€. Dunque, se assumiamo il valore minimo di spesa ammissibile ad agevolazione pari a 100.000€, come descritto nella Scheda di Misura, il numero di imprese che possono ricevere sostegno cresce a circa 165. Ipotizzando che ogni progetto possa avviare 5 posizioni occupazionali, si può conseguentemente stimare la crescita occupazionale, come riportato nel dettaglio delle tavole seguenti.

Tutte le simulazioni sono state confrontate con uno strumento di pura sovvenzione a fondo perduto che, come si evince dal dettaglio delle tavole contabili della Valutazione Ex ante, esplica un leverage pari a meno della metà (1,22) di quello ottenibile con lo strumento combinato (3,57), così come il valore aggiunto che si attesta a 2,05 contro 4,64 dello strumento combinato. Risultati identici si ottengono nel caso "FRFA:80/BNK:20" e nel caso nel caso "FRFA:60/BNK:40".

Inoltre, offrire una pura sovvenzione a fondo perduto non sarebbe più efficace nemmeno in riferimento al numero di progetti sostenibili, che sarebbe sempre pari alle tre unità per qualsiasi configurazione attribuendo un progetto a ciascuna tipologia di impresa. Infine, a seguito della stima dei benefici indiretti come effetto rotativo ad un ciclo, il numero di progetti sostenibili può diminuire laddove per le tipologie d'impresa a cui si attribuiscono meno risorse nella ripartizione della dotazione complessiva. D'altra parte, l'offerta di una pura sovvenzione a fondo perduto eliminerebbe i vantaggi della rotatività della misura riducendo così il potenziale di beneficio nel tempo.

Conclusioni

L'intervento dell'Azione II.2i.4 è finalizzato a finanziare con 12.750.000 mln€ investimenti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di teleriscaldamento secondo la priorità strategica regionale volta all'efficientamento dei sistemi impiantistici per la climatizzazione in un contesto di riduzione dell'inquinamento atmosferico e climalterante.

La misura si compone di tre linee: piccole imprese (PI), medie imprese (MI) e grandi imprese (GI). Le tre linee finanziano il 100% dei costi ammissibili dell'investimento mediante strumento finanziario combinato, cioè composto da un prestito di finanza agevolata secondo un fondo rotativo ed una sovvenzione a fondo perduto. In relazione alla dimensione d'impresa, il bando stabilirà differenti requisiti minimi di ammissibilità e/o target energetico-ambientali da conseguire.

La Scheda di Misura stabilisce delle quote di intervento al finanziamento agevolato delle spese ammissibili. Per le PI il finanziamento sarà almeno pari al 65%, per le MI sarà almeno pari al 75% e per le GI sarà almeno pari all'85%: le rispettive restanti quote sono finanziate con un finanziamento a fondo perduto. In termini relativi, quindi, la maggiore forza della sovvenzione si ha per le imprese di minori dimensioni che, rispetto a quelle di dimensioni maggiori, trovano spesso più difficoltà d'accesso al credito. Pertanto, la misura si presenta come attrattiva anche per le imprese di minor dimensione che potrebbero incontrare maggiori difficoltà a soddisfare gli obiettivi ambientali strategici per la Regione Piemonte.

In questa direzione, la Scheda di Misura propone un importo minimo di 100.000€ ammissibile all'agevolazione ed un importo massimo di 5.000.000€ indipendentemente dalla dimensione d'impresa. Differentemente da altre misure, la Scheda di Misura non propone quote esplicite d'intervento pubblico e privato, di natura bancaria, quindi nelle simulazioni discusse è stata assunta un'ipotesi standard che consiste nel supporre che l'importo minimo di finanziamento sia al 70% sostenuto con risorse PR FESR mentre il restante 30% deve essere predisposto da un intervento bancario. Aumentando o diminuendo l'intervento PR FESR si ha un equivalente effetto sull'intensità di aiuto, con minima variazione dell'effetto leva, mentre il valore aggiunto non risente del maggior intervento pubblico come anche i benefici diretti ed indiretti. Per completezza, nel corso di questa valutazione sono stati fatti dei confronti su specifici indicatori anche nel caso "FRFA:80/BNK:20" e "FRFA:60/BNK:40"

Riepilogi e confronto							
FRFA-FESR:60% / BNK:40%	Conf. 1	Conf. 2	Conf. 3	Conf. 4	Conf. 5	Conf. 6	Conf. 7
(f) Investimenti (a)*(1)/(2*2.1+3)	18.254.066	17.942.787	18.053.177	18.139.698	18.348.543	18.470.867	18.569.323
- (2.1) Partecipazione Risorse Pubbliche FESR	8.256.099	7.789.180	7.954.765	8.084.547	8.397.815	8.581.300	8.728.984
- (2.2) Partecipazione Risorse Private Bancarie	5.504.066	5.192.787	5.303.177	5.389.698	5.598.543	5.720.867	5.819.323
(3) Contributo Sovvenzione a Fondo Perduto	4.493.901	4.960.820	4.795.235	4.665.453	4.352.185	4.168.700	4.021.016
(g.2) Attivazione (a)/(f)	69,85%	71,06%	70,62%	70,29%	69,49%	69,03%	68,66%
Potenziale = 1 / Attivazione	143,17%	140,73%	141,59%	142,27%	143,91%	144,87%	145,64%
ESL medio assoluto	1.177.007	1.110.443	1.134.049	1.152.551	1.197.211	1.223.369	1.244.423
ESL medio %	6,45	6,19	6,28	6,35	6,52	6,62	6,70
Leverage medio	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Valore Aggiunto medio	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
(s) Numero di imprese che ricevono sostegno (m/5 mln)	3	4	4	4	4	4	4
Numero imprese in caso di sovvenzione	3	3	3	3	3	3	3

Riepilogi e confronto							
FRFA-FESR:70% / BNK:30%	Conf. 1	Conf. 2	Conf. 3	Conf. 4	Conf. 5	Conf. 6	Conf. 7
(f) Investimenti (a)*(1)/(2*2.1+3)	16.468.072	16.277.557	16.343.805	16.400.178	16.527.737	16.598.922	16.660.233
- (2.1) Partecipazione Risorse Pubbliche FESR	8.675.501	8.230.967	8.385.546	8.517.082	8.814.719	8.980.819	9.123.876
- (2.2) Partecipazione Risorse Private Bancarie	3.718.072	3.527.557	3.593.805	3.650.178	3.777.737	3.848.922	3.910.233
(3) Contributo Sovvenzione a Fondo Perduto	4.074.499	4.519.033	4.364.454	4.232.918	3.935.281	3.769.181	3.626.124
(g.2) Attivazione (a)/(f)	77,42%	78,33%	78,01%	77,74%	77,14%	76,81%	76,53%
Potenziale = 1 / Attivazione	129,16%	127,67%	128,19%	128,63%	129,63%	130,19%	130,67%
ESL medio assoluto	1.236.798	1.173.425	1.195.462	1.214.214	1.256.646	1.280.325	1.300.720
ESL medio %	7,51	7,21	7,31	7,40	7,60	7,71	7,81
Leverage medio	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
Valore Aggiunto medio	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
(s) Numero di imprese che ricevono sostegno (m/5 mln)	3	4	4	4	4	4	4
Numero imprese in caso di sovvenzione	3	3	3	3	3	3	3

Riepilogi e confronto							
FRFA-FESR:80% / BNK:20%	Conf. 1	Conf. 2	Conf. 3	Conf. 4	Conf. 5	Conf. 6	Conf. 7
(f) Investimenti (a)*(1)/(2*2.1+3)	15.005.539	14.899.875	14.936.020	14.968.841	15.039.468	15.077.275	15.111.757
- (2.1) Partecipazione Risorse Pubbliche FESR	9.022.158	8.599.501	8.744.080	8.875.364	9.157.873	9.309.098	9.447.029
- (2.2) Partecipazione Risorse Private Bancarie	2.255.539	2.149.875	2.186.020	2.218.841	2.289.468	2.327.275	2.361.757
(3) Contributo Sovvenzione a Fondo Perduto	3.727.842	4.150.499	4.005.920	3.874.636	3.592.127	3.440.902	3.302.971
(g.2) Attivazione (a)/(f)	84,97%	85,57%	85,36%	85,18%	84,78%	84,56%	84,37%
Potenziale = 1 / Attivazione	117,69%	116,86%	117,15%	117,40%	117,96%	118,25%	118,52%
ESL medio assoluto	1.286.218	1.225.964	1.246.575	1.265.291	1.305.566	1.327.125	1.346.789
ESL medio %	8,57	8,23	8,35	8,45	8,68	8,80	8,91
Leverage medio	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
Valore Aggiunto medio	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
(s) Numero di imprese che ricevono sostegno (m/5 mln)	3	3	3	4	4	4	4
Numero imprese in caso di sovvenzione	3	3	3	3	3	3	3

L'ipotesi di offerta di finanziamento con strumento finanziario ibrido appare quindi **praticabile per capienza del fondo e si presenta come potenzialmente capace di realizzare benefici al sistema produttivo per quel che riguarda il numero di destinatari raggiungibili, ovvero di progetti che possono essere sostenuti per le finalità di abbattimento dell'inquinamento.**

La valutazione si basa sui parametri di misura considerati ed introduce 7 diverse ipotesi di ripartizione dei fondi sulle tre linee. La prima configurazione riguarda la "Equipartizione" dei fondi fra le tre tipologie di impresa, la seconda ipotizza una maggior concentrazione sulle PI, la terza considera una maggior concentrazione sulle MI (Tabella 16) e la quarta considera la maggior concentrazione sulle GI.

Le simulazioni per le suddette configurazioni sono state confrontate con il corrispondente caso di pura sovvenzione a fondo perduto. I principali risultati convergono a rilevare che lo strumento combinato possa offrire uno scenario

migliore della pura sovvenzione, sia in termini di effetto leva sia in termini di valore aggiunto, ma anche in termini di benefici diretti ed indiretti.

Allegato 2 - Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito dell'Accordo per l'affidamento delle attività relative alla gestione della Misura "Investimenti per la diffusione del teleriscaldamento efficiente", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione dell'Accordo suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera

alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18/5/2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter

dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente Accordo e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente

presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata "Investimenti per la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese" in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle

finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente Accordo.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei

trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la

riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente Accordo.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno

custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del Accordo.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente Accordo dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente Accordo;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità

diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e,

per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare

specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente Accordo.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle

Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Allegato A

Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 07.10.2022 C(2022) 7270
Priorità II - Transizione ecologica e resilienza

BANDO PROMOZIONE DEL TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE

Azione II.2i.4 - Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente



Sommario

1. FINALITÀ, RISORSE, BASI GIURIDICHE.....	1
1.1 INTRODUZIONE GENERALE.....	1
1.2 OBIETTIVI E FINALITÀ.....	2
1.3 AGEVOLAZIONE PREVISTA.....	2
1.4 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	2
1.5 SOGGETTO GESTORE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO.....	2
2. CONTENUTI.....	3
2.1 DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	3
2.2 AMBITI DI INTERVENTO E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI.....	4
2.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DEGLI INTERVENTI.....	5
2.3.1. <i>Immunizzazione degli effetti del clima</i>	6
2.3.2 <i>Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)</i>	6
2.3.3 <i>Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti dal gruppo di azione 9 "Energia"</i>	6
2.3.4. <i>Rispetto del principio del DNSH</i>	7
2.3.5. <i>Condizioni specifiche di ammissibilità</i>	8
2.4 DURATA DEL PROGETTO.....	9
2.5 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE.....	9
2.6 SPESE AMMISSIBILI.....	9
2.7 TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE - REGIME E INTENSITÀ DI AIUTO.....	10
2.8 REGOLE DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE.....	11
3. PROCEDURE.....	12
3.1 COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	12
3.2 VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.....	14
3.3 COME VIENE CONCESSA ED EROGATA L'AGEVOLAZIONE.....	16
3.4 COME RENDICONTARE LE SPESE.....	17
3.5 PROROGHE E VARIAZIONI.....	17
3.5.1 <i>Proroghe per la realizzazione dell'intervento</i>	17
3.5.2 <i>Variazioni dell'intervento</i>	18
3.5.3 <i>Variazioni destinatario finale e subentri</i>	18
3.6 TERMINI DEL PROCEDIMENTO.....	18
4. ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	19
4.1 ISPEZIONI E CONTROLLI.....	19
4.2 MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI E INDICATORI PREVISTI.....	19
4.3 INDICATORI OGGETTO DEL MONITORAGGIO E RISULTATI ATTESI.....	19
4.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	21
5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE.....	21
5.1 OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI.....	21
5.2 REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE.....	22
5.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	23
5.4 RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE.....	24
6. VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE.....	24
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	24
8. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	24

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 - Griglia dei criteri di valutazione

Allegato 5 - Schema di Relazione tecnico-economica (indice guida)

Allegato 6 - Fac-simile Modulo di domanda

Allegato 7 - Dichiarazione Climate Proofing

Allegato 8 - DSAN Polizze Catastrofali

1. FINALITÀ, RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

Il presente Bando, come previsto dalla scheda di misura approvata con D.G.R. n. 61-8677 del 27 maggio 2024, intende promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra attraverso investimenti per la diffusione del **teleriscaldamento efficiente**.¹

Il teleriscaldamento efficiente rappresenta per il territorio regionale una priorità strategica volta all'efficientamento dei sistemi impiantistici per la climatizzazione in un contesto di riduzione dell'inquinamento atmosferico e climalterante.

Il Piemonte infatti attribuisce all'efficienza energetica, in sinergia con la promozione delle energie rinnovabili e le buone performance già ottenute in passato, una priorità strategica in quanto nell'ambito dell'impegno globale verso una transizione energetica sostenibile intende contribuire al conseguimento degli sfidanti obiettivi europei in un contesto economico e sociale caratterizzato da incertezze e opportunità che si inseriscono nel quadro più generale del Green Deal Europeo o della Renovation Wave Strategy.

Tali obiettivi sono declinati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, dal Piano Energetico Ambientale Regionale, dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.

Gli interventi saranno cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'**Obiettivo di Policy 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio" - Priorità II - "Transizione ecologica e resilienza"** per la *Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente*.

Il Bando è redatto in conformità con le prescrizioni regolamentari, con particolare riferimento ai criteri previsti dall'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060 contenente le disposizioni comuni (nel seguito RDC):

- A. coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti: il Bando tiene conto della strategia contenuta nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione a lungo termine dei gas ad effetto serra, e contiene una descrizione dettagliata delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni fornendo così il proprio contributo al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile previste al 2030;
- B. assenza di procedure di infrazione comunitaria: il Bando garantisce che le operazioni non peggiorano il quadro delle procedure di infrazione in corso:
 - ❖ Procedura d'infrazione n. 2014/2059 Non corretta applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Stato della procedura: sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2021 nella causa C 668/19
 - ❖ Procedura di infrazione 2014-2147, relativa ai superamenti giornalieri e della media annua per l'inquinante PM10 (in Piemonte riguarda le zone "Agglomerato di Torino", "Pianura", "Collina"). La causa C-644/18 della CE contro lo Stato relativa alla procedura 2014-2147 e riferita alla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE si è conclusa con la sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea del 20/11/2020;
 - ❖ Procedura di infrazione 2015-2043, relativa al superamento della media annua per l'inquinante NO2 (in Piemonte riguarda la zona "Agglomerato di Torino"). La causa C-573/19 della CE contro lo Stato relativa alla procedura 2015-2043 e riferita alla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE si è conclusa con la sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea del 12/05/2022;
 - ❖ Procedura di infrazione 2018/2249, riferita alla Direttiva Nitrati 91/676/CEE, sul bacino del Torrente Tiglione. La Regione Piemonte ha ricevuto un avviso di mora;
 - ❖ Procedura di infrazione 2020_2299 Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE

¹Direttiva UE 2012/27/CE recepita con D.lgs 102/2014 definisce il TLR efficiente come un sistema che utilizza in alternativa almeno: 50% energia da FER – 50% calore di scarto – 75% calore cogenerato – 50% combinazione delle precedenti; La Direttiva è stata successivamente rettificata dalla Dir. UE 2023/1791

del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM_{2,5}. Stato della procedura: avviso di mora;

- ❖ Procedura d'infrazione 2015/2163, relativa alla mancata designazione di Zone Speciali di Conservazione previste dalla Direttiva 92/43/CEE "habitat". Nel 2019 è stata integrata con la messa in mora complementare relativa alla mancata individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione.
- ❖ Procedura di infrazione 2024/2097 per il non corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/851). L'Italia non ha recepito correttamente diverse disposizioni, tra cui quelle concernenti la responsabilità estesa del produttore, la garanzia di un riciclaggio di alta qualità, la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e l'attuazione di un sistema elettronico di tracciabilità.
- ❖ Procedura di infrazione 2024/2142, per il mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti.

C. garanzia che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva.

1.2 Obiettivi e finalità

Il Bando intende dare attuazione a quanto previsto nell'ambito dell'**Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente** del PR FESR Piemonte 2021-2027.

Nell'ambito di un impegno globale verso una transizione energetica sostenibile, la misura sostiene la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento efficienti, quali definiti all'art. 2, punto 41 di cui alla Direttiva 2012/27/UE e alla Direttiva 2023/1791/UE, attraverso la costruzione o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento alimentati o integrati da fonti rinnovabili e/o da calore di scarto.

1.3 Agevolazione prevista

L'agevolazione, che può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento, è costituita da un finanziamento agevolato (quota pubblica a tasso zero e quota bancaria) e da una quota di sovvenzione a fondo perduto. Per la definizione delle percentuali in funzione della dimensione d'impresa si rimanda ai successivi paragrafi.

1.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 12.750.000.

L'agevolazione è concessa sulla base dell'art. 46 del vigente Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23/06/2023 (da ora in poi Regolamento (UE) n. 651/2014) della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato. I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 3 al Bando.

1.5 Soggetto Gestore dello Strumento Finanziario

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate dalla Regione a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche "Finpiemonte"), in qualità di Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario in conformità con la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128 e con lo schema tipo di Accordo di Finanziamento tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., per l'attuazione di Strumenti finanziari, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 41/A19000/2023 del 07/02/2023.

2. CONTENUTI

2.1 Destinatari finali² e requisiti di partecipazione

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando:

- le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI);
- le Grandi Imprese³ (GI).

Le imprese, in forma singola, non identificabili come imprese in difficoltà⁴, al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle imprese e possesso di bilanci: l'impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio da almeno 2 anni e possedere almeno 2 bilanci chiusi ed approvati. Nel caso in cui l'impresa richiedente derivi da un'operazione societaria (es. fusione, scissione, ecc.) la verifica potrà considerare la situazione ante variazione, nella misura in cui le informazioni fornite siano riconducibili alle attività oggetto di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione delle stessa su base dichiarativa). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effettiva continuità aziendale rispetto alla situazione ante variazione;
- b) caratteristiche della sede di realizzazione del progetto: per "sede di realizzazione del progetto" si intende sia la centrale di generazione che la rete di distribuzione. Fermo restando che l'agevolazione riguarda soltanto la porzione dell'intervento realizzata sul territorio regionale piemontese e che porta beneficio energetico-ambientale sul medesimo territorio, l'unità locale dove è situata la centrale di generazione (che può essere situata in Piemonte o fuori Piemonte) deve risultare attiva e produttiva in visura camerale scaricata dal Registro delle Imprese della CCIAA. Possono richiedere l'agevolazione anche le imprese che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora l'unità locale (dove è situata la centrale di generazione) attiva e produttiva in visura camerale e che si impegnino a rispettare entrambe le seguenti disposizioni:
 - censirla in visura camerale preliminarmente alla data di erogazione del finanziamento e;
 - renderla attiva e produttiva in visura camerale preliminarmente alla data di conclusione del progetto.

In tal caso, sarà onere dell'impresa dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento.

- c) assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria: l'impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942 o da leggi speciali (es. D. Lgs. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), né essere interessata da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. L'impresa non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- d) affidabilità economica e finanziaria: l'impresa deve avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale e deve essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- e) obblighi di restituzione di somme relativi a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte e/o Regione Piemonte: non trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
- f) trasparenza della proprietà societaria: le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo.

² Per "Destinatario finale" si intende l'impresa che può ricevere l'agevolazione.

³ Per la definizione di MPMI e GI si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

⁴ Per la definizione di "Impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il destinatario finale dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;

- g) obblighi assicurativi: siano in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofici di cui al comma 101 e seguenti Legge di bilancio 2024 L. 30 dicembre 2023, n. 213 secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi.

Sono esclusi dal presente Bando gli investimenti negli ambiti di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058 e quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- Modulo di domanda e i suoi allegati;
- Database gestionali.

Tuttavia, potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

Il presente avviso esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

2.2 Ambiti di intervento e tipologie di investimenti ammissibili

L'impresa può presentare al massimo due domande di agevolazione eventualmente comprendenti più interventi.

Gli interventi finanziabili devono essere descritti dalla Relazione Tecnico-Economica che dimostri il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico-emissivo e dei requisiti previsti dal Bando.

Il bando prevede l'agevolazione di interventi finalizzati alla diffusione di sistemi di teleriscaldamento efficienti attraverso la costruzione o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento alimentati o integrati da fonti rinnovabili e/o da calore di scarto che devono dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico-emissivo e dei requisiti previsti dal paragrafo 2.3.3.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

- a nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- b ampliamento di sistemi di teleriscaldamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- c ammodernamento di centrali di produzione di energia termica al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento esistente⁵.

Per quanto riguarda gli interventi che prevedono l'inserimento di nuove sezioni o sostituzione di dispositivi alimentati a biomassa, queste devono essere di origine legnosa agroforestale derivanti da filiera corta⁶. Nell'ambito del presente bando per biomasse legnose agroforestali si intende esclusivamente il legno cippato ottenuto dalla sminuzzatura di tronchi o di residui di segheria o falegnameria da lavorazione esclusivamente meccanica, e quindi non trattati e tale combustibile deve essere certificato ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso di installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica alimentati a biomassa, questi ultimi possono essere finanziati qualora realizzati ed ubicati in zone non soggette a

⁵ Nel caso in cui venga selezionata solo questa tipologia di intervento, la centrale di generazione deve essere situata in Piemonte.

⁶ Per la definizione di "Filiera corta" si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

procedure di infrazione di cui al par. 1.1. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati comunque in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Regionale di qualità dell'aria (nel seguito PRQA) pubblicato ai sensi della L.R. n. 43 del 03/04/2000 ed approvato con D.C.R. n. 18-28783 del 10/12/2024.

Il PRQA specifica che le disposizioni del Piano Stralcio vigenti nella "Zona di piano"⁷, si applicano ai comuni che ricadono nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120, mentre quelle vigenti nella "Zona di mantenimento", si applicano ai comuni che ricadono nella Zona IT0121 (art.18 NdA PRQA). In base al PRQA nel caso di un TLR a biomassa esclusivamente termico l'incentivazione (con bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico) di interventi di installazione di impianti termici a biomassa è ammessa esclusivamente nei Comuni che ricadono nella Zona IT0121. Sono però esclusi da tale limitazione gli interventi per i quali possa essere dimostrato un miglioramento nel bilancio emissivo tra la situazione ante e post intervento (anche includendo interventi a livello locale su edifici non connessi alla rete) (art.19 c.2 NdA PRQA). Infine, il PRQA fa salve le disposizioni dello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" nelle more del relativo aggiornamento (art.20 c.1 NdA PRQA), quindi ai limiti imposti per il caso di concessione dell'agevolazione con fondi pubblici.

Dimensione del progetto: Per tutte le tipologie di impresa l'agevolazione è concedibile quando i costi ammissibili del progetto sono pari almeno a € 100.000; l'importo massimo ammissibile è pari a € 5.000.000, IVA esclusa, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

2.3 Condizioni di ammissibilità sostanziale degli interventi

Gli interventi previsti nella domanda di agevolazione dovranno nel complesso garantire, a pena di esclusione, il rispetto di tutti i seguenti requisiti:

- a) Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi del Programma Regionale;
- b) Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- c) Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto):
 - i. localizzazione dell'investimento / intervento coerenti con prescrizioni del bando; (cfr. precedente art. 2.1)
 - ii. tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con le scadenze del PR; (cfr. successivo art. 2.4)
 - iii. compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale: i requisiti specifici di ammissibilità sono riportati al successivo art. 2.3.5;
- d) Esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 373 del 16.09.2021) tali da garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente) [cfr. successivo art. 2.3.1];
- f) Rispetto del principio DNSH [cfr. Successivo art. 2.3.4]
- g) Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA;
- h) Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS): cfr. successivo 2.3.2;
- i) Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti dal gruppo di azione 9 "Energia": cfr. successivo par. 2.3.3.

2.3.1. Immunizzazione degli effetti del clima

L'art. 2, punto 42, del Reg. (UE) n. 2021/1060 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050" (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)).

Ai sensi dell'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060 il Bando garantisce che i proponenti rispettino il criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, la cui durata attesa è di almeno cinque anni (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)).

A tal fine il Bando agisce in coerenza con le condizioni abilitanti come indicato al paragrafo 1.1 e persegue il principio dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni climalteranti in coerenza con l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050.

Inoltre i proponenti le operazioni devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come indicato dalla *Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027* DPCoe-MASE-JASPERS del 6 ottobre 2023, secondo le indicazioni contenute nel Capitolo 2.3 della *Relazione tecnico economica* (Allegato 5), richiamati i contenuti della Relazione di sostenibilità dell'opera in merito agli aspetti che riguardano l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Indicatori oggetto del monitoraggio e risultati attesi: Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui al Rapporto Ambientale della VAS del PR FESR. Gli indicatori ambientali di riferimento per gli aspetti legati all'immunizzazione degli effetti del clima sono riportati nelle tabelle seguenti:

<i>Indicatore ambientale</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risparmio di emissioni</i>
	Gas a effetto serra	kg CO2 eq / anno	≥ 0

Definizione e concetti: Gli indicatori computano tutti i risparmi derivanti dall'efficientamento di un sistema di teleriscaldamento esistente mediante l'introduzione di sezioni a fonti rinnovabili e/o calore di scarto oppure dalla realizzazione ex novo di un sistema di teleriscaldamento efficiente.

Rilevamento del momento di conseguimento: a completamento dell'output del progetto sostenuto.

Documenti a supporto dell'indicatore: Elaborati tecnici da produrre in sede di rendicontazione finale dell'intervento.

2.3.2 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)

La corretta rispondenza ai criteri previsti dal Bando comporta automaticamente che il criterio venga soddisfatto; in particolare, gli interventi finanziati dal presente bando favoriscono la MACRO AREA STRATEGIA MAS2 - Favorire la transizione energetica e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico per le priorità 2.A - Promuovere le misure di efficienza energetica.

2.3.3 Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti dal gruppo di azione 9 "Energia"

La corretta rispondenza ai criteri previsti dal Bando comporta automaticamente che il criterio venga soddisfatto; gli interventi finanziati dal presente bando contribuiscono in particolare agli obiettivi del gruppo di azione 9 "Energia".

2.3.4. Rispetto del principio del DNSH

Con il presente Bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- iii. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- vi. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Tenuto conto degli interventi che sostiene il presente Bando (investimenti per la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento efficienti, di cui alla Direttiva 2012/27/UE e alla Direttiva 2023/1791/UE, attraverso la costruzione o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento alimentati o integrati da fonti rinnovabili e/o da calore di scarto affinché vengano conseguiti obiettivi di risparmio energetico, un uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra) si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

- economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Ai fini del rispetto del principio del DNSH è requisito di ammissibilità:

- il rispetto della normativa in materia ambientale europea e nazionale;
- l'applicazione obbligatoria dei pertinenti CAM;
- ricorso alle tecnologie BAT in grado di minimizzare le emissioni di particolato degli impianti di combustione alimentati a biomassa (*relazione tecnico-economica di sintesi (RTES)*);
- il bilancio emissivo positivo rispetto alla situazione ante intervento (da indicare nella *Relazione tecnico-economica di sintesi (RTES)*);
- la certificazione ISO 14001 dell'impresa beneficiaria.

Indicatori oggetto del monitoraggio e risultati attesi: Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui al Rapporto Ambientale della VAS⁸ del PR FESR. Gli indicatori ambientali di riferimento per gli aspetti legati al rispetto del Principio del DNSH sono riportati nelle tabelle seguenti:

⁸https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/ValutazioniAdempimentiAmbientali/vas/valutazione-verifica/ALLEGATO_B_Rapp_Amb_e_SNT.pdf

Indicatore ambientale	Descrizione	Unità di misura	Risparmio di emissioni inquinanti
	Ossidi di azoto - NOx	kg NOx / anno	≥ 0
	Polveri sottili - PM10	kg PM10 / anno	≥ 0

Definizione e concetti: Gli indicatori computano tutti i risparmi derivanti dall'efficientamento di una rete di teleriscaldamento esistente mediante l'introduzione di sezioni a fonti rinnovabili e/o calore di scarto oppure dalla realizzazione ex novo di un sistema di teleriscaldamento efficiente.

Rilevamento del momento di conseguimento: a completamento dell'output del progetto sostenuto.

Documenti a supporto dell'indicatore: Elaborati tecnici da produrre in sede di rendicontazione finale dell'intervento.

2.3.5. Condizioni specifiche di ammissibilità

Nell'ambito del presente Bando gli interventi dovranno garantire un risparmio annuo minimo di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, come specificato nella seguente tabella:

Tipologia di intervento	Risparmio di emissioni [kgCO2/anno]	Risparmio di emissioni [kgNOx/anno] tra la situazione ANTE e POST⁹	Risparmio di emissioni [kgPM10/anno] tra la situazione ANTE e POST
a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento efficienti;	≥ 0 $\geq 100.000(*)$	≥ 0 $\geq 250(*)$	≥ 0 $\geq 2,5 (*)$
b) ampliamento di sistemi di teleriscaldamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti;			
c) ammodernamento di centrali di produzione di energia termica al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento esistente			

(*) valori minimi di risparmio per interventi presentati da Grandi Imprese

Gli indici sopra riportati sono da considerarsi su base annuale.

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- comportare la trasformazione/realizzazione in Teleriscaldamento efficiente come definito dal D.Lgs. n. 102/2014;
- al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, ai sensi della normativa vigente all'atto della presentazione della

⁹ La metodologia di calcolo da utilizzare per il calcolo dei risparmi di emissioni atmosferiche NOx e PM10 è indicata nell'apposito capitolo dello Schema di Relazione Tecnico Economica (cfr. Allegato 5).

domanda;

- non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

2.4 Durata del progetto

Il termine per la conclusione dell'investimento è di 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

2.5 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. n. (UE) 651/2014, i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio¹⁰ dell'intervento/lavori.

2.6 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:

a Spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti: rientrano in questa voce la fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli sistemi ad alta efficienza, comprese le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH; a titolo esemplificativo e non esaustivo: gruppi di cogenerazione, impianti meccanici e elettrici, impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, accumuli termici, rete di distribuzione, apparecchiature per il controllo di gestione ed il monitoraggio dell'efficienza dell'impianto e delle emissioni in atmosfera, dispositivi di abbattimento inquinanti;

b Spese per installazione e posa in opera degli impianti: rientrano in questa voce le spese per l'installazione e posa in opera degli impianti relativi agli interventi nella centrale di generazione e sulla rete di distribuzione nuova o esistente; ad esempio, posa nuove tratte di rete e realizzazione di nuovi allacci, revamping di rete e sottostazioni esistenti, dispositivi di telegestione, compresi lavori di scavo relativi alla posa delle condotte;

c Spese per opere edili [nel limite del 40% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a) e b)]. Rientrano in questa voce:

- le opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento;
- le opere edili relative a interventi edilizi
- gli interventi di messa in sicurezza (sismica o ambientale, ad esempio l'eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti, come materiali contenenti amianto, serbatoi di combustibili dismessi, ecc.) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione;
- le eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate;

d Spese tecniche: rientrano in questa voce, sia per impianti sia per involucri edilizi, per progettazione direzione lavori, collaudo (es. Piano di esercizio, Certificazione degli impianti, ecc..), le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese previsto dall'Azione/bando anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi. Le spese tecniche sono ammesse fino ad un massimo da calcolare secondo la formula: $STA = Inv * [(30 - 4 * LOG(Inv)) / 100]$, dove STA è la Spesa Tecnica Ammissibile e Inv è il costo totale dell'intervento (voci di spesa a + b + c). Per importi maggiori di 3.000.000 € si applica l'aliquota dei 3 milioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, **NON** sono ammissibili spese per:

- a l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario finale e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento
- b acquisto di beni usati, oppure beni in leasing;
- c acquisto di beni non direttamente identificabili come legati all'intervento di diffusione del Teleriscaldamento Efficiente;
- d fatture (per il solo acquisto di beni) di ammontare inferiore a € 500,00 IVA esclusa;

¹⁰ Per la definizione di "Avvio dei lavori" si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

- e opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- f commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il destinatario finale;
- g lavori in economia;
- h acquisto di beni mobili in generale, in particolare i veicoli per il trasporto di cose o persone, nonché l'eventuale infrastruttura di ricarica elettrica;
- i acquisto di terreni;
- j investimenti su nuovi sistemi di generazione/cogenerazione del calore alimentati a fonti fossili, compreso il metano.

Le spese relative alla realizzazione del progetto dovranno rispettare i seguenti principi generali, ovvero dovranno essere:

- pertinenti e riconducibili al progetto approvato, così come eventualmente modificato a seguito di richiesta di variazioni ai sensi del paragrafo 3.5 del Bando;
- effettivamente sostenute dal destinatario finale, ovvero pagate e quietanzate con modalità tracciabili e verificabili, pertanto non verranno ammessi pagamenti in contanti e in compensazione;
- sostenute nel rispetto del principio di incentivazione, ovvero derivanti da impegni giuridicamente vincolanti sorti dopo la presentazione della domanda¹¹;
- contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi.

Si precisa che il mantenimento degli eventuali massimali previsti per le tipologie di spesa sarà verificato a conclusione del progetto ammesso al beneficio.

Per tutti i dettagli relativi alle spese, alla loro ammissibilità e alle modalità di pagamento e rendicontazione, si rimanda alla "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-27", disponibile sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

2.7 Tipologia di agevolazione - Regime e intensità di aiuto

L'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell'investimento e risulta così suddivisa:

DIMENSIONE IMPRESA	QUOTA FINANZIAMENTO "minimo"	QUOTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "MASSIMO"
Micro e Piccola	65%	35%
Media	75%	25%
Grande	85%	15%

L'ESL¹² ricavato per il finanziamento sommato al contributo a fondo perduto determina il valore dell'aiuto che deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.

¹¹ Per la validità delle spese sostenute si rimanda all' "Allegato 2 - Definizioni del Bando"

¹² Eventuali investimenti che superino tale soglia potranno essere inseriti in domanda ma non potranno essere agevolati.

Nel suo complesso, l'aiuto concesso (quindi l'ESL generato dalla quota di finanziamento + il contributo a fondo perduto) ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 – art. 46 deve rispettare le intensità indicate nella tabella seguente:

	Tipologia di intervento	Reg. (UE) 651/2014 articolo applicabile	Intensità massima dell'aiuto		
			Micro e Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente	a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento efficienti;	Art. 46	65%	55%	45%
	b) ampliamento di sistemi di teleriscaldamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti;	Art. 46	65%	55%	45%
	c) ammodernamento di centrali di produzione di energia termica al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento esistente.	Art. 46	65%	55%	45%

Il calcolo dell'aiuto massimo concedibile viene effettuato moltiplicando tra di loro:

- le percentuali riportate nella suddetta tabella
- i "costi ammissibili" così come determinati sulla base di quanto indicato all'articolo del Reg. (UE) n. 651/2014 citato nella suddetta tabella.

Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto di Stato richiesto sia superiore alla soglia applicabile per la tipologia di aiuto scelta verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto.

2.8 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di investimento oggetto dell'agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- cumulo con fondi europei sulla stessa spesa prevista dal Bando: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente alle stesse voci di spesa indicate in una richiesta di erogazione di agevolazione;
- cumulo di fondi europei su spese ammissibili diverse da quelle previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, purché le altre agevolazioni siano concesse per costi ammissibili diversi da quelli cofinanziati dal presente Bando;
- cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovr FINANZIAMENTO;
- cumulo di agevolazioni statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovr FINANZIAMENTO;
- cumulo con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili sulle stesse spese previste dal Bando: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base:
 - alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. o
 - ad altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
 - alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione

- f) cumulo con aiuti “de minimis” con costi individuabili sulle stesse spese: l’agevolazione concessa ai sensi del presente Bando può essere cumulata con aiuti «de minimis» relativamente alle stesse spese entro l’intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. per quelle spese;
- g) cumulo con aiuti di Stato o con aiuti “de minimis” con costi ammissibili non individuabili sulle stesse spese: l’agevolazione concessa ai sensi del presente Bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti “de minimis” per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all’art. 5 punto 3 del D. Lgs. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, come da ultimo approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa in data 25 marzo 2025. Di conseguenza le domande possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione o di Finpiemonte.

Le domande dovranno essere presentate a partire **dalle ore 10 del giorno 24/11/2025 e fino alle ore 12 del giorno 30/04/2026** tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>. Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla suddetta data, nel caso in cui la dotazione risulti esaurita/in fase di esaurimento. Le fasi istruttorie previste dal par. 3.2 vengono attivate solo per le domande che hanno piena copertura finanziaria, sino a saturazione della stessa. Le domande prive di copertura finanziaria per esaurimento delle risorse del Fondo, potranno essere esaminate qualora si rendessero disponibili nuove dotazioni finanziarie secondo le modalità che verranno definite al momento in cui tali risorse risultassero disponibili.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico¹³ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente con un sistema idoneo¹⁴ da parte del legale rappresentante o da un soggetto da esso delegato, interno all’impresa dotato di idonei poteri di firma attestati dalla delega di cui al successivo punto sotto riportato, e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata irricevibile, sono:

- a) Relazione tecnico – economica da realizzare seguendo quanto previsto all’Allegato 5 del Bando. La Relazione deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all’Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella relazione (ad esempio nel relativo frontespizio). La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte.
- b) Lettera attestante la disponibilità bancaria a deliberare, redatta dalla banca scelta dal destinatario finale, sulla base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata all’agevolazione. Per ottenere tale lettera, il destinatario finale deve presentare all’intermediario cofinanziatore un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata all’agevolazione. La lettera viene consegnata al destinatario finale e non deve essere inviata a Finpiemonte dall’intermediario cofinanziatore.

Gli **altri allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, sono:

¹³ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

¹⁴ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

- a) Elaborati grafici (Planimetria generale dell'area oggetto di intervento, schemi impiantistici, planimetrie della centrale e della rete) supportati da elementi dimensionali e di calcolo, tali da evidenziare la situazione prima e dopo l'intervento. Gli elaborati grafici devono obbligatoriamente essere sottoscritti con firma digitale da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati negli elaborati grafici (ad esempio nel relativo testalino).
- b) Fotografie in numero adeguato ad una migliore comprensione dell'intervento.
- c) Preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al paragrafo 2.6.; i preventivi presentati devono riportare esplicitamente l'iva applicata.
- d) Dichiarazione "Climate Proofing", da redigere seguendo la traccia di cui all'Allegato 7 del bando;
- e) Dichiarazione obblighi assicurativi catastrofali, da redigere seguendo la traccia di cui all'Allegato 8 del bando;
- f) SOLO nel caso di nuova costruzione della centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento o di ampliamento della centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento o di ampliamento della rete, il Certificato di destinazione urbanistica in corso di validità delle aree interessate.
- g) SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda: copia della richiesta delle autorizzazioni¹⁵ alla realizzazione dell'intervento.
- h) SOLO nel caso di nuovi cogeneratori a biomassa: copia della comunicazione del GSE riportante l'esito della Valutazione tecnica preliminare effettuata sull'unità cogenerativa non ancora in esercizio¹⁶, finalizzata al riconoscimento del funzionamento "cogenerativo ad alto rendimento" (CAR) ai sensi del D.M. 5/09/2011.
- i) SOLO nel caso di interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica (da FER o CAR): richiesta di allaccio alla rete elettrica.
- j) Copia della comunicazione di trasmissione del Progetto al Comune/i interessato/i dall'intervento oggetto di agevolazione.
- k) SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda: copia della Convenzione con il Comune/i per intervento su suolo pubblico relativa ad interventi di posa / miglioramento della rete di teleriscaldamento.
- l) SOLO nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa: copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa¹⁷ dal legale rappresentante dell'impresa (delegante). L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente misura.

I file dei **documenti obbligatori da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB**. Qualora la dimensione degli allegati obbligatori alla domanda di agevolazione di cui al precedente elenco sia singolarmente superiore a 10 MB, tali allegati potranno essere suddivisi in più file di dimensioni inferiori a 10 MB al fine di poter effettuare il loro caricamento sul sistema informatico.

¹⁵ Per "autorizzazione" si intende un procedimento in base al quale la P.A. effettua opportune valutazioni sull'intervento da realizzare e rilascia uno specifico provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria i Permessi di Costruire e le Valutazioni di Impatto Ambientale. NON rientrano nella categoria delle autorizzazioni (e quindi NON devono essere già state presentate prima della presentazione della domanda di agevolazione) le pratiche amministrative come ad esempio CILA o SCIA.

¹⁶ Si ricorda che le richieste di valutazione preliminare possono essere presentate al GSE in qualsiasi periodo dell'anno.

¹⁷ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

Le domande sono soggette ad imposta di bollo¹⁸. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- a) annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso il Destinatario finale;
- b) indicazione del numero della marca da bollo (nella sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda);
- c) dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il destinatario finale può dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate non ricevibili e, pertanto, decadranno.

3.2 Valutazione della domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2027" come da ultimo approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa in data 25 marzo 2025 per l'Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente.

Inoltre, le domande sono valutate tenuto conto dell'obbligo, posto in capo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 73 c. 2 lett. d) del Reg. (UE) n. 2021/1060, di verificare che il destinatario finale disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantire la sostenibilità finanziaria.

La procedura di valutazione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- a) ammissibilità formale;
- b) ammissibilità sostanziale;
- c) valutazione.

La valutazione positiva della domanda a seguito di una fase comporta l'ammissione alla fase di valutazione successiva.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti fasi di verifica:

AMMISSIBILITA' FORMALE

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di finanziamento;
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal Bando.

AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale.
- Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060.
- Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal Bando (requisiti di progetto):
 - localizzazione dell'investimento / intervento coerenti con prescrizioni del Bando;
 - tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal Bando e con le scadenze del PR;

¹⁸ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal Bando o da normativa nazionale o unionale.

- Esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 373 del 16/09/2021) tali da garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente).
- Rispetto del principio DNSH
- Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA¹⁹.
- Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)²⁰.
- Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti dal gruppo di azione 9 "Energia".

VALUTAZIONE

- Idoneità tecnica del potenziale destinatario finale.
- Qualità tecnico-scientifica del progetto:
 - qualità della relazione tecnico-economica;
 - qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi).
- Rilevanza degli impatti ambientali positivi:
 - ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura anche in relazione al maggior utilizzo delle FER;
 - rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti.
- Miglioramento dell'efficienza energetica.
- Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato:
 - rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici;
 - rapporto tra produzione e costi energetici ante e post.
- Capacità economico-finanziaria del destinatario finale in termini di disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti
- Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di:
 - miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto;
 - pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del Bando.

PREMIALITA'

Viste le specificità del Bando e dato atto che una maggiorazione importante del contributo è stabilita a livello di dimensione d'impresa e di area di riferimento (cfr. paragrafo 2.7 – Tipologia di agevolazione – Regime e intensità di aiuto), si ritiene di applicare i seguenti criteri di premialità:

- Rilevanza degli interventi proposti per l'efficientamento delle utenze.
- Possesso di certificazione di sostenibilità o rating ESG.

I criteri di dettaglio sono specificati all'Allegato 4. **Il punteggio minimo ai fini dell'ammissione all'agevolazione è 30 punti.**

Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale", mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" e la "valutazione" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

¹⁹ <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3601-vas-conclusi-piani-e-programmi-di-livello-territoriale-regionale>

²⁰ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte e della Regione Piemonte, esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Reg. interno approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al destinatario finale della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto dell'agevolazione.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria.

Si ricorda che l'istruttoria finalizzata ad accertare la capacità di rimborso dell'intero finanziamento da parte del destinatario finale è svolta dalla banca convenzionata scelta da questi. Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e se necessario effettua le proprie analisi e si confronta con la banca stessa. A tal proposito si ricorda che la disponibilità della banca a cofinanziare l'investimento è condizione per la presentazione della domanda. Durante l'iter istruttorio della domanda, Finpiemonte provvede a chiedere all'istituto di credito²¹ la lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria, che deve essere realizzata secondo il modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte comunica l'esito al destinatario finale, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al paragrafo 3.2, Finpiemonte:

- a accerta che il Destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia²² (ove previsto dalla normativa);
- b accerta che il Destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- c verifica che l'unità locale dove è situata la centrale di generazione risulti censita in visura camerale, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica dell'ammissibilità della domanda;
- d verifica che il Destinatario finale assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;
- f verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di destinatario finale.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, ed f Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui l'impresa non sia ancora in possesso del requisito di cui alla lettera c, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione, tuttavia l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla trasmissione della documentazione attestante la registrazione in visura

²¹ L'istituto di credito selezionato dal destinatario finale, prima di rilasciare la Lettera attestante l'avvenuta delibera, deve procedere con il convenzionamento con Finpiemonte e cioè:

- firmare la Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione;
- aderire alla Scheda Tecnica relativa alla presente Misura.

<https://www.finpiemonte.it/intermediari-cofinanziatori/elenco-delle-banche-convenzionamento-e-convenzionate>

²² Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

camerale dell'unità locale dove è situata la centrale di generazione, trasmissione che deve avvenire entro 90 giorni dalla concessione, pena la revoca della concessione stessa.

Il **finanziamento a tasso agevolato** (quota pubblica a tasso zero + quota banca) viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal Destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

Tale finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali a quote capitali costanti posticipate²³ e avrà la durata di:

- a) 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;
- b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti compresi tra 1.000.000,00 € e 2.000.000,00 €;
- c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.

Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell'impresa, che potrà comunque scegliere l'opzione a).

Il sostegno sotto forma di sovvenzione sarà erogato a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione e in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da Finpiemonte. In caso di revoca parziale dell'agevolazione di cui paragrafo 5.2, la quota residua spettante verrà erogata solo ad avvenuta restituzione della quota non spettante del finanziamento.

Per i dettagli sulle modalità di rendicontazione fare riferimento al successivo paragrafo 3.4.

3.4 Come rendicontare le spese

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto trasmettendo a Finpiemonte, attraverso la piattaforma informatica <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
- b) documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-27" disponibile sulle pagine web del portale di Finpiemonte dedicate al Bando; si ricorda che è necessario adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- c) relazione tecnica finale, secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito di Finpiemonte;
- d) eventuale documentazione specifica, come il Riconoscimento CAR del GSE ed eventuali ulteriori Autorizzazioni ove prescritto in fase di ammissione.

Finpiemonte esamina la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del Bando della "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-27" e la conformità tecnica dell'intervento.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal destinatario finale non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

3.5 Proroghe e variazioni

3.5.1 Proroghe per la realizzazione dell'intervento

Nel corso dell'attuazione il destinatario finale può presentare richiesta, adeguatamente motivata, di proroga rispetto alla durata di realizzazione dell'intervento prevista al par. 2.4.

La proroga può essere al massimo di 12 mesi (di conseguenza la durata massima dell'intervento può arrivare a 24+12 = 36 mesi).

²³

Per maggiori informazioni fare riferimento alla Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati stipulata da Finpiemonte con gli istituti di credito cofinanziatori.

La richiesta di proroga per la realizzazione dell'intervento:

- deve essere comunicata tempestivamente e attraverso la piattaforma informatica <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>;
- viene valutata da Finpiemonte, anche tramite il Comitato Tecnico di Valutazione.

3.5.2 Variazioni dell'intervento

Nel corso dell'attuazione il destinatario finale può presentare richiesta, adeguatamente motivata, di variazione dell'intervento prima di mettere in atto le modifiche, che può riguardare:

- A. il cronogramma dell'intervento, secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi;
- B. la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'intervento e ferma restando l'impossibilità di aumento dell'ammontare dell'agevolazione concessa;
- C. i fornitori di lavorazioni e servizi;

La richiesta di variazione dell'intervento:

- deve essere comunicata tempestivamente e attraverso la piattaforma informatica <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>;
- viene valutata da Finpiemonte, anche tramite il Comitato Tecnico di Valutazione. La durata del processo di verifica è proporzionata alla complessità dell'intervento.

In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, Finpiemonte si riserva la facoltà di decidere la revoca dell'agevolazione.

3.5.3 Variazioni destinatario finale e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro, purché la modifica sia motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, pena la revoca dell'agevolazione. In ogni caso nei limiti dell'intensità di aiuto previsti per la relativa dimensione di impresa, il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.

Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione, qualora ancora in corso, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Destinatario finale	dalle ore 10 del giorno 24/11/2025 e fino alle ore 12 del giorno 30/04/2026
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte e di Comitato Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio documenti integrativi richiesti da Finpiemonte	Destinatario finale	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro la tempistica indicata nella lettera di autorizzazione di Finpiemonte alla Banca
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto

Conclusione dell'intervento	Destinatario finale	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione (24 mesi, con proroga massimo 36 mesi)
Rendicontazione finale delle spese	Soggetto richiedente	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale delle spese ed erogazione del sostegno sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto)	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

4.1 Ispezioni e controlli

E' facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché di Finpiemonte, operante in qualità di Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario nell'ambito del presente Bando, di effettuare controlli documentali e in loco, in ogni fase dell'attività, sia in itinere sia successivamente al completamento dell'intervento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal Destinatario finale. Maggiori dettagli saranno resi disponibili a cura dell'Autorità di Gestione del PR FESR.

Parimenti la Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/1060 può svolgere - con le modalità indicate nel medesimo art. - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060), di Finpiemonte, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza, a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione finanziata dal POR FESR ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, e a metterla a disposizione degli organi suddetti.

4.2 Monitoraggio della realizzazione delle operazioni e indicatori previsti

Il destinatario finale è tenuto:

- a fornire alla Regione i dati necessari richiesti per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso all'agevolazione, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa unionale e dal Programma Regionale FESR 2021-2027;
- a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunti, di riduzione delle emissioni inquinanti e/o climalteranti e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine è stata predisposta una piattaforma web al link <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti> in cui il destinatario dovrà inserire i risultati relativi agli indicatori di cui alla tabella F del modulo di domanda con cadenza annuale e per un periodo di 5 anni (dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno) successivi a far data dalla presentazione della rendicontazione. A tal proposito si rimanda alla documentazione resa disponibile sulle pagine web dedicate al bando, quali linee guida per il monitoraggio dei risultati energetico-emissivi (relazione tecnica finale e relativi allegati).

4.3 Indicatori oggetto del monitoraggio e risultati attesi

Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento dei target definiti dal Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027. Gli indicatori di output e di risultato ed i relativi target attesi sono riportati nelle tabelle seguenti:

<i>Indicatori OUTPUT (codice)</i>	<i>Indicatori OUTPUT (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>
RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	Numero imprese
RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	Numero imprese

Definizione e concetti: Gli indicatori computano tutte le imprese che ricevono un sostegno economico o in natura da parte del FESR.

Ai sensi del presente Bando, tutte le imprese che beneficiano di un sostegno (cfr RCO01) sono obbligatoriamente agevolate mediante una quota di strumento finanziario (cfr RCO03) ed una quota di sovvenzione, pertanto il valore degli indicatori coincide.

Rilevamento del momento di conseguimento: il primo pagamento effettuato dalla banca al destinatario finale del prestito.

Documenti a supporto dell'indicatore: non necessari.

<i>Indicatori OUTPUT (codice)</i>	<i>Indicatori OUTPUT (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>
RCO20	Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento recentemente costruite o migliorate	km

Definizione e concetti: Lunghezza delle linee di rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento di nuova realizzazione o migliorate in termini di prestazione energetica. Il miglioramento della prestazione energetica si riferisce all'efficienza delle linee della rete di riscaldamento e raffrescamento come documentato dalle specifiche tecniche delle linee di rete in corso di ammodernamento o nuova costruzione.

Per ulteriori dettagli tecnici sull'efficienza energetica delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si veda la Direttiva 2012/27/UE nei riferimenti.

Rilevamento del momento di conseguimento: a completamento della realizzazione del progetto sostenuto

Documenti a supporto dell'indicatore: Elaborati tecnici da produrre in sede di rendicontazione finale dell'intervento.

<i>Indicatori RISULTATO (codice)</i>	<i>Indicatori RISULTATO (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>
RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno

Definizione e concetti: Consumo totale annuo di energia primaria per le entità sostenute. La baseline si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento e il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria per l'anno successivo all'intervento. Per gli edifici, entrambi i valori devono essere documentati sulla base di attestati di prestazione energetica, in linea con la Direttiva 2010/31/UE. Per i processi nelle imprese, il consumo annuo di energia primaria deve essere documentato sulla base di audit energetici o altre specifiche tecniche pertinenti.

Rilevamento del momento di conseguimento: Al completamento della realizzazione e al rilascio del certificato della prestazione energetica, audit energetico o altra specifica tecnica pertinente.

Documenti a supporto dell'indicatore: Elaborati Tecnici da produrre in sede di rendicontazione finale dell'intervento

4.4 Conservazione della documentazione

Il destinatario finale è tenuto a consentire e facilitare le attività di controllo, nonché a conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'operazione finanziata predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono essere resi disponibili su richiesta dei soggetti preposti ai controlli e conservati per un periodo di **cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al destinatario finale**.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il destinatario finale conserva la documentazione in base alla normativa unionale e consente l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e/o ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei destinatari finali

La concessione dell'agevolazione genera per il Destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso - con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- c) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- d) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- e) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- f) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio;
- g) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR 2021/2027 del Piemonte;
- h) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il Destinatario finale della misura è tenuto a rispondere alle attività conoscitive e di monitoraggio che la Regione Piemonte avvierà al fine di

verificare l'effettivo livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunto, e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;

- i) rispettare il divieto di cumulo di cui al paragrafo 2.8 del Bando;
- j) rispettare le disposizioni in materia di delocalizzazione di cui al par. 16 dell'Art. 14 del Reg. 651/2014;
- k) censire l'unità locale dove è situata la centrale di generazione in visura camerale preliminarmente all'erogazione del finanziamento e renderla attiva e produttiva in visura camerale entro la data di conclusione del progetto. Tale requisito dovrà essere confermato mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza della concessione;
- l) consentire i controlli previsti al paragrafo 4 del Bando, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
- m) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida alla Rendicontazione dei costi ammissibili PR 21-27";
- n) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al paragrafo 4.3 del Bando (Conservazione della documentazione).
- o) adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- p) fornire i dati relativi al "titolare effettivo"²⁴.

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) venga accertata l'assenza originaria o perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 del Bando di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità previsti al paragrafo 3.2 del Bando prima della rendicontazione dell'operazione. L'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b) il destinatario finale non rispetti gli obblighi previsti dal paragrafo 5.1 del Bando, dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- c) il destinatario finale presenti dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- d) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione (salvo i casi di deroga preventivamente autorizzati da Finpiemonte), ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- e) la banca cofinanziatrice revochi il finanziamento di cui al paragrafo 3.3 del Bando. In questo caso la revoca riguarderà esclusivamente il finanziamento, ma resta ferma l'erogazione del contributo a fondo perduto, salvo non sussistano altre cause di revoca;
- f) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- g) ai sensi della L. n. 96 del 2018, il destinatario finale, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, delocalizzi la sede dell'intervento fuori dall'Italia o da altro stato membro dell'UE. Al verificarsi di tale fattispecie, verranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;
- h) le richieste di variazione di progetto e/o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del Bando;

²⁴ Per la definizione di Titolare Effettivo si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

- i) il destinatario finale ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente Bando.

In caso di **revoca totale** dell'agevolazione, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo del prestito agevolato (quota pubblica), maggiorato degli interessi. Gli interessi non sono dovuti nel caso di revoca conseguente a revoca bancaria del finanziamento di cui alla precedente lettera E;
- dell'ammontare del contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02²⁵ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione²⁶ come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008.

In caso di **revoca parziale** dell'agevolazione, il Destinatario finale sarà tenuto alla restituzione:

- della quota del prestito agevolato (quota pubblica) indebitamente percepita, maggiorata degli interessi;
- della quota del contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi;

Gli interessi sono calcolati per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca, tenendo conto, nel caso del finanziamento, della progressiva restituzione secondo il piano di ammortamento *in bonis*. Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati utilizzando il tasso sopra indicato, stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa previsti agli artt. 5-6 del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, in L. 96/2018, l'importo del beneficio da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito.

I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 123.

5.3 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della L.R. 22/11/2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della L.R. 06/04/2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 del presente Bando (Visibilità, trasparenza e comunicazione) - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive - potrà comportare, per il Destinatario finale, la riduzione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità.

²⁵ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

²⁶ Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi): 1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del Destinatario finale.

2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del Destinatario finale e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

5.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 5.2 del presente Bando ("Revoca dell'agevolazione").

6. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e il destinatario finale nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il Destinatario finale informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- i. pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sui propri siti di social media ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- ii. apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
- iii. per investimenti fino a € 500.000: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal Bando;
- iv. per investimenti superiori a € 500.000: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060²⁷.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente art. - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive - potrà comportare, per il Destinatario finale, una sanzione nella misura indicata al paragrafo 5.3 del presente Bando "Sanzioni amministrative".

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. 14/10/2014 n. 14 il Responsabile del Procedimento è:

- per Regione Piemonte il Responsabile pro tempore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Ambiente Energia e Territorio per il procedimento di costituzione e gestione dello strumento finanziario; il responsabile pro tempore del Settore Monitoraggio, Valutazione, Controlli e Comunicazione della Direzione Ambiente, Energia e Territorio per il procedimento di controllo di I livello nell'ambito delle attività di costituzione e gestione dello strumento finanziario;
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" per il procedimento di concessione delle agevolazioni (finanziamento e contributo) e il responsabile pro tempore dell'Area "Controlli" per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

²⁷

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

Per chiarimenti di natura tecnica la richiesta va presentata mediante la casella di posta: incentivi.energia@regione.piemonte.it indicando in oggetto "PR FESR 21-27 – Bando "Investimenti per la diffusione del teleriscaldamento efficiente".

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Allegato 1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione regionale e Finpiemonte garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "G.D.P.R."), alla normativa nazionale vigente e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda di agevolazione in risposta al presente Bando sarà effettuato esclusivamente per le finalità richiamate nello stesso e per ragioni in ordine alla comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge anche ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico.

SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DATI

Persone fisiche (l'interessato)

Sono da intendersi destinatari dell'informativa specifica, in qualità di interessati, i legali rappresentanti ed i soggetti delegati dei destinatari finali previsti al paragrafo 2.1. del Bando.

Regione Piemonte (Titolare del trattamento)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, che i dati personali acquisiti tramite Finpiemonte saranno trattati dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio secondo quanto previsto dal G.D.P.R. e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al G.D.P.R.), come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al Bando nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e la relativa informativa è riportata di seguito al punto "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 G.D.P.R. 2016/679".

Finpiemonte (Responsabile esterno del trattamento)

Finpiemonte è individuata in qualità di Responsabile (esterno) a trattare dati personali per conto della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo energetico sostenibile, in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 recante "L.R. 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e della D.G.R. 33-5720 del 30/09/2022 recante "L.R. 26/07/2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A."

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal Bando. In caso di danni derivanti dal trattamento, Finpiemonte, in qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia, specificamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento.

Finpiemonte, quale responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere ad eventuali responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, paragrafo 4 del G.D.P.R.).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 G.D.P.R. 2016/679

I dati personali forniti per la partecipazione al presente Bando saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito G.D.P.R.. In particolare l'art. 13 prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza garantendo i suoi diritti.

I dati personali che possono essere oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento, forniti attraverso i moduli di candidatura sono i seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento.

I dati personali comunicati verranno trattati esclusivamente per le finalità di trattamento dichiarate nel presente Bando istituito ai sensi della L.R. n. 43/2000, coerentemente con le necessità del Titolare.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte e l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a erogare il servizio richiesto.

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati (Responsabili esterni del trattamento) individuati dal Titolare del trattamento o da soggetti individuati dal responsabile esterno del trattamento autorizzati ed istruiti in tal senso, ex art. 29 G.D.P.R., adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati saranno comunicati alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel presente Bando istituito ai sensi della L.R. n. 43/2000, ivi comprese quelle inerenti ai controlli documentali e/o alle ispezioni disposti per acclarare l'eventuale indebita percezione dell'agevolazione erogata.

I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni così come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D. Lgs. 33/2013) o altre tipologie d'accesso riconosciute dall'ordinamento, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 L. 241/1990);
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile del Settore Sviluppo energetico sostenibile.

I Responsabili (esterni) del trattamento sono Finpiemonte e CSI Piemonte.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Allegato 2 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i Destinatari finali:

“avvio dei lavori”: con riferimento all’art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, ad esempio, prima dell’invio della stessa:

- l’impresa non ha stipulato contratti, inclusi emissioni di ordini, conferme d’ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante per i beni che compongono l’investimento;
- l’impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- non sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l’investimento.

Non sono considerati come avvio dei lavori la realizzazione di studi di fattibilità (es. Diagnosi Energetica, indagini geologiche, etc.), i permessi/autorizzazioni previamente ottenuti dal richiedente da parte degli organismi preposti quali ad esempio, il riconoscimento preliminare di funzionamento CAR da parte del GSE, il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento di V.I.A. ex art. 5 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. da parte della Provincia / Comune competente, il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni storici artistici del Piemonte, ecc..

In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

“conclusione dell’intervento”: data, riportata nel certificato di regolare esecuzione o collaudo, in cui vengono ultimati i lavori di realizzazione dell’intervento soggetto ad agevolazione oppure data dell’ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto;

“effetto di incentivazione”: ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 651/2014, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività.

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)”: l’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al destinatario finale sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (Reg. (UE) n. 651/2014 art. 2, punto 22).

Si tratta dell’equivalente teorico in termini di sovvenzione di un’agevolazione effettivamente erogata sotto un’altra forma (finanziamento, garanzia gratuita, ecc.). Il meccanismo dell’ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l’entità effettiva dell’aiuto e renderle confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l’ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato. Normalmente l’ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

Esempio :

A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000

B. Importo del finanziamento: € 300.000

C. Durata del finanziamento: 1 anno

D. Tasso agevolato: 3%

E. Tasso di mercato 5%

F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = € 9.000$

G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = € 15.000$

H. ESL in valore assoluto = $G - F = 6.000$

ESL in percentuale = $H/A = 6.000/300.000 = 2\%$

“impresa e definizione di PMI”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande impresa: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa; nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate all’ impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Una guida per l’utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

“impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Reg. (UE) n. 651/2014) e s.m.i., come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023):

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di

investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

- nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

“Sede di realizzazione del progetto” (cfr par. 2.1 del Bando)

Attiva: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica).

Produttiva: è presente un immobile per usi industriali o artigianali o commerciali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

“cogenerazione ad alto rendimento”: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della Dir. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012 sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, Reg. (UE) n. 651/2014 (art. 2 “Definizioni”, punto 107 e art. 41 “Aiuti agli investimenti a favore della CAR”);

“efficienza energetica”: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2 “Definizioni”, punto 103);

“calore e freddo di scarto”: il calore o il freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile (Dir. (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

“teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti”: il sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che soddisfa i criteri di cui all'articolo 26 della Direttiva (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023

“Filiera corta”: il cippato deve essere di origine locale e da filiera corta, cioè l'intera estensione delle aree su cui viene effettuato il taglio degli alberi utilizzati per la produzione del cippato deve essere inclusa in un raggio di 70 km (in linea d'aria e verificato su mappa) dall'impianto oggetto di contributo. L'approvvigionamento da filiera corta deve essere esplicitamente dichiarato e descritto nella relazione tecnico-economica (allegato 5).

“titolare effettivo”: DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, Art. 3(6) definizione di «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto; b) in caso di trust: i) il costituente; ii) il o i «trustee»; iii) il guardiano, se esiste; iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi; c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

Allegato 3 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa dell'Unione Europea

- **Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022** - Approvazione del programma "PR Piemonte FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT16RFPR014.
- **Regolamento (UE) 2021/1060** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- **Regolamento (UE) 2021/1058** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce definizione degli obiettivi specifici e dell'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
- **Regolamento (UE) N. 651/2014** della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26/06/2014 come modificato da:
 - Regolamento (UE) 2017/184 della Commissione, del 14/06/2017 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 156 del 20/06/2017)
 - Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2/07/2020 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 215 del 07/07/2020);
 - Regolamento (UE) 2021/452 della Commissione, del 15/03/2021 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 89 del 16/03/2021);
 - Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23/07/2021 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 270 del 29/07/2021);
 - Regolamento (UE) 2023/917 della Commissione, del 04/05/2023 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 119 del 05/05/2023);
 - Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23/06/2023 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 167 del 30/06/2023);
- **Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE** del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
- **Regolamento (UE) 2023/1230** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio
- **Direttiva 2012/27/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- **Regolamento (UE) 2020/852** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

- **Regolamento Delegato (UE) 2021/2139** della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- **Regolamento Delegato (UE) 2022/1214** della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
- **Direttiva (UE) 2023/1791** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione)

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- **Regio Decreto 16/03/1942, n. 267** - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- **L. 7/08/1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- **D. Lgs. 8/07/1999, n. 270** - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- **D. Lgs. 31/03/1998, n. 123** - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- **D.P.R. 28/12/2000, n. 445** - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i..
- **D. Lgs. 30.05.2008, n. 115** - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- **D.M. 05/09/2011** - Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento.
- **L. 27/01/2012, n. 3** - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- **D. Lgs. 4.07.2014, n. 102** - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
- **D. Lgs. 31.05.2017 n. 115** - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i." (GU n. 175 del 28 luglio 2017).
- **D. Lgs. 10/08/2018 n. 101** - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
- **D. Lgs. 12/01/2019, n. 14** - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155) e s.m.i..
- **D.lgs. 8/11/2021, n. 199** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- **D. Lgs. 10.06.2020, n. 48** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
- **D.M. 07/12/2023 n. 414** - DM CER / CACER

Atti normativi ed amministrativi regionali

- **D.G.R. 4 Agosto 2009, n. 46-11968** - Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria
- **L.R. del 11.03.2015, n. 3 e s.m.i.** - Disposizioni regionali in materia di semplificazione.
- **L.R. del 14/10/2014, n. 14** - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
- **L.R. 7 aprile 2000, n. 43** Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
- **D.G.R. n. 200 – 5472 del 15/03/2022** - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR).
- **D.G.R. n. 41-5898 del 28/10/2022** - Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il PR FESR 2021/2027.
- **D.G.R. n. 42 – 5899 del 28/10/2022** - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027.
- **D.G.R. n. 2-5313 del 8/07/2022**, D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPESS 108/2017. DGR 3-7576 del 28 settembre 2018 DGR n. 1-2513 del 11 dicembre 2020. Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte.
- **D.G.R. n. 58-7356 del 31/07/2023** Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto
- **D.G.R. n. 26-7599 del 23/10/2023** Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021. Modifica parziale della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023 (punto d)
- **Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”** approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 07/12/2022, così come modificato dal Comitato di Sorveglianza in data 05/10/2023.
- **D.D. n. 277/A19000 del 29/06/2023** Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (SI.GE.CO.) come modificato dalla D.D. n. 105/A19000 del 20/03/2024
- **DGR 61-8677/2024/XI del 27/05/2024** - Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità II “Transizione ecologica e resilienza”. Obiettivo specifico 2.1 “Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra”. Azione II.2i.4 “Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente”. Approvazione della scheda tecnica di Misura “Investimenti per la diffusione del teleriscaldamento efficiente”, con una dotazione finanziaria pari a € 12.750.000,00
- **D.C.R. n. 18-28783 del 10/12/2024** - Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria ai sensi della L.R. n. 43 del 3/04/2000.

Allegato 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO DEL PROGETTO

1 VALUTAZIONE

La valutazione di merito del progetto si basa sulla metodologia e sui criteri di selezione delle operazioni nel rispetto di quanto contenuto nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte nella seduta del 07/12/2022¹ e modifiche apportate nella successiva seduta del 05/10/2023, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

La metodologia individua alcuni criteri di valutazione, cui viene assegnato un punteggio in base ad una specifica caratteristica del progetto, come indicato nella tabella di seguito riportata. Il punteggio massimo complessivo ottenibile per la fase di valutazione è pari a **100 punti**.

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione ogni domanda dovrà ottenere, per la fase di valutazione, un punteggio complessivo pari ad almeno 30 punti.

Laddove la valutazione è "insufficiente", saranno chieste integrazioni.

N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Idoneità tecnica del potenziale beneficiario	0 ÷ 4
2	Qualità tecnico- scientifica del progetto: A. qualità della relazione tecnico-economica B. qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi)	0 ÷ 24
3	Rilevanza degli impatti ambientali positivi: A. ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura anche in relazione al maggior utilizzo delle FER; B. rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti	0 ÷ 24
4	Miglioramento dell'efficienza energetica	0 ÷ 36
5	Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato: A. rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici B. rapporto tra produzione e costi energetici ante e post	0 ÷ 6
6	Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di: A. disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti	0 ÷ 2
7	Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: A. miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto B. pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando	0 ÷ 2
-	Premialità previste dal Par. 3.2 del Bando	0 ÷ 2
TOTALE		0 ÷ 100

¹ I criteri sono pubblicati al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza/comitato-sorveglianza-pr-fesr-piemonte-21-27-5-ottobre-2023>

2 DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CRITERI

1. Idoneità tecnica del potenziale beneficiario

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e relativi allegati valutando se il proponente risulta avere nominato l'Energy Manager e/o è in possesso di una o più certificazioni ambientali

Il proponente risulta avere nominato l'Energy Manager?	NO: 0 punti SI: 2 punti
Il proponente risulta in possesso di certificazione ambientale EMAS e/o ISO 14001 in corso di validità?	NO: 0 punti SI: 2 punti

2. Qualità tecnico- scientifica del progetto

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nella Relazione Tecnica Economica (R.T.E.) allegata al modulo di domanda e alla qualità, completezza e livello di approfondimento nella stesura di detti documenti, rispettando le tracce di fac-simile e/o modelli previsti dalla normativa vigente; inoltre verrà valutata la congruità, dettaglio e descrizione dei costi forniti all'interno del piano di spesa in relazione agli interventi previsti dal progetto.

Qualità della Relazione tecnico-economica e degli elaborati progettuali allegati	
a) la RTE segue lo schema proposto all'allegato 5 del bando	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
b) i calcoli eseguiti per calcolare i risparmi sono riportati in forma esplicita e sono corretti;	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
c) le planimetrie e gli altri elaborati grafici presentati consentono l'ottimale comprensione dello stato di fatto e di progetto;	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
d) la RTE descrive in modo chiaro e approfondito come il progetto ha previsto le migliori soluzioni in totale coerenza con il rispetto del principio DNSH e la VAS, con l'immunizzazione degli effetti del cambiamento climatico e con eventuali prescrizioni autorizzative;	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
Qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi)	
a) le descrizioni indicate sui preventivi sono coerenti con il progetto e sufficientemente dettagliate;	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
b) i costi sono ragionevoli e appaiono in linea con il mercato.	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti

3. Rilevanza degli impatti ambientali positivi

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nei relativi allegati in merito al risparmio di energia primaria garantito con gli interventi previsti a progetto, rispetto alla situazione ex-ante. Il punteggio sarà proporzionale alla percentuale di risparmio garantita.

Ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura anche in relazione al maggior utilizzo delle FER	
Aumento della potenza installata per la produzione di energia rinnovabile rispetto alla situazione ANTE intervento.	kW $\leq$ 25%: 0 punti 25% < kW $\leq$ 50%: 2 punti kW > 50%: 4 punti
Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
Rispetto del principio DNSH e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti

Rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti:	
Riduzione di emissioni climalteranti in termini di kg di CO ₂ /anno (secondo foglio di calcolo)	Δ kgCO ₂ $\leq$ 10%: 0 punti 10% < Δ kgCO ₂ $\leq$ 50%: 2 punti Δ kgCO ₂ > 50%: 4 punti
Riduzione di emissioni inquinanti in termini di kg di NOx/anno (secondo foglio di calcolo)	Δ kgNOx $\leq$ 10%: 0 punti 10% < Δ kgNOx $\leq$ 50%: 2 punti Δ kgNOx > 50%: 4 punti
Riduzione di emissioni inquinanti in termini di kg di PM10/anno (secondo foglio di calcolo)	Δ kgPM ₁₀ $\leq$ 10%: 0 punti 10% < Δ kgPM ₁₀ $\leq$ 50%: 2 punti Δ kgPM ₁₀ > 50%: 4 punti

4. Miglioramento dell'efficienza energetica

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nella RTE in merito al miglioramento dell'efficienza energetica previsti dal progetto e coerenti con la misura, relativamente al risparmio di energia primaria in rapporto alla produzione ante e post intervento.

Risparmio in kWh di energia primaria non rinnovabile in rapporto alla situazione ANTE, a seguito dell'intervento (kWhante-kWhpost) / kWhante	Risp. $\leq$ 10%: 0 punti 10% < Risp. $\leq$ 50%: 1 punto Risp. > 50%: 2 punti
Risparmio di energia primaria rapportato all'importo totale dell'investimento: (kWhante-kWhpost) / €	Δ kWh/€ < 1: 0 punti 1 $\leq$ Δ kWh/€ < 1,5: 2 punti Δ kWh/€ $\geq$ 1,5: 4 punti
Utilizzo di calore di scarto e/o pompe di calore e/o rinnovabili (i punteggi sono cumulabili)	Nessuno: 0 punti Recupero calore di scarto: 2 punti Solare termico: 2 punti Geotermia: 2 punti Biomassa: 2 punti Pompe di calore: 2
Potenza nominale ed efficienza dell'unità di cogenerazione (kWe): nuova installazione o sostituzione cogeneratore esistente	Non prevista: 0 punti P $\leq$ 50: 2 punti 50 < P $\leq$ 100: 4 punti P > 100: 6 punti
Progetti che prevedono sia teleriscaldamento che teleraffrescamento	Energia termica: 1 punto Energia termica e frigorifera: 2 punti
Costruzione, ammodernamento o ampliamento della rete (lunghezza interessata dall'intervento [km]).	km $\leq$ 1: 2 punti 1 < km $\leq$ 5: 4 punti

	km > 5 : 6 punti
Allacciamento nuove utenze:	n° ≤ 10: 0 punti 10 < n° ≤ 50: 2 punti 50 < n° ≤ 100: 4 punti n° > 100: 6 punti

5. Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto riportato dal proponente nel modulo di domanda e relativi allegati in merito a rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici conseguenti l'attuazione delle opere previste dal progetto oltre che al rapporto tra produzione e costi energetici ante, unitamente ai costi ammissibili che rientrino nel range tra minimo e massimo previsto dal bando per ciascuna azione.

Rapporto tra agevolazione richiesta ed importo investimento riferito alle spese ritenute ammissibili (agevolazione richiesta/totale importo progettuale):	> 50%: 0 punti ≤ 50%: 2 punti
A seguito dell'istruttoria, i costi ammissibili risultano almeno pari a € 100.000 ?	NO: 0 punti SI: 4 punti

6. Capacità economico- finanziaria del beneficiario

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto emerso dalla verifica in fase di ammissibilità formale e indicato nella delibera bancaria rilasciata dall'istituto di credito convenzionato.

Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti	NO: 0 punti SI: 2 punti
---	----------------------------

7. Qualità economico finanziaria del progetto

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nei relativi allegati in merito al miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto e la pertinenza dei costi rispetto alle disposizioni del bando.

Miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto	NO: 0 punti SI: 1 punti
Pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando	NO: 0 punti SI: 1 punti

Premialità previste dal par. 3.2 del Bando:

Rilevanza degli interventi proposti per l'efficientamento delle utenze [riduzione del fabbisogno energia primaria (kWh/anno) ANTE-POST]	kWh ≤ 50%: 0 punti kWh > 50%: 1 punti
Possesso di certificazione di sostenibilità o rating ESG.	NO: 0 punti SI: 1 punti

Allegato 5 - SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

(INDICE GUIDA)

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
2	STATO DI FATTO.....	3
2.1	Siti dell'intervento.....	3
2.2	Tempistica di realizzazione dell'intervento.....	3
2.3	Immunizzazione degli effetti del clima.....	3
2.3.1	La valutazione delle opzioni di adattamento.....	4
3	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....	5
3.1	Analisi del quadro energetico attuale.....	5
3.2	Descrizione dell'intervento proposto.....	5
3.3	Rispetto del principio "Do Not Significant Harm" e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA.....	6
3.4	Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.....	8
3.5	Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP.....	8
4	REQUISITI ENERGETICI, AMBIENTALI ED ECONOMICI DELL'INTERVENTO.....	9
4.1	Idoneità tecnica del potenziale beneficiario.....	9
4.2	Rilevanza degli impatti ambientali positivi.....	9
4.2.1	Valutazione delle mancate emissioni.....	9
4.2.2	Metodologia di calcolo delle emissioni inquinanti atmosferiche NOx e PM10.....	10
4.3	Miglioramento dell'efficienza energetica.....	10
4.4	Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato:.....	13
4.5	Qualità economico finanziaria del progetto.....	13
5	VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI ED EVENTUALI NOTE RIGUARDO ALLA MANUTENZIONE.....	14

1 PREMESSA

Il presente schema di Relazione Tecnico Economica (RTE) è da intendersi come traccia per la redazione di un elaborato che descriva in modo esaustivo gli interventi che si intendono realizzare, **quindi si prega di non riportare in relazione i contenuti esplicativi del presente testo.**

In sede di valutazione delle istanze presentate si terrà conto anche della qualità dell'elaborato redatto sulla base del presente schema; laddove le informazioni ivi presentate non saranno sufficienti ad esprimere un giudizio di ammissibilità del progetto, l'istanza sarà respinta.

La RTE, da allegare alla domanda per la concessione di agevolazione, deve giustificare i dati inseriti nel modulo di domanda riportando esplicitamente per esteso i dati utilizzati, i calcoli analitici, le metodologie di calcolo proposte e gli eventuali riferimenti a bibliografia specifica.

Nel caso in cui l'operazione si componga di più interventi per ognuno deve essere verificato il rispetto dei requisiti previsti nel Bando.

Nel caso di ampliamento della rete di teleriscaldamento, necessariamente l'intervento deve essere inserito in un'operazione più ampia che contempli interventi di efficientamento idonei e sufficienti ad abbattere le emissioni atmosferiche inquinanti aggiuntive connesse alla nuova realizzazione.

Si sottolinea che la progettazione dell'intervento proposto deve essere definitiva e cantierabile, i preventivi presentati devono essere il risultato di una scelta attenta eseguita dal proponente.

Per agevolare la redazione della RTE verrà resa disponibile ulteriore documentazione pubblicata alle pagine web dedicate al Bando (foglie di calcolo, metodologie, FAQ, ecc.).

2 STATO DI FATTO

2.1 Siti dell'intervento

Per facilitare la georeferenziazione del sito devono essere indicate le relative coordinate UTM o WGS 84, indicando l'area interessata dall'intervento, allegando una planimetria generale dell'area con evidenziata la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera e l'area servita dalla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

Descrivere brevemente anche il contesto territoriale/urbanistico ed in particolare i vincoli che eventualmente gravano sul sito (paesaggistico, architettonico, ecc.).

Descrivere la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistente, o parte di essa, su cui si intende intervenire, con particolare caratterizzazione degli elementi oggetto di intervento proposto. Nel descrivere gli impianti esistenti e non nel sito d'intervento occorre precisare le caratteristiche tecniche di funzionamento degli impianti principali (ad esempio: potenza e numero dei generatori installati, numero di ore di funzionamento, utenze servite, fattori correttivi di impegno, rendimenti rilevati, ecc.).

Ove possibile, lo stato di fatto degli impianti o degli immobili su cui si propone di intervenire deve essere documentato da fotografie.

2.2 Tempistica di realizzazione dell'intervento

Riportare il cronoprogramma dei lavori suddiviso nelle fasi principali (progettazione esecutiva, acquisizione pareri e permessi, esecuzione lavori, fine lavori e collaudi), corredato dalle relative spese previste nelle varie fasi. Indicare nel cronoprogramma la data di inizio e la data di conclusione del progetto.

Fatte salve le autorizzazioni propedeutiche allegate alla domanda, indicare l'iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente per l'avviamento del cantiere, precisando quali permessi / autorizzazioni / pareri, ecc. sono già stati ottenuti ed eventualmente quali passaggi amministrativi dovranno essere intrapresi successivamente alla realizzazione delle opere con relativa stima dei tempi necessari.

Qualora non siano necessarie autorizzazioni, indicare esplicitamente e giustificare tale fatto.

2.3 Immunizzazione degli effetti del clima

Devono essere necessariamente indicati gli aspetti per cui il progetto presentato rispetta la condizione di ammissibilità sostanziale relativa all'immunizzazione dagli effetti del clima. Ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 è richiesta l'immunizzazione dagli effetti del clima per interventi sostenuti dalla Programmazione 2021-27 in infrastrutture con una durata attesa di almeno 5 anni. Il riferimento tecnico per la valutazione del rischio è la Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01). Nell'ambito della Politica di Coesione il concetto di infrastruttura è un concetto ampio, tra cui figurano, per il comparto energia:

- edifici civili e industriali (inclusi gli interventi di riqualificazione energetica di edifici/impianti)
- energia e infrastrutture energetiche.

L'immunizzazione o resa a prova di clima è un processo che integra misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali, consentendo agli investitori privati e istituzionali europei di prendere decisioni informate su progetti ritenuti compatibili con l'accordo di Parigi. Con la *Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027* DP Coe-MASE-JASPERS del 6/10/2023, è stato chiarito che il processo è suddiviso in due pilastri, mitigazione e adattamento.

Mitigazione dei cambiamenti climatici: Questa parte del processo si intende esaurito nell'ambito degli adempimenti richiesti nel paragrafo 3 "miglioramenti energetici e ambientali attesi" della Relazione Tecnica Economica (RTE) e dalla stima riduzione CO₂. Per quei progetti per cui ci si attende che i livelli di emissioni

assolute e/o relative siano superiori a 20.000 tonnellate di CO₂equivalenti/anno (positive o negative), la verifica della neutralità climatica richiede di svolgere l'analisi dettagliata.

Adattamento ai cambiamenti climatici: Questa parte del processo presuppone la valutazione del rischio climatico e l'individuazione delle misure di adattamento da parte del proponente così come previsto nel paragrafo 3.3. della Comunicazione della Commissione Europea *Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027* (2021/C 373/01). Per la valutazione dei rischi che il progetto presenta si faccia riferimento alla *Nota metodologica* di cui sopra ed in particolare all'*Allegato Ambito di applicazione della verifica climatica per settore d'intervento*. La valutazione delle vulnerabilità e dei rischi climatici deve essere svolta da esperti tecnici, vale a dire ingegneri e altri specialisti con una buona conoscenza del progetto, abilitati e iscritti ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia.

Le indicazioni per eseguire la valutazione del rischio climatico e l'individuazione delle misure di adattamento da parte del proponente sono riportate nell'apposito documento pubblicato sul portale web dedicato al Bando ("Immunizzazione dagli effetti del clima").

Al termine delle operazioni di analisi eseguite, compilare la dichiarazione di cui all'Allegato 7 Climate Proofing del Bando.

2.3.1 La valutazione delle opzioni di adattamento

Come indicato dalla Comunicazione (2021/C 373/01), le principali variabili e pericoli climatici da prendere in considerazione nella valutazione della vulnerabilità e del rischio sono: ondate di calore, ondate di freddo, siccità, incendi boschivi, regimi alluvionali ed eventi piovosi estremi, tempeste e raffiche di vento, smottamenti e frane, valanghe e slavine, danni da congelamento-scongelo.

Le indicazioni per eseguire la valutazione del rischio climatico e l'individuazione delle misure di adattamento da parte del proponente sono riportate nell'apposito documento pubblicato sul portale web dedicato al Bando.

3 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

(utile per la valutazione dell'ammissibilità sostanziale)

3.1 Analisi del quadro energetico attuale

Procedere ad una breve descrizione degli aspetti energetici peculiari della rete esistente o da realizzarsi ex novo.

Devono essere indicati i fabbisogni energetici ed illustrati i periodi di funzionamento, allegando alla documentazione il lay-out e le fotografie (nel caso di impianti esistenti) degli impianti *ante operam* che consentano di rilevare, nelle fasi successive, le modifiche apportate.

Riportare la simulazione oraria di funzionamento dell'impianto, considerando la curva di carico prevista per la fornitura dell'energia all'utenza.

Nel caso di interventi per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere illustrate le grandezze principali in relazione alla disponibilità della fonte rinnovabile interessata (radiazione solare sul sito, consistenza di campi di vento, potenziale geotermico, ecc.).

Esplicitare analiticamente i dati energetici ed emissivi dello stato *ante operam* riportati nella Colonna ANTE della Tabella F della domanda di agevolazione e nel successivo par. 4.3.

Nella relazione tecnica devono essere esplicitate modalità di calcolo e relativi risultati, in analogia a quanto viene prodotto nel corso dei procedimenti autorizzativi ordinari, evidenziando la variazione dei fabbisogni termici su cui si fonda la positività del bilancio.

Le proposte progettuali verranno valutate caso per caso in applicazione del Piano di Qualità dell'Aria approvato con D.C.R. n. 18-28783 del 10 dicembre 2024 (link: [Piano Regionale di Qualità dell'Aria \(PRQA\) | Regione Piemonte](#)).

3.2 Descrizione dell'intervento proposto

In caso di nuova costruzione o ampliamento della centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento, indicare la classificazione dell'area interessata dalla centrale (produttiva / industriale / commerciale), allegando il Certificato di destinazione urbanistica in corso di validità.

Indicare come viene rispettato il requisito previsto dal Bando ove l'area o l'immobile interessato dalla centrale deve essere nella disponibilità del beneficiario.

Allegare i titoli o i contratti che permettono di verificare che l'area o l'immobile interessato dalla centrale sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 5 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Indicare le modalità di accesso all'area interessata dalla centrale, qualora la stessa non abbia un accesso diretto alla viabilità pubblica.

In caso di nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento alimentati da biomassa legnosa, dare evidenza che la proposta progettuale ricade in aree non soggette a procedure di infrazione e Zona IT0121 – Montagna, di cui alla D.G.R. n. 24-903 del 30/12/2019 e rispetti le disposizioni del nuovo Piano di Qualità dell'aria per la Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 18-28783 del 10 dicembre 2024 (link: [Piano Regionale di Qualità dell'Aria \(PRQA\) | Regione Piemonte](#)).

Indicare la fonte energetica rinnovabile utilizzata. Nel caso di impianti alimentati a biomasse fornire informazioni su quantità, provenienza, tipologia delle biomasse utilizzate e modalità di approvvigionamento, di trasporto e di stoccaggio delle stesse.

Nel caso di impianti alimentati a biogas fornire informazioni su quantità e provenienza. Fornire una descrizione della centrale di produzione con informazioni su tipologia, caratteristiche e potenze nominali

dei generatori/cogeneratori e dei principali componenti installati (scambiatori di calore, sistemi di accumulo, sistemi di pompaggio e, se presenti, pompe di calore, gruppi frigoriferi e/o macchine frigorifere ad assorbimento, sistemi solari termici).

Allegare schemi impiantistici e planimetria della centrale.

Nel caso di interventi su centrali esistenti, fornire i dati sia nella configurazione ante intervento (stato di fatto) che nella configurazione a regime a seguito dell'intervento (stato di progetto), evidenziando gli elementi esistenti e di nuova realizzazione.

Qualora l'intervento preveda l'utilizzo di unità di cogenerazione, indicare come viene rispettato il requisito relativo alla qualifica di unità di cogenerazione ad alto rendimento, allegando inoltre il riconoscimento del funzionamento CAR preliminare rilasciato dal GSE.

Qualora l'intervento preveda l'utilizzo di pompe di calore, indicare come viene rispettato il requisito previsto relativo all'utilizzo di pompe di calore conformi all'allegato VII della Direttiva (UE) 2018/2001.

E' obbligatoria la registrazione al Catasto Impianti Termici degli impianti a servizio di reti teleriscaldamento, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW (art.21 c.2 NdA PRQA).

I nuovi impianti con un generatore alimentato a biomassa di potenza nominale superiore ai 116 kWt, sono obbligati, in fase di collaudo, ad effettuare una prova certificata di combustione per determinare i valori di emissioni, registrando sul Catasto Impianti Termici i relativi risultati (art.20 c.6 NdA PRQA); pertanto l'impianto deve essere necessariamente fornito di elementi tecnologici indispensabili per consentire il controllo in esercizio (contacalorie, pozzetto sonda) che renderanno possibili successivi controlli anche da parte delle Autorità preposte.

Fornire una descrizione della rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, con informazioni sulla lunghezza della rete, sul fluido termovettore, sulle tubazioni, su eventuali accumuli, sulle sottostazioni di scambio con le utenze. Allegare schemi impiantistici e planimetria della rete.

Nel caso di interventi su reti esistenti, fornire i dati sia nella configurazione ante intervento (stato di fatto) che nella configurazione a regime a seguito dell'intervento (stato di progetto), evidenziando gli elementi esistenti e di nuova realizzazione.

Dare evidenza del superamento di eventuali criticità dovute alla presenza di reti di sottoservizi esistenti, attraversamenti di infrastrutture o corsi d'acqua.

La presenza di eventuali vincoli e criticità a cui l'intervento risponde deve essere altresì esplicitata. Deve essere data descrizione della soluzione progettuale che risponde ad eventuali prescrizioni contenute negli atti autorizzativi ottenuti.

Devono essere descritte le soluzioni progettuali utili al rispetto del principio del DNSH per tutti gli interventi in cui si rendono necessarie (cfr. capitolo 3.3 **"Rispetto del principio D.N.S.H."**).

Inoltre devono essere indicate le eventuali opere di adattamento al cambiamento climatico previste a seguito dell'analisi condotta secondo quanto specificato nell'apposito capitolo **"Immunizzazione degli effetti del clima"**.

3.3 Rispetto del principio "Do Not Significant Harm" e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA

Devono essere necessariamente indicati gli aspetti per cui il progetto presentato rispetta il principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) indicato nell'articolo 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, ed obiettivi ambientali individuati dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.

Il rispetto del principio del DNSH è condizione di ammissibilità sostanziale.

In particolare, per dare evidenza del rispetto del principio di cui sopra, per il progetto oggetto di domanda di agevolazione, devono essere evidenziati gli aspetti individuati dalla VAS del PR FESR 2021-27, come evidenziato nella tabella sottostante:

OP 2 – Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio		
Obiettivo specifico i) Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra		
Azione II.2i.iv Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente		
Obiettivo ambientale	La misura ha un impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo o è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo?	Motivazione
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici	B	Si ritiene che l'Azione sostenga l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto prevede di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per i sistemi di teleriscaldamento nuovi o esistenti senza aumentare l'utilizzo di fonti fossili. Di conseguenza l'azione consente di ridurre le emissioni dei gas effetto serra.
2. Adattamento ai cambiamenti climatici	A	La misura non è finalizzata all'adattamento al cambiamento climatico. È una misura che non pregiudica l'adattabilità dei luoghi ai cambiamenti climatici.
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	A	L'azione riguarda soltanto l'ammodernamento o l'integrazione con FER di reti esistenti, quindi non saranno realizzati scavi o altri interventi che possano avere un impatto sulle risorse idriche. Inoltre, l'acqua utilizzata a circuito chiuso è demineralizzata, pressurizzata e monitorata per evitare dispersioni e gli impianti dovranno garantire elevate prestazioni tali da evitare qualsiasi impatto sulle risorse idriche.
4. Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D	Gli interventi supportati dovranno rispettare la legislazione vigente in materia di smaltimento dei rifiuti che saranno limitati ai rifiuti di cantiere e allo smaltimento di impianti/porzioni di impianti obsoleti.
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	D	L'ottimizzazione degli impianti attraverso l'utilizzo delle FER, nel rispetto delle più recenti disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria, con particolare riguardo all'utilizzo di biomasse legnose, non dovrà comportare un aumento delle emissioni inquinanti connesse alla produzione di energia termica.
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A	L'impatto prevedibile dell'attività sostenuta dall'Azione su questo obiettivo ambientale è insignificante, dati gli effetti sia diretti che indiretti primari lungo il ciclo di vita degli impianti. Il programma di efficientamento energetico degli impianti non riguarda siti all'interno o in prossimità di aree sensibili alla biodiversità (compresa la rete Natura 2000 delle aree protette, i Siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le aree di maggiore biodiversità, nonché altre aree protette).

Gli obiettivi ambientali cui deve rispondere il progetto presentato sono dunque:

- economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Le verifiche del principio del DNSH vanno eseguite per quegli investimenti che potenzialmente possono arrecare un danno significativo all'ambiente, come di seguito dettagliato.

Azione II.2i.4 - Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente

Obiettivo ambientale	Interventi per i quali è necessario eseguire la verifica DNSH	L'impatto prevedibile dell'attività sostenuta dall'Azione su questo obiettivo ambientale è non significativo se:
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	Interventi che prevedono: - l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile; - una fase di cantiere e/o la dismissione di impianti o parti di impianto da destinare allo smaltimento	● gli interventi supportati dovranno rispettare la legislazione vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, che saranno limitati ai rifiuti di cantiere e allo smaltimento di impianti obsoleti. ● le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile scelte in progetto hanno specifiche tecniche in termini di durabilità, riparabilità e riciclabilità; in particolare, i rischi che derivano dalla produzione e dalla gestione del fine vita degli impianti e dei suoi componenti / materiali sono da associare all'approvvigionamento / produzione di materiali e componenti. I materiali ed i componenti associati scelti in progetto garantiscono una lunga durata, facilità di smontaggio, rinnovo e riciclaggio in linea con la "Fabbricazione di apparecchiature per l'energia rinnovabile" e assicurano la riparabilità degli impianti grazie all'accessibilità e intercambiabilità dei componenti; ● laddove è prevista la sostituzione delle coperture, almeno l'80% (in peso) dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione (escluso il materiale naturale definito nella categoria 17 05 04) generati in cantiere sono preparati per il riutilizzo / riciclaggio / altro recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.	Interventi di sostituzione / installazione di: - impianti di cogenerazione CAR; - altri impianti che prevedono combustione di biomassa - recupero calore di scarto - impianti FER	● il progetto è conforme ai piani di riduzione dell'inquinamento vigenti a livello mondiale, nazionale, regionale o locale, ovvero prevede il ricorso alle BAT utili alla riduzione degli inquinanti atmosferici ed all'abbattimento al camino di eventuali residui inquinanti. ● con particolare riguardo all'utilizzo di biomasse legnose, non dovrà comportare un aumento delle emissioni inquinanti connesse alla produzione di energia.
--	---	---

3.4 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Breve descrizione di come l'investimento proposto contribuisce a:

- MAS 2.A - Promuovere le misure di efficienza energetica e/o
- MAS 2.B: Promuovere le energie rinnovabili e sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale.

3.5 Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP

Breve descrizione di come l'investimento proposto contribuisce alla promozione dell'efficienza energetica e della produzione e utilizzo di energia rinnovabile locale nella Regione alpina, nel settore privato. L'azione mira a sostenere una significativa riduzione del consumo energetico nel settore dell'edilizia abitativa e della mobilità, nonché nelle piccole e medie imprese. L'azione promuove sistemi di gestione e monitoraggio dell'energia a diversi livelli.

Maggiori approfondimenti al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/regione-piemonte-bruxelles/strategia-macroregionale-alpina-eusalp>

4 REQUISITI ENERGETICI, AMBIENTALI ED ECONOMICI DELL'INTERVENTO

(utile per la valutazione a punteggio)

Per ogni singolo intervento proposto i risultati energetici ed emissivi devono essere giustificati analiticamente e sviluppati mediante calcoli, elaborazioni, schemi, etc., ad un livello di dettaglio tale da poter essere analizzati dal Comitato Tecnico di Valutazione.

4.1 Idoneità tecnica del potenziale beneficiario

Questa sezione della relazione tecnica deve essere utilizzata per dimostrare la capacità tecnica posseduta dal richiedente per l'implementazione del progetto. La capacità tecnica consiste nei requisiti speciali di qualificazione che concernono l'esperienza e l'affidabilità organizzativa del richiedente, ad esempio attuazione di progetti analoghi a quello oggetto di domanda negli ultimi tre anni, la disponibilità di tecnico / organo tecnico con specifico riferimento a quelli incaricati dei controlli qualità, il grado di formazione dei soggetti concretamente responsabili dell'implementazione del progetto, la presenza e ruolo della figura dell'Energy Manager di cui alla L. 10/91, ecc.

A quest'ultimo proposito, si chiede di descrivere il team dedicato allo sviluppo e alla realizzazione del progetto proposto, nonché la successiva gestione delle opere una volta attivate, indicando eventualmente se è stato nominato l'Energy Manager o se è in possesso di Certificazioni in corso di validità rilasciate da Ente accreditato.

4.2 Rilevanza degli impatti ambientali positivi

Esplicitare analiticamente il bilancio energetico ed emissivo previsto dello stato ante e post intervento realizzato.

Deve essere quantificato il risparmio energetico, in termini di energia primaria [kWh], ottenibile dall'iniziativa tramite il raffronto dei bilanci energetici prima e dopo l'intervento.

Per tutti gli interventi previsti in progetto deve essere dimostrato, esplicitando i dati di input e i calcoli, il rispetto delle **Condizioni specifiche di ammissibilità di cui al Capitolo 2.3.5** del bando; i risparmi energetici ed emissivi sono da calcolare su **base annuale**.

In caso di installazione / sostituzione di impianto di cogenerazione, dovrà essere analiticamente dimostrato il raggiungimento delle condizioni previste per la classificazione dell'impianto come "ad alto rendimento" di cui alla Direttiva 2012/27/UE.

4.2.1 Valutazione delle mancate emissioni

Si deve esplicitare analiticamente il rapporto tra le spese di investimento e la riduzione annua di emissioni di gas a effetto serra (CO₂ equivalente). Le emissioni di gas serra valutati in emissioni di CO₂eq, nel caso di combustione stazionaria, possono essere assunti in base alla tabella sottostante o attinti da bibliografia riconosciuta di cui vanno citati i riferimenti.

Fattori di emissione:

Fonti energetiche utilizzate	P.C.I.	CO ₂ prodotta [kg/kWh]
Energia elettrica da rete		0,4332 (3)
Gas naturale	9,45 [kWh/Sm ³]	0,1969
GPL: Propano (C ₃ H ₈)	24,44 [kWh/Sm ³]	0,2284
GPL: Butano (C ₄ H ₁₀)	32,25 [kWh/Sm ³]	0,2308
GPL: Miscela 70% di (C ₃ H ₈) + 30% di (C ₄ H ₁₀)	26,78 [kWh/Sm ³]	0,2291
Carbone	7,92 [kWh/kg]	0,3402
Gasolio	11,86 [kWh/kg]	0,2642
Olio combustibile	11,47 [kWh/kg]	0,2704
Biomasse solide	4,88 [kWh/kg] (1)	0,0412

Biomasse liquide	10,93 [kWh/kg] (1)	0,0823
Biomasse gassose	6,40 [kWh/kg] (1)	0,0823
Teleriscaldamento		0,3088
Teleraffrescamento		0,1029
Altro (specificare)	(2)	(2)

(1) valore da adottare in mancanza del dato dichiarato dal fornitore della biomassa

(2) dato da documentare a cura del soggetto certificatore

(3) Il fattore di conversione in CO₂ dell'energia elettrica da rete si applica all'energia elettrica effettivamente utilizzata dall'utenza in presenza di un POD e misurata tramite un contatore.

4.2.2 Metodologia di calcolo delle emissioni inquinanti atmosferiche NO_x e PM₁₀

Tutti gli impianti oggetto di finanziamento e soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, a prescindere dal combustibile utilizzato, dovranno garantire prestazioni tali da non causare un aumento delle emissioni, secondo il principio DNSH (Do No Significant Harm).

Le valutazioni dovranno essere condotte attraverso i modelli di calcolo che verranno messi a disposizione del proponente sulle pagine web dedicate al presente Bando.

I limiti di emissione definiti nella documentazione progettuale allegata alla richiesta di agevolazione devono essere stabiliti con specifico atto autorizzativo dalle amministrazioni competenti.

A prescindere dal rispetto del principio DNSH, in via generale in tutti i nuovi impianti alimentati a biomassa con potenza installata inferiore a 1 MW si dovranno comunque limitare le emissioni di polveri sottili e biossido di azoto derivanti dal processo di combustione rispettando i seguenti requisiti minimi:

- i generatori per la sola produzione di energia termica con potenza installata fino a 500 kW dovranno essere certificati 5 stelle ai sensi della classificazione approvata con il D.M. 186/2017;
- i generatori per la sola produzione di energia termica con potenza installata superiore ai 500 kW e inferiore a 1 MW dovranno garantire prestazioni di rendimento energetico ed emissive - riportate nella specifica scheda tecnica - pari o superiori a quelle fissate per i generatori classificati 5 stelle ai sensi del citato D.M. 186/2017;
- i generatori per la sola produzione di energia termica con potenza inferiore a 1 MW dovranno inoltre essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri sottili con efficienza certificata d'abbattimento di almeno l'80% in massa.

4.3 Miglioramento dell'efficienza energetica

Descrivere in maniera chiara ed esaustiva quanto indicato nei seguenti punti:

- Risparmio di energia primaria rapportato alla situazione ANTE operam $[(kWh_{ante}-kWh_{post})/kWh_{ante}]$; descrivere il risparmio conseguito in termini di energia primaria riferito alla situazione ANTE operam, evidenziando la relativa diminuzione di domanda energetica conseguibile mediante l'attuazione del progetto proposto
- Risparmio di energia primaria rapportato all'importo totale dell'investimento $[(kWh_{ante}-kWh_{post})] / €$; descrivere il risparmio conseguito in termini di energia primaria riferito al totale dell'agevolazione richiesta, evidenziando la relativa diminuzione di domanda energetica conseguibile mediante l'attuazione del progetto proposto
- Modalità e quantità di utilizzo delle FER e/o calore di scarto per alimentazione centrale di generazione
- l'allacciamento di nuove utenze previste a progetto, evidenziandone i carichi termici richiesti da ciascuna di esse

- l'estensione di nuovi tratti di rete da realizzarsi ovvero la lunghezza della rete efficientabile in seguito alla realizzazione degli interventi previsti in domanda di agevolazione

N.B. LE TABELLE DI SEGUITO RIPORTATE, VANNO COMPILATE SIA PER LA SITUAZIONE ANTE INTERVENTO CHE PER LA SITUAZIONE POST INTERVENTO.

Comune	Servizio fornito	Utenze allacciate	Volume lordo riscaldato	Volume lordo raffrescato	Usi riscaldamento/ACS e raffrescamento		Usi di processo		Estensione della rete
					Energia termica	Energia frigorifera	Energia termica	Energia frigorifera	
		n.	mc	mc	MWh/anno	MWh/anno	MWh/anno	MWh/anno	Km
Comune di	Calore per risc. /ACS:			-		-	-	-	
	Freddo per raffresc.:		-		-		-	-	
	Calore per usi di processo:		-	-	-	-		-	
	Freddo per usi di processo:		-	-	-	-	-		
TOTALE									

Tipologia	Numero utenti	Volumetria allacciata [m³]	Potenza termica installata presso gli utenti [kW]
Residenziale			
Terziario			
[...]			
Totale			

- dimensionamento dei generatori di calore ex novo, in sostituzione o aggiunta a quelli esistenti, definendone le caratteristiche e modalità di utilizzo (in cascata, by-pass, etc): Fornire la descrizione del bilancio energetico della centrale di produzione di energia termica/frigorifera, con evidenza dei criteri utilizzati per la determinazione delle grandezze fisiche e le eventuali ipotesi adottate, sia nella configurazione ante intervento (solo per sistemi esistenti) che nella configurazione a regime a seguito dell'intervento. Il bilancio energetico comprende i consumi per vettore energetico di ciascuna delle unità che compongono la centrale di produzione, le tipologie di energia prodotta (termica, frigorifera, elettrica cogenerata), l'energia termica e frigorifera erogata alle utenze, i consumi elettrici per i pompaggi e per gli altri usi di centrale, compresa l'alimentazione di pompe di calore. Indicare le perdite di distribuzione della rete, pari al rapporto tra l'energia termica/frigorifera immessa nella rete e l'energia termica/frigorifera prelevata dalle utenze, sia nella configurazione ante intervento (solo per sistemi esistenti) che nella configurazione a regime. indicare il valore della densità termica lineare della rete, pari al rapporto tra l'energia erogata e l'estensione della rete, sia nella configurazione ante intervento (solo per sistemi esistenti) che nella configurazione a regime, in Mwh/m/anno.

N.B. LE TABELLE DI SEGUITO RIPORTATE, VANNO COMPILATE SIA PER LA SITUAZIONE ANTE INTERVENTO CHE PER LA SITUAZIONE POST INTERVENTO.

ID	Tipologia	Potenza Termica Erogata* [kW]	Potenza Elettrica Erogata* [kW]	Potenza Entrante* [kW]
GEN1	Es. motore, pompa di calore, caldaia a biomassa, calore di recupero			
[...]				
GEN#				
Totale	-			

Indicare come viene rispettato il requisito previsto dal Bando, relativo alla qualifica di sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente al termine dell'intervento, con evidenza dei criteri utilizzati e le eventuali ipotesi adottate.

Indicare le quantità di energia immesse nel sistema a regime a seguito dell'intervento, secondo lo schema sotto riportato.

Energia immessa nel sistema		MWh/anno
Quota energia da fonte rinnovabile		MWh/anno
% energia da fonte rinnovabile		%
Quota energia da calore di scarto		MWh/anno
% energia da calore di scarto		%
Quota energia da calore cogenerato		MWh/anno
% energia da calore cogenerato		%
Quota energia da combinazione delle precedenti		MWh/anno
% energia da combinazione delle precedenti		%

La sommatoria dei risultati di tutti gli interventi proposti dovrà essere riportato nella Tabella F della domanda di agevolazione in occasione della compilazione dell'istanza.

I risultati dell'intervento i-esimo devono essere riportati nello schema di Tabella sotto riportato.

Risultati intervento i-esimo - Azione II.2i.4 - Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente					
Tipo	Descrizione	Unità di misura	ANTE	POST/Valore previsionale	Variazione
Indicatori di risultato	RCR26 - Consumo annuo di energia primaria	MWh/anno			
Indicatori ambientali	Gas ad effetto serra	Kg CO2 eq/anno			
	Ossidi di azoto - NOx	Kg NOx/anno			
	Ossidi di PM10	Kg PM10/anno			

Indicatori di output	RCO20 - Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate	km
	Utenze allacciate	n°

4.4 Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato:

Descrivere in dettaglio le spese inserite nell'apposita tabella in domanda.

Calcolare in modo esplicito la spesa ammissibile a contributo; questa è calcolata diversamente a seconda delle caratteristiche del proponente, delle finalità dell'iniziativa e del regime d'aiuto indicato.

Descrivere in maniera chiara ed esaustiva quanto indicato nei seguenti punti:

- Rapporto tra agevolazione richiesta ed importo investimento riferito alle spese ritenute ammissibili (agevolazione richiesta/totale importo progettuale)

Riportare la valutazione economico-finanziaria volta a dimostrare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'intervento nel corso della durata dell'investimento. La valutazione dovrà contenere la stima dei ricavi prevedibilmente ottenibili a regime (vendita dei servizi calore e freddo, eventuali forme di incentivazione in conto esercizio, eventuali altre entrate), la stima dei costi ed il calcolo del risultato operativo. La durata dell'investimento per l'infrastruttura di teleriscaldamento/teleraffrescamento è assunta pari a 20 anni.

4.5 Qualità economico finanziaria del progetto

Descrivere in maniera chiara ed esaustiva quanto indicato nei seguenti punti:

- Miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto
- Pertinenza dei costi rispetto alle disposizioni del bando

Quadro economico e finanziario del Progetto

Deve essere presentato un Quadro economico del progetto globale, dove siano dettagliati i costi di investimento ammissibili, come individuati al par. 2.6 del Bando, disaggregati per le principali voci di costo.

Tipologia spesa ammissibile	Importo[€]
a Spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti	
b Spese per installazione e posa in opera degli impianti	
c Spese per opere edili	
d Spese tecniche	
Totale spese ammissibili	

Riportare il piano finanziario indicante fonti e modalità di reperimento degli importi necessari alla realizzazione dell'intervento. Indicare nel piano finanziario l'importo del sostegno richiesto e l'importo di eventuali altre agevolazioni pubbliche nel rispetto di quanto indicato nel bando (Cumulabilità degli aiuti).

5 VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI ED EVENTUALI NOTE RIGUARDO ALLA MANUTENZIONE

Indicare la vita utile prevista degli impianti proposti e le eventuali operazioni di manutenzione programmata che devono essere effettuate da parte del beneficiario dell'eventuale contributo.

Indicare inoltre le azioni di monitoraggio previste dal bando, che si intendono effettuare sull'iniziativa (cfr. ***Istruzioni per la presentazione della rendicontazione degli interventi eseguiti e del successivo monitoraggio dell'efficienza energetica*** che sarà reso disponibile sulle pagine dedicate al Bando del portale web di Finpiemonte).

Numero domanda:

Data:



Allegato 6

A Finpiemonte S.p.A.

Programma Regionale F.E.S.R. 2021/2027

**Bando Teleriscaldamento/Teleraffrescamento Efficiente
(Azione II.2i.4 - Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente)**

Il/La Sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Provincia _____ il _____

(in alternativa per Stato estero: Nato in _____ il _____)

Residente in _____ Provincia _____

(in alternativa per Stato estero: Residente in _____ città _____)

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Codice Fiscale _____

Tipo Documento di riconoscimento _____ n. _____

Rilasciato da _____ in data _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto delegato interno all'impresa con potere di firma, chiede di essere ammesso all'agevolazione a sostegno delle iniziative previste dalla misura.

E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

Numero domanda:

Data:

A. ENTE/IMPRESA

A.1 Anagrafica

Denominazione o ragione sociale _____

Forma giuridica _____

Codice Fiscale dell'impresa _____

Partita IVA _____

Settore Prevalente (Ateco 2025)¹ _____

Codice _____ Descrizione _____

Settore attività economica

Codice _____ Descrizione _____

Data di costituzione _____

(Per le ditte individuali, indicare la data di attribuzione della Partita IVA)

Iscritta al Registro Imprese di _____

In data _____

A.1.1 Legale Rappresentante²



Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Provincia _____ il _____

(in alternativa per Stato estero: Nato in _____ il _____)

Residente in _____ Provincia _____

(in alternativa per Stato estero: Residente in _____ città _____)

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Codice Fiscale _____

Tipo Documento di riconoscimento _____ n. _____

Rilasciato da _____ in data _____

¹ Inserire codice ATECO prevalente dell'impresa.

² La sezione A.1.2 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto delegato interno all'impresa con potere di firma.

A.1.2 Sede legale

Comune _____ Prov. _____

(in alternativa per Stato estero: Stato estero _____)

Città estera _____)

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Telefono _____ Indirizzo PEC _____

Email _____

A.2 Titolari Effettivi

Ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849, nonché dell'art. 69 c. 2 del Reg. (UE) 2021/1060, il/i titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi corrisponde alla seguente ovvero alle seguenti persone fisiche:

Codice fiscale	Cognome	Nome	Data di nascita

A.3 Persona dell'impresa autorizzata ad intrattenere contatti

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____

Telefono _____ E-mail _____

A.4 Società di consulenza autorizzata ad intrattenere contatti

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

Denominazione o ragione sociale _____

Comune _____ Prov. _____

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Telefono _____ E-mail _____

A.4.1 Consulente autorizzato ad intrattenere contatti

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____

Telefono _____ E-mail _____

Numero domanda:

Data:

A.5 Riferimento intermediario co-finanziatore³

Tipologia di intermediario co-finanziatore _____⁴

Denominazione ente / istituto _____ Filiale _____

Indirizzo Filiale _____ Comune Filiale _____ Prov. Filiale _____

CAP Filiale _____ Telefono Filiale _____

Referente intermediario _____

E-mail _____

Indirizzo PEC _____

A.6 Estremi bancari

IBAN _____

Intestatario C/C _____



³ La sezione è obbligatoria.

⁴ Banca

Numero domanda:

Data:

B. INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPRESA

B.1 Profilo dell'impresa

Breve sintesi della attività dell'impresa

B.2 Proprietà dell'impresa

Capitale sociale _____

B.2.1 Soci

Codice fiscale	Denominazione Soci	Quota %

B.3 Aziende controllanti



Codice fiscale	Denominazione Azienda	Forma Giuridica	Nazione Legale	Sede	Quota %

B.4 Aziende controllate

Codice fiscale	Denominazione Azienda	Forma Giuridica	Nazione Legale	Sede	Quota %

B.5 Dati di bilancio⁵

Riportare i dati relativi agli ultimi due bilanci chiusi e approvati

	Ultimo esercizio finanziario chiuso gg/mm/aaaa	Penultimo esercizio finanziario chiuso gg/mm/aaaa
Spese di R&S		
Totale crediti verso clienti		
Crediti commerciali – solo se scaduti		
Disponibilità liquide (Voce C.IV “Totale disponibilità liquide” dello Stato Patrimoniale Attivo)		
Attivo circolante (Voce C dello Stato Patrimoniale Attivo)		
Totale rimanenze (Voce C 1 dello Stato Patrimoniale Attivo)		
Ratei e risconti (Voce D dello Stato Patrimoniale Attivo)		
Totale bilancio (Totale attivo)		
Totale Patrimonio netto		
Riserva da sovrapprezzo azioni (Voce A 2 Stato Patrimoniale Passivo “Riserva da sovrapprezzo delle azioni”)		
Riserve di rivalutazione (Voce A 3 Stato Patrimoniale Passivo “Riserve di rivalutazione”)		
Riserva Legale (Voce A 4 Stato Patrimoniale Passivo “Riserva Legale”)		
Riserve statutarie (Voce A 5 Stato Patrimoniale Passivo “Riserve statutarie”)		
Altre Riserve (Voce A 6 Stato Patrimoniale Passivo “Altre riserve, distintamente indicate”)		
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (Voce A 7 Stato Patrimoniale Passivo “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”)		
Utili (perdite) portati a nuovo (Voce A 8 Stato Patrimoniale Passivo “Utili (perdite) portati a nuovo”)		
Utile (perdita) dell'esercizio (Voce A 9 Stato Patrimoniale Passivo “Utile (perdita) dell'esercizio”)		
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (Voce A 10 Stato Patrimoniale Passivo “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”)		
Totale Debiti (Voce D Stato Patrimoniale Passivo “Debiti”)		
Debiti verso soci per finanziamenti (Voce D 3 Stato Patrimoniale Passivo “Totale debiti verso soci per finanziamenti”)		
Debiti verso banche (Voce D 4 Stato Patrimoniale Passivo “Totale debiti verso banche”)		
Totale debiti verso fornitori		
Debiti verso fornitori – solo se scaduti		
Debiti verso imprese collegate (Voce D 10 Stato Patrimoniale Passivo “Totale debiti verso imprese”)		

⁵ E' possibile inserire il valore zero ove il dato non è disponibile.

Numero domanda:

Data:

<i>collegate")</i>		
<i>Debiti verso controllanti (Voce D 11 Stato Patrimoniale Passivo "Totale debiti verso controllanti")</i>		
<i>Totale debiti tributari</i>		
<i>Debiti tributari –solo se scaduti</i>		
<i>Debiti esigibili oltre l'esercizio</i>		
<i>Ratei e risconti (Voce E dello Stato Patrimoniale Passivo)</i>		
<i>Ricavi (voce A1 conto economico)</i>		
<i>Totale Valore della produzione (voce A del conto economico)</i>		
<i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voce A 3 del conto economico)</i>		
<i>Ammortamenti immateriali (Voce B 10 a) del conto economico)</i>		
<i>Ammortamenti materiali (Voce B 10 b) del conto economico)</i>		
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni (Voce B 10 del conto economico)</i>		
<i>Totale Costi della produzione (voce B del conto economico)</i>		
<i>Proventi finanziari (Voce C16 del conto economico "Totale altri proventi finanziari")</i>		
<i>Interessi passivi rettificati (Voce C 17 del conto economico "Totale interessi e altri oneri finanziari")</i>		
<i>Proventi gestione accessoria (Voce E 20 del conto economico "Totale proventi")</i>		
<i>Oneri gestione accessoria (Voce E 21 del conto economico "Totale oneri")</i>		
EBITDA (Differenza tra valori e costi della produzione + Ammortamenti materiali + Ammortamenti immateriali)		
EBIT (Differenza tra valori e costi della produzione + Proventi finanziari + Proventi gestione accessoria + Oneri gestione accessoria)		
<i>Indice di rotazione del magazzino (scarico di magazzino/ scorta media)</i>		
DSO (Days Sales Outstanding) Tempo Medio di Incasso dei crediti		
DPO (Days payable outstanding) Tempo Medio di pagamento dei fornitori		
U.L.A (unità lavorative annue)		
Capitale Sociale		

Numero domanda:

Data:

B.6 Risorse Umane

U.L. (Unità lavorative rilevate al momento della presentazione della domanda)

	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Totale</i>
<i>Dirigenti</i>			
<i>Quadri</i>			
<i>Impiegati</i>			
<i>Operai</i>			
<i>Personale non strutturato</i>			
<i>Totale</i>			

B.7 Dimensione d'impresa

Dimensione dell'impresa (*micro, piccola, media, grande*) _____⁶



⁶ Il campo verrà precompilato da Findom in base alla tipologia di beneficiario selezionata.

C. INFORMAZIONI SUL PROGETTO PROPOSTO A FINANZIAMENTO**C.1 Caratteristiche del progetto di investimento**Tipologia di beneficiario⁷ _____

	Tipologie di intervento		Dettaglio intervento ⁸
☐	Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente	☐	a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento efficienti (Reg 651/2014 art.46)
		☐	b) ampliamento di sistemi di teleriscaldamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti (Reg 651/2014 art.46)
		☐	c) ammodernamento di centrali di produzione di energia termica al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento esistente (Reg 651/2014 art.46)

	Settori di intervento
☐	055 Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita

C.2 Abstract del progetto di investimento

Titolo _____

Sintesi progetto *(breve descrizione dell'intervento con particolare evidenza al rispetto del principio di DNSH)* _____Durata prevista per la completa realizzazione del progetto di investimento _____⁹ *(espressa in mesi)*⁷ Tipologie di beneficiario:

- Micro Impresa
- Piccola Impresa
- Media Impresa
- Grande Impresa

⁸ Scelta multipla. Selezionare almeno un dettaglio intervento⁹ Durata massima: 36 mesi

Numero domanda:

Data:

C.3 Sedi¹⁰

C.3.1 Sede 001

Tipo Sede Amministrativa/Intervento ☐ Intervento ☐ Amministrativa ☐

Comune _____ Prov. _____

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Telefono _____ Indirizzo PEC utilizzato per le comunicazioni _____

Settore (Ateco 2025)¹¹

Codice _____ Descrizione _____

☐ Unità produttiva NON ancora attivata

Riferimento cartografico secondo il sistema di riferimento WGS84

- Coordinata x Longitudine <valore nel range consentito tra -180 e 180, max 5 cifre decimali>
- Coordinata y Latitudine < valore nel range consentito tra -90 e 90, max 5 cifre decimali >



¹⁰ Come “sede intervento” tracciare la localizzazione della centrale di generazione (che può essere situata in Piemonte ma anche fuori Piemonte). Inserire tante “sedi Intervento” quante sono le centrali di generazione che alimentano la rete di teleriscaldamento efficiente.

¹¹ Inserire il codice ATECO primario della sede (unità locale) oggetto di intervento.

D. SPESE

Quadro generale dei costi riferito al progetto nel suo complesso.

D.1 Piano delle spese¹²

Voci di spesa	Importo totale
<i>Tipo/i intervento/Dettaglio/i intervento selezionato/i</i>	
A) Spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti	
B) Spese per installazione e posa in opera degli impianti	
C) Spese per opere edili (per limitazioni fare riferimento al bando)	
D) Spese tecniche (per limitazioni fare riferimento al bando)	
Totale	

D.2 Dettaglio dei costi¹³

Intervento	Voce di spesa	Descrizione servizio/bene	Fornitore	Importo proposto
			<fornitore> <codiceFiscale> ¹⁴	

¹² Importo del totale delle spese: MINIMO € 100.000,00. Non è previsto un importo MASSIMO per il totale delle spese, fermo restando che l'importo massimo agevolabile è pari a € 5.000.000,00

¹³ Inserire i costi che compongono il piano delle spese dell'investimento IVA ESCLUSA, fatti salvi i casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento. Si ricorda che il bando prevede che per almeno il 70% del valore dell'investimento siano presenti preventivi, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili.

¹⁴ Dati facoltativi

Numero domanda:

Data:

E. TIPOLOGIA DI AIUTO E AGEVOLAZIONE RICHIESTA

Sulla base dell'importo dell'investimento proposto di € _____¹⁵ si richiede un'agevolazione pubblica a valere sulla seguente base giuridica:

E.1 Tipologie di aiuto

	Base giuridica		Dettaglio
☐	Regolamento (UE) 651/2014	☐	Art. 46 - Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti sotto il profilo energetico

e avente la seguente forma:

E.2 Forme di agevolazione

Forma di agevolazione	Importo
Finanziamento (quota a tasso zero + quota banca) ¹⁶	
Sovvenzione a fondo perduto ¹⁷	
Totale¹⁸	



¹⁵ Pari al totale del piano delle spese.

¹⁶ Campo da compilare obbligatoriamente.

¹⁷ Campo da compilare obbligatoriamente.

¹⁸ La somma di finanziamento e sovvenzione a fondo perduto deve essere di:

importo MINIMO: € 100.000,00

e di importo MASSIMO: €5.000.000,00

La somma di finanziamento + contributo non può superare il totale delle spese.

F. INDICATORI

Inserire le grandezze richieste con la corretta unità di misura, in funzione dei SOLI interventi proposti, in relazione alla rete di teleriscaldamento oggetto di intervento.

Tipo	Descrizione	Unità di misura	ANTE	POST/Valore previsionale	Variazione ¹⁹
Indicatori di risultato	RCR26 - Consumo annuo di energia primaria	MWh/anno			
Indicatori di output	RCO01 - Imprese beneficiarie di un sostegno ²⁰ , di cui:	Numero imprese			
	RCO01 - microimpresa	Numero imprese			
	RCO01 - Piccola Impresa	Numero imprese			
	RCO01 - Media Impresa	Numero imprese			
	RCO01 - Grande Impresa	Numero imprese			
	RCO03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari ²¹	Numero imprese			
	RCO20 - Condotture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate	Km			
Indicatori ambientali	Gas ad effetto serra	Kg CO2 eq/anno			
	Ossidi di azoto - NOx	Kg NOx/anno			
	Ossidi di PM10	Kg PM10/anno			

¹⁹ La variazione deve essere sempre ≥ 0

²⁰ Il campo viene valorizzato automaticamente dal sistema con valore 1. Il dettaglio dell'indicatore "RCO01" (relativo alla dimensione d'impresa) viene compilato con valore 1 in corrispondenza dell'effettiva dimensione d'impresa e con zero negli altri campi.

²¹ Il campo "RCO03 imprese sostenute mediante strumenti finanziari" viene valorizzato automaticamente dal sistema con il valore 1

ALLEGATI

Tipologia	Nome doc
1) Relazione tecnico – economica (firmata DIGITALMENTE da tecnico abilitato) ²²	
2) Lettera attestante la disponibilità bancaria a deliberare ²³	
3) Elaborati grafici (firmati DIGITALMENTE da tecnico abilitato) ²⁴	
4) Fotografie ²⁵	
5) Preventivi (attestanti almeno il 70% dell'investimento ²⁶) ²⁷	
6) Dichiarazione "Climate Proofing", da redigere seguendo la traccia di cui all'Allegato 7 del bando ²⁸	
7) Dichiarazione obblighi assicurativi catastrofali, da redigere seguendo la traccia di cui all'Allegato 8 del bando ²⁹	
8) Certificato di destinazione urbanistica ³⁰	
9) Autorizzazioni ³¹	
10) Comunicazione del GSE di valutazione preliminare (preventivo) per unità cogenerative non ancora in esercizio ³²	
11) Richiesta di allaccio alla rete ³³	
12) Copia della comunicazione di trasmissione del Progetto al Comune/i interessato/i dall'intervento oggetto di agevolazione ³⁴	
13) Copia della Convenzione con il Comune/i per intervento su suolo pubblico relativa ad interventi di posa / miglioramento della rete di teleriscaldamento ³⁵	
14) Copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa ³⁶	

²² Obbligatorio²³ Obbligatorio²⁴ Obbligatorio²⁵ Obbligatorio²⁶ Pari al totale del piano delle spese di cui al par. D.1.²⁷ Obbligatorio²⁸ Obbligatorio²⁹ Obbligatorio³⁰ Obbligatorio SOLO nel caso di nuova costruzione o di ampliamento della centrale di teleriscaldamento/ teleraffrescamento³¹ Obbligatorio SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda. Si ricorda che, nel caso in cui siano necessarie delle autorizzazioni, esse devono già essere state ottenute. Per la definizione di "autorizzazione" fare riferimento a quanto riportato sul bando.³² Obbligatorio SOLO nel caso di nuovi cogeneratori.³³ Obbligatorio SOLO nel caso di interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica.³⁴ Obbligatorio³⁵ Obbligatorio SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda.³⁶ Obbligatorio SOLO nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante dell'impresa (delegante). Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario. L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:

1. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore;
2. che ai fini della presentazione della domanda di agevolazione:
 - è stata destinata la marca da bollo con numero _____, e che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 10/11/2011);
 - l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale;
 - di essere soggetto esente dall'apposizione della marca da bollo per la seguente motivazione _____ ai sensi di _____ ;
3. che ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile:
 - l'impresa impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività;
 - l'impresa NON impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività;
 - l'impresa non è iscritta ad alcun Ente di previdenza e Assistenza, nè all'INAIL;
4. che l'intervento NON rientra negli ambiti di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058 e NON rientra negli ambiti esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
5. che per la realizzazione dell'intervento³⁷:
 - sono stati acquisiti i necessari provvedimenti autorizzatori (compreso, se del caso, il Riconoscimento preliminare del funzionamento CAR da parte di GSE)
 - non sono previste autorizzazioni
6. ☐ di avere eseguito la valutazione del rischio connesso agli effetti del cambiamento climatico e che l'intervento rispetta il principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020;
7. che gli investimenti oggetto della presente richiesta di agevolazione sono da realizzarsi ex novo e non sono state già intraprese attività finalizzate alla loro realizzazione;
8. che per le medesime spese proposte a finanziamento nell'ambito della presente domanda, il richiedente - direttamente o tramite soggetti da esso controllati o ad esso collegati - non ha presentato altre domande di agevolazione, oppure ha presentato domanda per poter accedere alle agevolazioni che di seguito elenca:
 - _____

Numero domanda:

Data:

9. che l'impresa ha prospettive di sviluppo e continuità aziendale ed è in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
10. che l'impresa è in attività, non è stata deliberata la liquidazione volontaria dell'impresa e che l'impresa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;
11. che l'impresa non rientra nella definizione di "impresa in difficoltà" così come prevista all'art. 2 punto 18) del Regolamento (CE) 651/2014;
12. che il progetto, oggetto della presente domanda di agevolazione, non include attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
13. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri e aggiornati, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;
14. l'insussistenza della sanzione amministrativa prevista all'art. 9, c. 2 lett. d) d.lgs. 231/2001 consistente nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
15. che l'impresa non si trova nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento);
16. di essere a conoscenza che, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi;
17. di essere a conoscenza che Finpiemonte S.p.A. non intrattiene alcun rapporto particolare di collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano l'attività di consulenza o assistenza nella presentazione della presente domanda; le eventuali deleghe a professionisti, consulenti o società terze nella presentazione della domanda costituiscono unicamente autorizzazione a intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A. in nome e nell'interesse del sottoscritto senza alcuna agevolazione e/o privilegio;

SI IMPEGNA ALTRESÌ A:

18. produrre l'ulteriore documentazione che Finpiemonte potrà chiedere nel corso dell'istruttoria;
19. mantenere i requisiti di ammissibilità e quelli per l'ottenimento della premialità previsti dal bando, fatta eccezione per il requisito dimensionale;
20. realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso - con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
21. concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
22. destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
23. adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
24. comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
25. garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
26. effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio;
27. adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR 2021/2027 del Piemonte;
28. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il Destinatario finale della misura è tenuto a rispondere alle attività conoscitive e di monitoraggio che la Regione Piemonte avvierà al fine di verificare l'effettivo livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunto, e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;
29. rispettare le regole di cumulo previste dal Bando;
30. mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale;

Numero domanda:

Data:

31. censire l'unità locale dove è situata la centrale di generazione in visura camerale preliminarmente all'erogazione del finanziamento e renderla attiva e produttiva in visura camerale entro la data di conclusione del progetto. Tale requisito dovrà essere confermato mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza della concessione;
32. consentire i controlli previsti dal Bando, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
33. rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida alla Rendicontazione dei costi ammissibili";
34. procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al paragrafo 4.3 del Bando (Conservazione della documentazione);



Numero domanda:

Data:

Trattamento dati personali

- ☐ Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Allegato 1 – “Trattamento dei dati personali” contenuto nel bando

Regole di compilazione

- ☐ Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda.

Presa visione

- ☐ Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle sezioni “Dichiarazioni” e “Impegni”, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal soggetto dichiarante prima dell'invio telematico.



ALLEGATO 7 – Dichiarazione Climate Proofing

Il/La Sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____
 Nato/a _____ Provincia _____ il _____
 (in alternativa per Stato estero: Nato in _____ il _____) Residente in
 _____ Provincia _____
 (in alternativa per Stato estero: Residente in _____ città _____)
 CAP _____ Indirizzo _____ n. _____
 Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO** della Impresa _____

SEDE INTERVENTO (aggiungere più sezioni in caso la domanda di agevolazione riguardi più unità locali)
 Comune _____ Prov. _____ (in alternativa per Stato estero:
 Stato estero _____ Città estera _____)
 CAP _____ Indirizzo _____ n. _____ Telefono _____
 Indirizzo PEC _____
 E-mail _____

In relazione al progetto candidato nell'ambito della **Misura [numero e nome misura] - Bando [nome del bando]** che interessa i seguenti settori di intervento:

Indicare i Settori di intervento relativi al progetto presentato:

RSO 2.1

- 040. Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica
- 055. Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita

RSO 2.2

- 048. Energia rinnovabile: solare
- 050. Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra
- 052. Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)
- 054. Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento

DICHIARA CHE:

secondo quanto indicato negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" definiti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il settore di intervento (Codice settore di intervento) è previsto [\[indicare se siano o non siano necessarie la verifica di neutralità climatica e la verifica della resilienza climatica\]](#)
 per il settore di intervento (Codice settore di intervento) è previsto [\[indicare se siano o non siano necessarie la verifica di neutralità climatica e la verifica della resilienza climatica\]](#)

Luogo e data

firma digitale

NOTA BENE

Compilare la dichiarazione sulla fase di screening della verifica di neutralità climatica SOLAMENTE nei casi previsti dagli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021- 2027" definiti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICHIARAZIONE

VERIFICA DI NEUTRALITÀ CLIMATICA (Mitigazione) FASE – SCREENING

Il/La Sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____
Nato/a _____ Provincia _____ il _____
(in alternativa per Stato estero: Nato in _____ il _____) Residente in _____
Provincia _____
(in alternativa per Stato estero: Residente in _____ città _____)
CAP _____ Indirizzo _____ n. _____
Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO** dell'Impresa _____

DICHIARA CHE:

l'operazione oggetto di finanziamento rientra (scegliere una sola opzione):

- ☐ nell'ambito di un'operazione assoggettata a **procedura di valutazione di impatto ambientale (screening/VIA)** ai sensi della normativa vigente;
- ☐ in una delle categorie di progetto elencate nella prima riga della Tabella 2 del Documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, Comunicazione 2021/C 373/01", ovvero in una delle seguenti categorie di progetto:
 - ☐ servizi di telecomunicazione;
 - ☐ reti di approvvigionamento di acqua potabile;
 - ☐ reti di raccolta delle acque piovane e delle acque reflue (e per similitudine le vasche di laminazione);
 - ☐ trattamento delle acque reflue industriali su piccola scala e trattamento delle acque reflue urbane;
 - ☐ progetti immobiliari (costruzione di nuovi edifici);
 - ☐ attività di ricerca e sviluppo;
 - ☐ prodotti farmaceutici e biotecnologia.

Pertanto l'operazione finanziata, rientrando in una delle categorie su indicate, ha un basso impatto in termini di emissioni di gas climalteranti e conseguentemente non risulta necessario procedere con la successiva fase di "analisi dettagliata" prevista dalla citata Comunicazione 2021/C 373/01.

- ☐ **NON RIENTRA** nei due casi precedenti e pertanto risulta necessario procedere con l'analisi dettagliata.

Luogo e data

Firma digitale

NOTA BENE

Nel caso si sia dichiarato che è necessario compiere un'analisi dettagliata, continuare a compilare la dichiarazione

DICHIARAZIONE

VERIFICA DI NEUTRALITÀ CLIMATICA (Mitigazione) FASE – ANALISI DETTAGLIATA

Il/La Sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____
Nato/a _____ Provincia _____ il _____
(in alternativa per Stato estero: Nato in _____ il _____) Residente in
_____ Provincia _____
(in alternativa per Stato estero: Residente in _____ città _____)
CAP _____ Indirizzo _____ n. _____
Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO** dell'Impresa _____

DICHIARA CHE:

- ☐ l'operazione oggetto di finanziamento **DISPONE** di una valutazione quantitativa delle emissioni di CO_{2eq} (esempio da diagnosi energetiche, certificazioni energetiche-APE), in base alla quale le emissioni per anno di funzionamento sono stimate in _____ t CO_{2eq}.

Si dichiara quindi che il valore emissivo di CO_{2eq} relativo al progetto risulta:

- ☐ inferiore a 20.000 t/anno
☐ superiore a 20.000 t/anno

Luogo e data

firma digitale

NOTA BENE

Compilare la dichiarazione sulla fase di screening della verifica di resilienza climatica nei casi previsti dagli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021- 2027" definiti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICHIARAZIONE

VERIFICA DI RESILIENZA CLIMATICA (Adattamento) FASE – SCREENING

Il/La Sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____
Nato/a _____ Provincia _____ il _____
(in alternativa per Stato estero: Nato in _____ il _____) Residente in _____
Provincia _____
(in alternativa per Stato estero: Residente in _____ città _____)
CAP _____ Indirizzo _____ n. _____
Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO** _____

DICHIARA CHE:

l'operazione oggetto di finanziamento (scegliere una sola opzione):

Caso 1

- ☐ è assoggettata a **procedura di valutazione di impatto ambientale (screening/VIA)** ai sensi della normativa vigente e nell'ambito della medesima procedura è stata effettuata la verifica di resilienza.

OPPURE

Caso 2

- ☐ è necessario condurre l'*analisi di vulnerabilità*, in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)". A tal fine è necessario procedere ad una prima analisi (*Screening*) in funzione della tipologia specifica del Progetto (*sensibilità*) e del territorio in cui esso ricade (*esposizione*), secondo le indicazioni contenute all'allegato 1.

Nel caso 2, effettuata l'analisi di vulnerabilità si dichiara che:

- ☐ tutti gli ambiti di rischio pertinenti al progetto hanno una classe di rischio **basso** e di conseguenza il progetto non necessita di ulteriore analisi dettagliata;
- ☐ almeno un ambito di rischio pertinente al progetto ha una classe di rischio **medio, alto o estremo** e di conseguenza il progetto **necessita** di ulteriore analisi dettagliata.

Luogo e data

firma digitale

NOTA BENE**Nel caso si sia dichiarato che è necessario compiere un'analisi dettagliata, continuare a compilare la dichiarazione:****DICHIARAZIONE****VERIFICA DI RESILIENZA CLIMATICA (Adattamento) FASE – ANALISI DETTAGLIATA**

Il/La Sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____
 Nato/a _____ Provincia _____ il _____
 (in alternativa per Stato estero: Nato in _____ il _____) Residente in
 _____ Provincia _____
 (in alternativa per Stato estero: Residente in _____ città _____)
 CAP _____ Indirizzo _____ n. _____
 Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO** _____

DICHIARA CHE:

- la documentazione relativa all'operazione oggetto di finanziamento **contiene** una sezione dedicata (ad esempio elaborato o contenuto della relazione di progetto) in cui il progetto stesso è valutato in relazione all'adattamento ai rischi climatici individuati sulla base del clima attuale e futuro (con un orizzonte temporale almeno al 2050);
- facendo riferimento ai soli rischi climatici di pertinenza dell'operazione **si applicheranno le "Azioni di adattamento"** (o azioni equivalenti) indicate nella tabella seguente:

Tipologia di azione	Breve descrizione dell'azione adottata (campo da compilare a cura del Beneficiario)
Formazione, sviluppo delle capacità	
Monitoraggio	
Uso di <i>best practices</i> e norme	
Uso di soluzioni basate sulla natura (<i>Nature Based Solution, NBS</i>)	
Soluzioni di ingegneria e progettazione tecnica	
Gestione dei rischi, assicurazione	

Luogo e data

firma digitale

Allegato 8

DICHIARAZIONE OBBLIGHI ASSICURATIVI CATASTROFALI

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(valida ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 -

"T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Il/La Sottoscritto/a

Cognome	Nome:	
Nato/a a:	Provincia:	il
Residente in:	Provincia:	
CAP	Indirizzo:	n.
Codice Fiscale:		

In qualità di **Legale rappresentante dell'azienda**

Denominazione o ragione sociale:	
Codice Fiscale dell'impresa:	
Partita IVA:	
Iscritta al Registro Imprese di:	Codice REA:

Sede legale

Comune	Prov.	
CAP	Indirizzo	n.
Telefono	Indirizzo PEC	
Indirizzo E-mail		

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ("T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), nella mia consapevolezza delle sanzioni penali - qui richiamate - previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi ivi indicate di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Di essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali¹, secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi² e in dettaglio che:

☐ L'impresa non è al momento soggetta all'obbligo;

☐ L'impresa ottempera all'obbligo con Polizza nr. _____ del |__|__|__|__|
__|

Emessa da _____ con scadenza |__|__|__|__|

SI IMPEGNA

in fase di concessione dell'agevolazione, a verificare eventuali modifiche intervenute ed a rendere la dichiarazione in base alla normativa vigente in quel momento.

Attenzione: Il presente modulo deve essere compilato digitalmente e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in modalità **CADES** ed avere estensione **.p7m**.

Non sono accettati moduli stampati, successivamente scansionati e allegati.

¹ L'Obbligo di assicurazione da danni catastrofali è stato introdotto con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 comma 101.

² Le tempistiche di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione da danni catastrofali previste dal Decreto Legge del 31 marzo 2025, n. 39, art. 1 comma 1 sono il 31.03.25 per le grandi imprese, il 01.10.25 per le medie imprese e il 31.12.25 per le micro e piccole imprese;

ALLEGATO 1									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATA

	Capitoli Entrata	2025		2026		2027		2028		Totale
FONDI EUROPEI	28881	Acc. n. 57/2025	€ 1.530.000,00	Acc n. 36/2026	€ 1.020.000,00	Acc. n. 31/2027	€ 2.040.000,00	Acc. n. 31/2028	€ 510.000,00	€ 5.100.000,00
FONDI STATALI	21676	Acc. n. 58/2025	€ 1.606.500,00	Acc.n. 37/2026	€ 1.071.000,00	Acc. n. 32/2027	€ 2.142.000,00	Acc.n. 32/2028	€ 535.500,00	€ 5.355.000,00
FONDI FSC 2021/2027	23934	Acc. n. 245/2025	€ 688.500,00	/////	€ 0,00	/////	€ 0,00	Acc.n.45/2028	€ 229.500,00	€ 918.000,00
Totale acc. Da incrementare			€ 3.825.000,00		€ 2.091.000,00		€ 4.182.000,00		€ 1.275.000,00	€ 11.373.000,00

SPESA

Bando	beneficiario	codice beneficiario	Capitoli Spesa	2025	2026	2027	2028- Annotazione	Totale	CUP	CIG
Accordo di finanziamento per la gestione dell' Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente"	Finpiemonte S.p.A.	12613	267032 fondi europei	€ 1.530.000,00	€ 1.020.000,00	€ 2.040.000,00	€ 510.000,00	€ 5.100.000,00	J61C24000160009	B788724955
Accordo di finanziamento per la gestione dell' Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente"	Finpiemonte S.p.A.	12613	267034 fondi statali	€ 1.606.500,00	€ 1.071.000,00	€ 2.142.000,00	€ 535.500,00	€ 5.355.000,00	J61C24000160009	B788724955
Accordo di finanziamento per la gestione dell' Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente"	Finpiemonte S.p.A.	12613	267036 fondi regionali	€ 0,00	€ 459.000,00	€ 918.000,00	€ 0,00	€ 1.377.000,00	J61C24000160009	B788724955
Accordo di finanziamento per la gestione dell' Azione II.2i.4 "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente"	Finpiemonte S.p.A.	12613	267040 fondi statali	€ 688.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229.500,00	€ 918.000,00	J61C24000160009	B788724955
Totale impegni di spesa/annotazioni				€ 3.825.000,00	€ 2.550.000,00	€ 5.100.000,00	€ 1.275.000,00	€ 12.750.000,00		

